

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII) .....	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	16
GIUSTIZIA (II) .....	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	33
DIFESA (IV) .....	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	35
FINANZE (VI) .....	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	54
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	76
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	95
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	104
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	115

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	134
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» .....	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» .....	»	138
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	139

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione II) (Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni) .....	3
ALLEGATO (Parere approvato) .....	7

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO, indi del presidente Alessio BUTTI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3289 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, composto, a seguito del “maxiemendamento” approvato al Senato, da un unico articolo di 44 commi presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento è indicato tra le riforme della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) del Piano nazionale di riforma e resilienza (PNRR); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR ne prevede l'approvazione definitiva entro il dicembre 2021; la medesima decisione richiede che attraverso il provvedimento si ottenga: 1) l'introduzione di una procedura semplificata a livello di primo grado/processo e miglioramento dell'applicazione delle “procedure di filtraggio” in fase di appello, compreso l'uso diffuso delle procedure sem-

plificate e la tipologia di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica; 2) la garanzia dell'effettiva fissazione di scadenze vincolanti per i procedimenti e un calendario per la raccolta delle prove e la presentazione elettronica di tutti gli atti e documenti pertinenti; 3) la riforma del ricorso alla mediazione e alla risoluzione alternativa delle controversie;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega dell'articolo unico del provvedimento; in particolare, il comma 4, alla lettera *b*), prevede, con l'eccezione dell'arbitrato, l'armonizzazione, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge, e, allo scopo, la raccolta di tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire in che fase debba intervenire il monitoraggio; si ricorda inoltre che, trattandosi di una delega per l'adozione di un testo unico, la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021; in questo caso i principi e criteri direttivi di cui alle successive lettere da *c*) ad *u*); la lettera *a*) del comma 5 ("assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo") sembra indicare la finalità della delega relativa al processo di cognizione di primo grado piuttosto che un principio e criterio direttivo; la successiva lettera *e*) prevede che "nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e

specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione"; tuttavia il primo periodo del secondo comma dell'articolo 167 già prevede che il convenuto debba proporre a pena di decadenza "le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio"; andrebbe pertanto approfondita l'effettiva portata innovativa del principio di delega; il principio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 13 ("prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni") appare suscettibile di una maggiore specificazione con riferimento alle espressioni "altri professionisti" e "alcune delle funzioni amministrative"; il principio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 24 prevede l'attribuzione alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie delle competenze, tra le altre, assegnate al tribunale dei minorenni dal titolo I della legge n. 184 del 1983, che tuttavia non sembra assegnare a tale tribunale alcuna competenza, essendo composto dal solo articolo 1, recante i principi generali della legge;

alcuni principi di delega dell'articolo unico del provvedimento sembrano piuttosto indicare oggetti di delega (si ricorda che invece il paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega); si segnalano in particolare la lettera *n*) del comma 4 ("riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione"); la lettera *b*) del comma 7 ("provvedere a una

rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116"); la lettera *g*) del comma 15 ("disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale"); la lettera *nn*) del comma 23 ("predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera *a*)"); la lettera *e*) del comma 24 ("determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale");

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha

costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 10 marzo 2021 sul progetto di legge C. 2435); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

alcuni principi di delega fanno riferimento a modifiche del codice civile mentre l'oggetto della delega come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento al "riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile, e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio", senza citare le modifiche del codice civile (si tratta in particolare del comma 10, lettera *f*); del comma 23, lettere *gg*), *ii*) ed *ll*);

il comma 41 dell'articolo 1 prevede alla copertura finanziaria delle assunzioni previste dal comma 19, attraverso una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021); conseguentemente sono rimodulate le autorizzazioni di assunzioni del precedente comma 858; al riguardo si rileva che però la novella non appare più riferibile perché successivamente alla trasmissione del testo dal Senato è entrata in vigore la legge n. 134 del 2021 di riforma del processo penale che è intervenuta sulle medesime disposizioni; per quanto concerne il comma 860, il testo attualmente vigente riporta un'autorizzazione di spesa di euro 72.241.502 annui e non di euro 119.010.951 annui come indicato dal comma 41; per quanto riguarda il comma 858, il testo attualmente vigente indica un contingente complessivo di personale non dirigenziale

da assumere di 1820 unità (e non di 3000 unità come indicato dal comma 41) ripartito in: 900 (e non 1500) unità di area II, posizione economica F1, 735 (e non 1200) unità di area II, posizione economica F2 e 185 (e non 300) unità di area III;

il testo originario del provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa ma non di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

sostituire all'articolo 1, comma 3, le parole: "dell'ultimo dei" con le seguenti: "di ciascuno dei";

approfondire l'articolo 1, comma 41, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 134 del 2021

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4, lettere *b)*, *n)*; comma 5, lettere *a)* ed *e)*; comma 7, lettera *b)*; comma 13, lettera *b)*; comma 15, lettera *g)*; comma 23, lettera *nn)*; comma 24, lettere *c)* ed *e)*;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere all'articolo 1 comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "trasmessi alle Camere" le seguenti: ", entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega," e conseguentemente sopprimere il quarto periodo;

approfondire l'articolo 1, comma 10 lettera *f)* e comma 23 lettere *gg)*, *ii)* ed *ll)* ».

Alessio BUTTI, *presidente*, chiede se non sia il caso di rafforzare la condizione relativa al comma 41 dell'articolo 1.

Stefano CECCANTI, *relatore*, ritiene che il Comitato non possa individuare una concreta soluzione del problema attraverso una condizione testuale; questo compito spetta piuttosto, a seguito della segnalazione contenuta nel parere del Comitato, alla Commissione giustizia competente in sede referente e alla Commissione bilancio nel parere che sarà chiamata a rendere sui profili di copertura finanziaria. Ritiene comunque che il testo della condizione possa essere rafforzato sostituendo alle parole « alla luce della sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 134 del 2021 » le seguenti: « al fine di superare la criticità rilevata in premessa ».

Il Comitato approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.50.**

ALLEGATO

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (C. 3289 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato per la legislazione,  
esaminato il disegno di legge n. 3289  
e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, composto, a seguito del « maxiemendamento » approvato al Senato, da un unico articolo di 44 commi presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento è indicato tra le riforme della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) del Piano nazionale di riforma e resilienza (PNRR); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR ne prevede l'approvazione definitiva entro il dicembre 2021; la medesima decisione richiede che attraverso il provvedimento si ottenga: 1) l'introduzione di una procedura semplificata a livello di primo grado/processo e miglioramento dell'applicazione delle « procedure di filtraggio » in fase di appello, compreso l'uso diffuso delle procedure semplificate e la tipologia di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica; 2) la garanzia dell'effettiva fissazione di scadenze vincolanti per i procedimenti e un calendario per la raccolta delle prove e la presentazione elettronica di tutti gli atti e documenti pertinenti; 3) la riforma del ricorso alla mediazione e alla risoluzione alternativa delle controversie;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega

dell'articolo unico del provvedimento; in particolare, il comma 4, alla lettera *b*), prevede, con l'eccezione dell'arbitrato, l'armonizzazione, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge, e, allo scopo, la raccolta di tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire in che fase debba intervenire il monitoraggio; si ricorda inoltre che, trattandosi di una delega per l'adozione di un testo unico, la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato « un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante » (sentenza n. 61 del 2021; in questo caso i principi e criteri direttivi di cui alle successive lettere da *c*) ad *u*); la lettera *a*) del comma 5 (« assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo ») sembra indicare la finalità della delega relativa al processo di cognizione di primo grado piuttosto che un principio e criterio direttivo; la successiva lettera *e*) prevede che « nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo pe-

riodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione»; tuttavia il primo periodo del secondo comma dell'articolo 167 già prevede che il convenuto debba proporre a pena di decadenza « le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio»; andrebbe pertanto approfondita l'effettiva portata innovativa del principio di delega; il principio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 13 (« prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni») appare suscettibile di una maggiore specificazione con riferimento alle espressioni « altri professionisti » e « alcune delle funzioni amministrative »; il principio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 24 prevede l'attribuzione alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie delle competenze, tra le altre, assegnate al tribunale dei minorenni dal titolo I della legge n. 184 del 1983, che tuttavia non sembra assegnare a tale tribunale alcuna competenza, essendo composto dal solo articolo 1, recante i principi generali della legge;

alcuni principi di delega dell'articolo unico del provvedimento sembrano piuttosto indicare oggetti di delega (si ricorda che invece il paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega); si segnalano in particolare la lettera *n*) del comma 4 (« riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione »); la lettera *b*) del comma 7 (« provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche mo-

dificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 »); la lettera *g*) del comma 15 (« disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale »); la lettera *nn*) del comma 23 (« predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera *a*) »); la lettera *e*) del comma 24 (« determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale »);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legisla-



tivi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 10 marzo 2021 sul progetto di legge C. 2435); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

alcuni principi di delega fanno riferimento a modifiche del codice civile mentre l'oggetto della delega come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento al « riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile, e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio », senza citare le modifiche del codice civile (si tratta in particolare del comma 10, lettera *f*); del comma 23, lettere *gg*, *ii* ed *ll*);

il comma 41 dell'articolo 1 provvede alla copertura finanziaria delle assunzioni previste dal comma 19, attraverso una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021); conseguentemente sono rimodulate le autorizzazioni di assunzioni del precedente comma 858; al riguardo si rileva che però la novella non appare più riferibile perché successivamente alla trasmissione del testo dal Senato è entrata in vigore la legge n. 134 del 2021 di riforma del processo penale che è intervenuta sulle medesime disposizioni; per quanto concerne il comma 860, il testo attualmente vigente riporta un'autorizzazione di spesa di euro 72.241.502 annui e non di euro 119.010.951 annui come indicato dal comma 41; per quanto riguarda il comma 858, il testo attualmente vigente indica un contingente complessivo di personale non dirigenziale da assumere di 1820 unità (e non di 3000 unità come indicato dal comma 41) ripartito in: 900 (e non 1500) unità di area II, posizione economica F1, 735 (e non 1200)

unità di area II, posizione economica F2 e 185 (e non 300) unità di area III;

il testo originario del provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa ma non di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

sostituire all'articolo 1, comma 3, le parole: « dell'ultimo dei » con le seguenti: « di ciascuno dei »;

approfondire l'articolo 1, comma 41, al fine di superare la criticità rilevata in premessa

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4, lettere *b*, *n*); comma 5, lettere *a*) ed *e*); comma 7, lettera *b*); comma 13, lettera *b*); comma 15, lettera *g*); comma 23, lettera *nn*); comma 24, lettere *c*) ed *e*);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere all'articolo 1 comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « trasmessi alle Camere » le seguenti: « , entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega, » e conseguentemente sopprimere il quarto periodo;

approfondire l'articolo 1, comma 10 lettera *f*) e comma 23 lettere *gg*, *ii* ed *ll*).

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Audizione informale, in videoconferenza, di Simone Balduino, già Dirigente generale di pubblica sicurezza, e di Virginia Ciaravolo, Presidente dell'associazione « Mai più violenza infinita » .....

10

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare

nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

**Audizione informale, in videoconferenza, di Simone Balduino, già Dirigente generale di pubblica sicurezza, e di Virginia Ciaravolo, Presidente dell'associazione « Mai più violenza infinita ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 11

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

##### La seduta comincia alle 15.25.

**Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.**

**Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, intervenendo preliminarmente sui lavori delle Commissioni, constatata l'impossibilità di procedere con l'esame degli emendamenti all'interno dell'aula a disposizione delle Commissioni, che risulta particolarmente affollata, e prendendo atto che le Commissioni stesse non possono

accedere immediatamente ad altra aula più capiente, propone di formulare in questa seduta soltanto i pareri riferiti a tutte le proposte emendative presentate agli articoli dal 3 in poi, rinviando l'esame degli emendamenti alla seduta già prevista per la serata odierna.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare la seduta al termine dei lavori dell'Assemblea. Fa presente che avrebbe voluto intervenire nella prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della II Commissione, fissata al termine della odierna seduta in sede referente, che però non si è svolta in quanto si è deciso, senza chiedere il parere ai rappresentanti dei gruppi, di rinviarla in ragione della ristrettezza dei tempi. A suo avviso il vicepresidente Vazio, che al momento presiedeva la seduta, aveva già deciso di non svolgere tale riunione. Osserva, infatti, che se lo stesso vicepresidente avesse avuto intenzione di svolgere tale riunione, avrebbe sospeso i lavori in sede referente con qualche minuto di anticipo. Precisa che aveva l'intenzione di evidenziare in quella sede come la Commissione giustizia sia chiamata ad esaminare nel medesimo lasso temporale sia il disegno di legge delega in materia di riforma del processo civile che,

congiuntamente alla XII Commissione, il provvedimento in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Rileva che è stata presentata un'enorme mole di emendamenti per entrambi i provvedimenti e paventa il rischio che non si riesca a concludere l'esame di nessuno dei due. Chiede, quindi, al presidente della Commissione giustizia di riferire al Presidente della Camera che non sussistono le condizioni per concludere nei termini stabiliti l'esame di entrambi i provvedimenti. Sottolineando come – stante le conseguenze che si determinerebbero se tale provvedimento non fosse approvato nei termini previsti – il disegno di legge delega in materia di riforma del processo civile debba avere la priorità, invita la presidenza della Commissione a chiedere al Presidente della Camera di convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo per invertire, nel calendario dei lavori dell'Assemblea, l'ordine dell'esame dei due provvedimenti.

Franco VAZIO (PD) sottolinea come nel corso della seduta in sede referente della Commissione giustizia, da poco conclusa, dopo un accenno di discussione, si sia convenuto di rinviare la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non perché fosse troppo tardi per svolgerlo ma in quanto, come da lui evidenziato, l'assenza del presidente non avrebbe consentito di dare una risposta coerente alle possibili domande che si sarebbero potute fare. Precisa altresì che a tale rilievo non sono state poste obiezioni.

Maria Carolina VARCHI (FDI) interviene sull'ordine dei lavori, evitando di ripetere alcune considerazioni già svolte in sedute precedenti, presso il palazzo San Macuto e nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio. Fa presente che da lunedì scorso tutti i deputati sono rientrati nell'Aula di Montecitorio e che non si pone più il problema del distanziamento sociale, già superato da tempo nel resto del mondo. Ritiene pertanto che occorra evitare per il futuro che le Commissioni continuino a lavorare come «gruppi itineranti di nomadi», consentendo loro di tornare nelle

rispettive aule. Rileva infatti la difficoltà di individuare tempestivamente orario e luogo della convocazione della Commissione dal momento che arrivano quotidianamente numerosi messaggi di modifica della convocazione. Nel sottolineare che ciò inficia la serietà dei lavori di Commissione, fa presente, a riprova dell'atteggiamento non ostruzionistico di Fratelli d'Italia, che il suo gruppo ha acconsentito allo svolgimento della seduta precedente dedicata all'espressione dei pareri agli articoli 1 e 2 del provvedimento, nonostante fosse impossibilitato a partecipare per una concomitante manifestazione. Rileva che un provvedimento delicato come quello in esame merita una programmazione adeguata affinché ci siano le condizioni logistiche minime affinché i deputati svolgano il proprio lavoro. Nell'evidenziare come non sia possibile continuare a lavorare nelle attuali condizioni, esprime la propria contrarietà a proseguire nell'esame «a spizzichi e a bocconi», tanto più considerata l'apertura al dialogo preannunciata dai relatori. Nel rilevare, inoltre, che sussiste una questione di priorità per quanto riguarda il disegno di legge delega di riforma del processo civile, chiede al presidente come intenda procedere nell'esame dei due provvedimenti e se preveda di rispettare le scadenze fissate dal calendario dell'Assemblea.

Martina PARISSÉ (CI) rileva che per la seconda volta le Commissioni si trovano a riunirsi in un'aula che non garantisce le postazioni per tutti i deputati. Ritiene che non sia un modo adeguato di procedere, soprattutto su un tema delicato come quello in esame, ribadendo il diritto di tutti i deputati di essere messi nelle condizioni migliori per lavorare. Esprimendo la propria contrarietà a proseguire i lavori delle Commissioni riunite nella Sala della Regina, si augura che tale situazione non si ripeta.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente alla collega Parisse che si tratta di un auspicio comune, ritiene che vi siano le condizioni perché i colleghi seguano l'espressione dei pareri dei relatori e del

rappresentante del Governo, precisando che non si terranno votazioni sulle proposte emendative. Nel sottolineare che l'utilizzo della Sala della Regina è stato previsto dai questori per lo svolgimento delle sedute delle Commissioni riunite, ritiene che, limitandosi all'espressione dei pareri, nella presente seduta si possano contemperare l'esigenza di proseguire i lavori con quella di garantire spazi adeguati per l'esame delle proposte emendative. Precisa altresì che l'esame delle proposte emendative proseguirà al termine dei lavori dell'Assemblea.

Con riguardo alle considerazioni del collega Turri, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato appena possibile.

Rammenta, quindi, che nell'ultima seduta i relatori hanno espresso i loro pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 e che il rappresentante del Governo si è rimesso alle Commissioni.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del collega Provenza, relatore per la XII Commissione, fa presente che nella seduta odierna esprimerà i pareri relativi alle proposte emendative riferite agli articoli da 3 a 8. Rispetto ai pareri espressi nella seduta precedente in relazione alle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2, modifica il parere contrario espresso in relazione all'emendamento Zanettin 1.37, sul quale i relatori si riservano di esprimere il parere all'esito di una ulteriore valutazione.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad esclusione degli emendamenti Carnevali 3.72, Annibali 3.24, Sportiello 3.27, degli identici Varchi 3.64 e Sportiello 3.28, Pini 3.68, Saitta 3.34, degli identici Siani 3.67, Zanettin 3.66 e Bologna 3.10, degli identici Morrone 3.38 e Varchi 3.52, degli emendamenti Siani 3.71, Annibali 3.25, Sportiello 3.29, Carnevali 3.69, Bellucci 3.61, degli identici Bisa 3.44 e Varchi 3.54, degli emendamenti Carnevali 3.70 e Sportiello 3.32, degli identici Sportiello 3.30 e Trizzino 3.2, degli emendamenti Turri 3.41 e Sportiello 3.31, degli identici Tateo 3.46 e Bellucci 3.55 e dell'emendamento Lupi 3.20, sui

quali i relatori si riservano di esprimere il parere all'esito di una ulteriore valutazione.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad esclusione degli emendamenti Morani 4.38 e 4.37, Annibali 4.12, Varchi 4.26, Saitta 4.15, Turri 4.20, Zanettin 4.35, Carnevali 4.39, degli identici Parisse 4.5, Lupi 4.8, Morani 4.40, Morrone 4.21, Bellucci 4.27 e Zanettin 4.34 nonché degli emendamenti Bologna 4.7 e Carnevali 4.41 e dell'articolo aggiuntivo Zanettin 4.02, sui quali i relatori si riservano di esprimere il parere all'esito di una ulteriore valutazione.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad esclusione degli emendamenti Annibali 5.33, degli identici Bellucci 5.65 e Paolini 5.54, degli emendamenti Sportiello 5.44, Saitta 5.48, Penna 5.47, Saitta 5.50, degli identici Marchetti 5.57 e Bellucci 5.67, degli emendamenti Annibali 5.34, Carnevali 5.91, Morani 5.90, Saitta 5.49, Sportiello 5.45, Annibali 5.36, Bologna 5.20, Annibali 5.37, Lupi 5.28 e 5.29, Annibali 5.38 e 5.39, Saitta 5.51, Annibali 5.40, 5.42 e 5.43 e degli articoli aggiuntivi Lupi 5.02 e Zanettin 5.03, 5.04 e 5.05, sui quali i relatori si riservano di esprimere il parere all'esito di una ulteriore valutazione.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad esclusione degli emendamenti Alessandro Pagano 6.23, Trizzino 6.1, Annibali 6.14, degli identici Tateo 6.30 e Varchi 6.44, degli identici Saitta 6.20, Paolini 6.33 e Bellucci 6.47 nonché degli emendamenti Annibali 6.15 e Morani 6.51 e degli articoli aggiuntivi Trizzino 6.01 e Bologna 6.02, sui quali i relatori si riservano di esprimere il parere all'esito di una ulteriore valutazione.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad esclusione degli emendamenti Annibali 7.16 e 7.18, Morani 7.41 e Bologna 7.12, sui quali i relatori si riservano di esprimere il

parere all'esito di una ulteriore valutazione.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad esclusione degli emendamenti Bellucci 8.25 e 8.24, Bologna 8.2, Annibali 8.5 e Misiti 8.9 sui quali i relatori si riservano di esprimere il parere all'esito di una ulteriore valutazione.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, in linea con la posizione assunta nella

seduta precedente, ribadisce che il Governo, attesa la natura squisitamente etica del tema oggetto del provvedimento ritiene di non esprimere il proprio parere e di rimettersi alle decisioni delle Commissioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)**

---

#### *S O M M A R I O*

#### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del Vicedirettore generale della FAO, Maurizio Martina, sugli esiti del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari del 23 settembre 2021 .....	15
--	----

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

**Audizione del Vicedirettore generale della FAO, Maurizio Martina, sugli esiti del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari del 23 settembre 2021.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.25.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Esame C. 3289 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Fabio Chiusi, responsabile di progetto di <i>Algorithm Watch</i> , nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico .....	24
---	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di**

**risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**Esame C. 3289 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.



Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3289 e abb., approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, illustrando il provvedimento, ricorda anzitutto che il disegno di legge in esame era stato presentato al Senato (A. S. 1662) dal Governo Conte II il 9 gennaio 2020 e, successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al medesimo disegno di legge A. S. 1662 (cosiddetta Commissione Luiso). Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario.

Nel corso della discussione presso l'Assemblea del Senato il Governo ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. Per questa ragione il disegno di legge ora all'esame della Camera si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.

Il provvedimento, analogamente alla parallela riforma del processo penale, presenta dunque un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Per quanto riguarda la delega al Governo per la riforma del processo civile, il disegno di legge, all'articolo 1, commi da 1 a 3, fissa in un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il termine per l'esercizio della delega e delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi valorizzando il ruolo del parere delle Commissioni parlamentari.

Al comma 4, il disegno di legge interviene anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarne l'utilizzo includendo tra i principi da seguire nell'adozione dei decreti legislativo attuativi della delega:

il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, prevedendo un aumento degli incentivi fiscali stessi;

l'estensione a tali istituti dell'applicabilità del gratuito patrocinio;

l'armonizzazione della normativa in materia di procedure stragiudiziali tramite l'adozione di un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC);

l'estensione dell'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità;

il potenziamento della formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici;

il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione;

la valorizzazione della mediazione demandata dal giudice;

la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche;

la semplificazione della procedura di negoziazione assistita.

Specifici principi e criteri direttivi sono dettati per la riforma del processo di cognizione di primo grado.

In merito il comma 5 prevede la revisione della disciplina del processo dinanzi al tribunale in composizione monocratica assicurandone la semplicità, la concentrazione, l'effettività della tutela e la ragionevole durata, attraverso la modifica del contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta e la valorizzazione delle fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti.

Inoltre, la riforma dovrà:

valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni;

prevedere modifiche riguardanti la fase decisoria, al fine di favorire la riduzione della durata dei procedimenti, imponendo termini temporali perentori acceleratori;

ampliare la possibilità per il giudice di conciliare le parti, consentendogli di formulare una proposta fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione;

riformare, ricollocare e rinominare il procedimento sommario di cognizione, estendendone il campo d'applicazione a tutte le controversie nelle quali i fatti in causa siano tutti non controversi, l'istruzione basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità;

prevedere la possibilità che il giudice pronunci ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del tribunale, quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate; disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico.

Il comma 6 prevede la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione

collegiale e l'introduzione, anche in quelle ipotesi, di un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, analogo a quello previsto per le controversie di competenza del giudice monocratico.

Il comma 7 prevede l'uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile.

Quanto alla riforma delle impugnazioni, il disegno di legge detta principi e criteri direttivi per modificare la disciplina dell'appello, del ricorso in cassazione e della revocazione. In particolare, al comma 8, quanto al giudizio di appello, la delega prevede:

il superamento dell'attuale disciplina del cosiddetto filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta;

la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a rimettere al giudice la possibilità di sospendere l'esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell'impugnazione o di gravità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione;

la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, giudice designato dal presidente del collegio e deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione;

la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.

Per quanto riguarda il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, la delega, al comma 9, prevede, anzitutto, la riforma del cosiddetto filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possi-

bili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest'ultima possibilità è incentivata escludendo per il soccombente il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio.

La riforma, inoltre, prevede l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto.

Al comma 10, viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.

Al comma 11, viene poi prevista l'unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti.

Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la riforma di diversi ambiti del processo di esecuzione. In particolare, il disegno di legge, al comma 12, prevede:

la sostituzione dell'*iter* di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;

con riguardo al pignoramento, la sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto che consenta al creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, di predisporre un'istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare nonché la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento;

la riduzione del termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale;

l'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile quando è occupato *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore;

la riforma dell'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista

delegato, al fine di individuare gli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti e di fornire al giudice dell'esecuzione la possibilità di svolgere l'attività di controllo;

l'introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;

l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta;

l'estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari e l'introduzione dell'obbligo per il giudice di verificare l'avvenuto rispetto di tali obblighi ai fini dell'emissione del decreto di trasferimento;

l'istituzione presso il Ministero della giustizia della « Banca dati per le aste giudiziali ».

I commi 13 e 14 dettano principi e criteri direttivi in relazione alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado.

Principi e criteri direttivi sono dettati anche, al comma 15, per la modifica della disciplina dell'arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza degli arbitri nonché, in particolare, di disciplinare l'esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri di adottare misure cautelari.

Il comma 16 detta principi e criteri direttivi sulla normativa dei consulenti tecnici.

Il comma 17 reca principi e criteri direttivi al fine di rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti.

Per quanto riguarda le disposizioni generali del codice di procedura civile, il

disegno di legge contiene princìpi e criteri direttivi volti a:

al comma 18, modificare la disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendone l'istituzione anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa;

al comma 19, attuare queste previsioni, con l'autorizzazione all'assunzione di 500 unità di personale (III area funzionale, posizione economica F1) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

al comma 20, intervenire sui procedimenti di notifica incentivando il ricorso allo strumento informatico;

al comma 21, rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, prevedendo, in particolare, che il soccombente che sia incorso in responsabilità aggravata possa essere obbligato al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende, e che possano essere previste conseguenze processuali o economiche a fronte dell'ingiustificato rifiuto a consentire ispezioni;

al comma 22, prevedere disposizioni di coordinamento con particolare riferimento all'individuazione dei rimedi preventivi, da esperire per conseguire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, e ai tempi e modi per far valere il difetto di giurisdizione.

Specifici princìpi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

In particolare, al comma 23, il disegno di legge enuncia i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i mino-

renni e del giudice tutelare. In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo, tra l'altro: ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare.

Ulteriori princìpi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici princìpi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore.

Il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative:

all'attività professionale del mediatore familiare;

alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica;

alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore; al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore;

alla nomina del tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale.

Specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori. La de-

lega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone.

Il Governo dovrà inoltre:

introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio;

predisporre un'autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie;

introdurre la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare.

A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento, al comma 24, enuncia principi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto.

La delega detta inoltre disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi.

Il comma 25 prevede che le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e una di-

sciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti dovranno essere adottate dal Governo entro il 31 dicembre 2024.

Infine, il disegno di delega, al comma 26, prevede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, per garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale.

Il disegno di legge, ai commi da 27 a 37, introduce altresì talune modifiche dirette alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Si tratta di interventi sul codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, per le quali il legislatore non utilizza lo strumento della delega al Governo, ma introduce direttamente le modifiche alla legislazione vigente, destinate potenzialmente a divenire efficaci prima dell'esercizio della delega (per il quale il Governo, in base al comma 1, come ricordato in precedenza, ha a disposizione un anno di tempo).

Alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie.

In particolare:

al comma 27, interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello;

al comma 28, modifica il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con

conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti *de potestate* quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio;

al comma 29, interviene sul foro competente per l'espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una pubblica amministrazione;

al comma 30, interviene sull'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al curatore speciale, al fine di estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore; tale nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento;

al comma 31, modifica l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale; vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale;

al comma 32, interviene sulla procedura di pignoramento nell'espropriazione presso terzi;

al comma 33, modifica la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, per consentire al giudice di disporre, oltre che il risarcimento danni a carico di un genitore nei confronti dell'altro, anche il pagamento di una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza da parte del genitore ai provvedimenti del giudice;

al comma 34, interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o

forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo;

al comma 35, modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per estendere l'applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.

Il comma 36, con riferimento alle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, modifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l'attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma.

Il comma 37 definisce l'ambito di applicazione, stabilendo che le norme dei commi da 27 a 36 si applichino ai procedimenti instaurati a decorrere dal centotantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Gli ultimi commi dell'articolo 1 – da 38 a 44 – recano le disposizioni finanziarie.

Al riguardo segnala che presentano carattere oneroso solo le norme di delega relative agli incentivi fiscali per la mediazione, al giudizio accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili in Corte di cassazione e alle assunzioni di personale amministrativo per l'ufficio del processo. In particolare, a quest'ultimo onere si fa fronte con la riduzione delle autorizzazioni ad assumere personale dell'amministrazione giudiziaria già previste dalla legge di bilancio 2021.

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), riconduce agli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sui provvedimenti in esame.

Ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Elisa Tripodi, aveva illustrato il contenuto delle proposte di legge.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, richiamando quanto già illustrato nella sua relazione, fa presente che la proposta di legge si compone di un unico articolo, che include il reato di matrimonio forzato, di cui all'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico

dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Fa quindi notare come la terribile vicenda di Saman Abbas, la ragazza pakistana che sarebbe stata uccisa perché si era ribellata a un matrimonio combinato, abbia aperto molti interrogativi sulla questione della tutela delle donne che sono costrette o indotte ai matrimoni forzati, osservando come la norma di cui la proposta di legge propone di introdurre, che ritiene semplice, ma di grande importanza, se fosse già stata vigente avrebbe consentito a tale ragazza di salvarsi.

A fronte della rilevanza dell'intervento in questione, ritiene pertanto opportuno che i gruppi valutino il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, al fine di garantire quanto prima la sua approvazione ed entrata in vigore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita i gruppi a valutare la proposta, testé formulata dalla relatrice, di chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, esprimendo quanto prima il proprio orientamento al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.**

**C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta di esame è stato illustrato il contenuto delle proposte di legge, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.**

**C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta di esame la relatrice, Bordonali, ha illustrato il contenuto delle proposte di legge, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Fabio Chiusi, responsabile di progetto di *Algorithm Watch*, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.35.



ALLEGATO

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (C. 3289 Governo e abb., approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3289, approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

rilevato come il provvedimento, da un lato, deleghi il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e, dall'altro, modifichi direttamente alcune disposizioni sostanziali e

processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione riconduce agli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) . . . . .	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	32

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che ieri la Presidenza ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, gli analoghi Russo Giovanni 1.84 e

1.83, nonché Colletti 1.41, 1.52 e 1.62. Avverte che l'onorevole Colletti ha presentato ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'emendamento a sua firma 1.62. Fa presente che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità già pronunciato, in quanto l'emendamento incide sulla diversa tematica della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) preannuncia la presentazione di un ricorso al Presidente della Camera avverso la conferma del giudizio di inammissibilità della proposta emendativa a sua firma 1.62 e chiede che i lavori della Commissione siano sospesi nelle more di una determinazione in merito a tale ricorso.

Franco VAZIO, *presidente*, ritiene che, non essendovi obiezioni di natura procedurale a che la Commissione prosegua i propri lavori anche in pendenza della determinazione del Presidente della Camera in merito al ricorso preannunciato dal collega Colletti, la Commissione possa proseguire i propri lavori.

Mirella CRISTINA (FI), *relatrice*, anche a nome della correlatrice, onorevole Annibali, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), ritenendo che quella da lui avanzata sia una obiezione di natura procedurale, ribadisce la richiesta che la Commissione sospenda i propri lavori in attesa della determinazione del Presidente della Camera in merito al ricorso preannunciato, chiedendo che la Presidenza della Commissione segua la medesima prassi già adottata per altri ricorsi relativi ad emendamenti presentati da colleghi di maggioranza, nel corso dell'esame di altri provvedimenti.

Franco VAZIO, *presidente*, ritiene che per una ragionevole economia dei lavori la Commissione debba proseguire i propri lavori procedendo ad esaminare tutte le proposte emendative, ad eccezione di quella attualmente *sub judice*, che potrà essere esaminata una volta che il Presidente della Camera si sarà espresso sul ricorso in via di presentazione.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.1, volto a sopprimere l'articolo unico del provvedimento in esame, sottolinea come a suo avviso siano molto limitate le parti del disegno di legge delega in discussione che debbano essere salvate. Ritiene che chi ha predisposto il testo del provvedimento volesse intestarsi la paternità di un nuovo codice di procedura civile ma sottolinea come, mentre per quanto attiene al processo penale è comprensibile che si innescino delle problematiche di tipo politico tra le diverse forze parlamentari, per quanto attiene al processo civile sarebbe opportuno avvicinarsi alla materia in maniera più laica, evitando di procurare danni ai cittadini, agli avvocati e da ultimo ai giudici. Sottolinea che il provvedimento ha

come obiettivi primari quelli di permettere ai giudici di lavorare di meno, di aumentare le tasse ai cittadini e di rendere più complicato il lavoro degli avvocati introducendo un nuovo rito. Sottolinea infatti che il rito, che ora burocrati mai entrati in un tribunale o in una cancelleria vogliono reintrodurre, era già fallito a suo tempo. Ritiene che il Parlamento non debba permettere, attraverso l'approvazione del disegno di legge delega in esame, di rovinare un codice di procedura civile valido.

Franco VAZIO, *presidente*, invita il collega Colletti e tutti coloro che intenderanno intervenire dopo di lui a contenere il proprio intervento nell'ambito di due o tre minuti e di attenersi all'ambito dell'emendamento.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel sottolineare come l'emendamento 1.1 a sua firma si riferisca all'intero provvedimento, rileva che il nuovo rito introdotto dal disegno di legge delega produrrà un maggior contenzioso, a suo avviso inutilmente. Osservando come i colleghi della maggioranza non abbiano pressoché presentato proposte emendative, sottolinea come il disegno di legge delega in esame sia blindato e che pertanto sarà vano il lavoro della Commissione. Rileva inoltre l'assenza all'interno del provvedimento di disposizioni che, agevolando il lavoro da svolgere durante il primo grado di giudizio, avrebbero potuto ridurre i procedimenti e le impugnazioni in Corte di appello e i ricorsi in Cassazione. Sottolinea quindi che gli elementi positivi contenuti nel disegno di legge delega di iniziativa del ministro Bonafede sono stati soppressi a seguito degli emendamenti elaborati dall'attuale Governo, delineando quindi un nuovo codice destinato a produrre danni particolarmente rilevanti. Invita pertanto i colleghi a votare favorevolmente sull'emendamento a sua firma 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.1.

Franco VAZIO, *presidente*, ribadisce l'invito a svolgere interventi di una durata di

due, tre minuti al massimo, al fine di consentire a tutti di poter illustrare adeguatamente le proprie proposte emendative.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.82, di cui è cofirmatario, che propone di razionalizzare alcuni aspetti tecnici. In proposito condivide le osservazioni del collega Colletti in merito alla necessità che la riforma del processo civile sia legata più a un confronto tecnico che non a uno politico o ideologico. Sottolinea che l'emendamento in discussione si propone di valorizzare i servizi sussidiari alla giurisdizione, come lo sportello per il cittadino, anche integrandoli con gli uffici di prossimità e promuovendone l'utilizzo. Precisa che l'emendamento è finalizzato ad orientare meglio il cittadino in merito all'accesso ai servizi a sua disposizione per una migliore tutela dei propri diritti.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.82.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.2 volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo unico del provvedimento in discussione con il quale si attribuisce al Governo la facoltà di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi predisposti in attuazione della delega, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. A suo avviso tale soppressione è necessaria per impedire che il Governo, limitando il Parlamento, si autotuteli attribuendosi un termine per modificare i propri decreti legislativi addirittura superiore alla durata stessa della legislatura in corso.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.2.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.3, volto a sopprimere il comma 4 del provvedimento relativo alla disciplina delle procedure di mediazione e della negoziazione assistita. Ritiene che il Governo, prima di

predisporre la disposizione prevista dal citato comma 4, avrebbe dovuto valutare le statistiche a sua disposizione che dimostrano come il ricorso allo strumento della mediazione, che ricorda essere obbligatoria, sia fallito. Ritiene che tale procedura abbia senso soltanto per specifiche materie come ad esempio quella condominiale. A suo avviso sarebbe opportuno rendere la mediazione facoltativa evitando in questa maniera che società private si possano arricchire ai danni dei cittadini. Ciò permetterebbe a chi ritiene che la propria controversia possa essere risolta senza il ricorso al giudice di accedervi, ma non obbligherebbe gli altri a fare lo stesso. Sottolinea quindi che la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, che l'emendamento in discussione è volto a sopprimere, prevede anche la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione nonché l'aumento del contributo unificato. Rileva che il contributo unificato è stato già aumentato in altre occasioni e ritiene che in un momento di crisi come quello attuale questa disposizione renda ancor più difficile accedere alla tutela dei propri diritti. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito alle ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a prevedere tale disposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.3.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.99, del quale è cofirmatario, che introduce due ulteriori principi e criteri direttivi al comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame volti a prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice, e ad eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata. Ritiene che tali principi e criteri direttivi siano volti a migliorare l'accesso alla difesa e alla tutela dei diritti dei cittadini. Invita pertanto i colleghi a votare favorevolmente sulla proposta emendativa in esame che è di assoluto buon senso e che ha una finalità migliorativa del testo. Au-

spica infatti che i molti colleghi che operano nel settore del diritto civile presenti non perdano occasione per intervenire in modo costruttivo sul processo civile nell'interesse dei cittadini e di una migliore e più efficace giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.99.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5 che reca un intervento analogo a quello del precedente emendamento 1.99 del collega Delmastro Delle Vedove. Evidenzia quindi come l'inutilità della mediazione, sperimentata sulla base della realtà quotidiana del lavoro dei tribunali, induca a ricorrere in alternativa e in maniera più consona alla capacità dell'avvocato in sede di negoziazione assistita o alla consulenza tecnica preventiva. Fa presente che, sulla base di tali considerazioni, il suo emendamento interviene per prevedere l'alternatività del ricorso alla mediazione, alla negoziazione assistita o al procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile. Ricorda a tale proposito che, al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori cause di merito, il ricorso a quest'ultimo procedimento è stato reso obbligatorio dalla legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità medico-sanitaria. Ribadisce inoltre come dalle statistiche sul numero di conciliazioni risolte positivamente si evinca che la mediazione è destinata ad avere successo limitatamente alle controversie familiari, ereditarie e condominiali, nei casi in cui l'intervento di una persona terza può favorire la soluzione extragiudiziale. Dichiarò pertanto di non comprendere il parere contrario espresso dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.5.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4 volto a sopprimere la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1, che prevede tra le altre

misure anche la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. A tale proposito chiede alla sottosegretaria Macina di chiarire quali siano le reali intenzioni del Governo e se la riforma delle spese prevista dal disegno di legge si traduca o meno in un incremento degli oneri a carico delle parti. Ritene che sarebbe un atto di cortesia fornire una risposta, qualsiasi essa sia, alle richieste delle opposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.4.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.6 che è volto a delegare il Governo non alla « riforma », come previsto con una formulazione neutra dal testo in esame, ma alla « diminuzione » delle spese. Precisa che l'obiettivo dell'emendamento è quello di verificare se la reale volontà della maggioranza e del Governo sia una volontà volta a rendere più oneroso l'accesso alla giustizia, migliorando nel contempo il fatturato degli organismi di mediazione, o se al contrario si intenda procedere ad una diminuzione delle indennità spettanti a questi ultimi. Fa inoltre presente che alla prevista diminuzione delle indennità spettanti nei casi di mediazione obbligatoria corrisponde la previsione secondo la quale a pagare è ciascuna delle parti, determinando in tal modo una convenienza economica per gli organismi di mediazione. Nel ritenere che si tratti di un sistema assurdo, che rende alle parti più conveniente ricorrere alla mediazione privata piuttosto che al giudice, sollecita nuovamente una risposta da parte della sottosegretaria Macina.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.6.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7 volto a sopprimere l'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 4 che, con riguardo alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita,

prevede il monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Ritiene infatti che non serva una disposizione di legge in tal senso, augurandosi che i Ministeri competenti già realizzino un periodico monitoraggio delle spese sostenute. Precisa inoltre che, se l'intendimento del Governo non è quello di aumentare le tasse per l'accesso alla giustizia, il modo migliore per dimostrarlo è approvare il suo emendamento 1.7.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.7.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.85 che si inserisce nel solco di altre proposte emendative del suo gruppo, volte a migliorare le norme in materia di mediazione. Precisa in particolare che l'emendamento Lucaselli 1.85 intende modificare il testo di legge, al fine di prevedere che nei casi di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, sia individuata in capo all'opponente la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nel rispetto della sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Ritiene che si tratti di un intervento di buon senso, finalizzato a rendere più efficace la tutela dei diritti del creditore, senza pregiudicare quelli dell'opponente, e a introdurre principi di economia processuale.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.85.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative del collega Colletti.

Franco VAZIO, *presidente*, nel prendere atto della richiesta, fa presente che ha consentito eccezionalmente la sostituzione del deputato Colletti con il deputato Forciniti benché pervenuta dopo l'inizio delle votazioni.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.104 che è volto, nell'ambito degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie di cui

al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, ad eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano le condizioni per un accordo stragiudiziale.

La Commissione respinge l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.104.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.103, che analogamente ad altre proposte emendative di Fratelli d'Italia è volto a migliorare le disposizioni relative alla risoluzione alternativa delle controversie. Fa presente in particolare che tale emendamento è finalizzato a prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, attribuendo la scelta alla parte attrice. Precisa che tale intervento normativo è volto a non pregiudicare la parte attrice, senza contestualmente appesantire il procedimento. Rileva come, in linea generale, la riforma proposta dal Governo ponga a carico delle parti preclusioni e limitazioni nell'esercizio dell'azione, sacrificando non poco il diritto della parte attrice, mentre ciò non avviene nei confronti dei giudici che non sono in alcun modo penalizzati nel caso in cui emettano la sentenza senza rispettare i termini previsti. Pertanto fa presente che l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.103 è volto a limitare i danni, restituendo alla parte attrice ciò che le viene tolto in via generale dal provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.103.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.108 volto a stabilire che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense. Ritiene infatti non condivisibile la scelta del Governo che stabilisce che possono svolgere la funzione di mediatori anche coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche a patto che svolgano idonei corsi di

formazione. Evidenzia infatti come, in considerazione del peso significativo che viene attribuito alla mediazione nel nuovo processo civile, non si possa prescindere da una adeguata qualificazione dei mediatori. In conclusione sottolinea che l'emendamento a sua prima firma 1.108 è volto a garantire la qualità della mediazione e la semplificazione dei procedimenti, a vantaggio di tutti.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.108.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) fa presente che l'emendamento Colletti 1.8 è volto a sopprimere la disposizione contenuta alla lettera *o*) del comma 4, la quale prevede tra l'altro che, ai fini della valorizzazione della carriera, siano premiati i magistrati che hanno fatto maggiormente ricorso alla mediazione. Ritiene infatti che tale previsione vada ingiustamente a discapito dei magistrati che hanno emesso un maggior numero di sentenze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.8, 1.10 e 1.9.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ferri 1.69 è stato ritirato dal suo presentatore.

Ciro MASCHIO (FDI), in considerazione dell'orario, e degli altri argomenti all'ordine del giorno della Commissione Giustizia nonché della ripresa dei lavori dell'Assemblea prevista per le ore 16, chiede come si intenda procedere per il prosieguo dell'esame del disegno di legge in oggetto.

Franco VAZIO (PD) fa presente che per le ore 15 è fissato lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite II e XII e che secondo l'attuale convocazione prima di tale seduta è prevista la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Giustizia. Ritenendo non opportuno che l'Ufficio di Presidenza si svolga in assenza del presidente Perantoni, il quale potrà

fornire risposte coerenti alle eventuali richieste dei gruppi, fa presente che, in assenza di obiezioni, l'esame del disegno di legge potrebbe proseguire fino alle ore 15, rinviando il suo prosieguo alla giornata di domani. Precisa inoltre che sarà il presidente Perantoni a fissare una nuova convocazione dell'Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia.

Ciro MASCHIO (FDI) ringrazia il presidente Vazio per le precisazioni. Precisa che sarà il collega Vinci ad intervenire sull'emendamento Varchi 1.97.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.97 che tenta di riportare a un ambito di coerenza le scelte del Governo. Ritiene infatti che l'introduzione della disposizione che estende la negoziazione assistita anche ai procedimenti in materia di lavoro sia priva di effetto, se non si prevede contestualmente anche la sua obbligatorietà. Evidenzia inoltre l'opportunità di ricondurre a un contesto unico gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che allo stato sono articolati in diverse tipologie e distinti per materia. Ritiene che, qualora si intenda fare una scelta forte in materia di ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, allora sia necessario stabilirne l'obbligatorietà. Precisa a tale proposito come già oggi, con le norme attuali, in caso di rinuncia alla mediazione o alla negoziazione assistita il legale sia tenuto ad inserire nell'atto la motivazione di tale scelta.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.97.

Franco VAZIO (PD) constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raduzzi 1.70; s'intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Maschio 1.106 volto a sopprimere le disposizioni del disegno di legge in materia di istruzione probatoria extragiudiziale, ritenendo che esse non abbiano alcuna funzione di semplificazione ma che al contra-

rio complichino il quadro, comportando il rischio di incrementare duplicazioni e controversie. Rileva quindi l'esigenza che sia ben chiara la distinzione tra negoziazione assistita e istruzione probatoria extragiudiziale.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.106.

Franco VAZIO, *presidente*, essendo le ore 15, e dovendo svolgersi la seduta delle

Commissioni riunite II e XII, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.05 alle 21.20.



### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Mario Del Pero, professore ordinario di storia internazionale presso <i>SciencesPo</i> di Parigi, e di Roberto Menotti, vicedirettore di <i>Aspenia</i> e direttore di <i>Aspenia online</i> , nell'ambito dell'esame della Comunicazione Congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio « Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale » (JOIN(2020)22) .....	33
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di Mario Del Pero, professore ordinario di storia internazionale presso *SciencesPo* di Parigi, e di Roberto Menotti, vicedi-**

**rettore di *Aspenia* e direttore di *Aspenia online*, nell'ambito dell'esame della Comunicazione Congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio « Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale » (JOIN(2020)22).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.30.

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.15 alle 14.40.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i> .....	35
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)</i> .....	37

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Atto n. 320 (Rilievi alla IX Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo contenuti nella relazione tecnica depositata nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1813, approvato dal Senato, recante Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo;

premesso che:

il presente provvedimento, come risulta dall'articolo 1, comma 1, introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai

sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse;

il provvedimento in oggetto era già stato approvato da entrambi i rami del Parlamento nella scorsa legislatura in un testo sostanzialmente identico a quello attuale ed era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in ragione di "evidenti profili di illegittimità costituzionale" attinenti agli aspetti penali e sanzionatori;

nella scorsa legislatura, le Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati non avevano rilevato profili problematici in ordine agli aspetti finanziari del provvedimento e avevano pertanto espresso sullo stesso, su conforme avviso del Governo, rispettivamente, un parere non ostativo – nella seduta del 14 aprile 2016 – e un parere favorevole – nella seduta del 5 aprile 2017;

in particolare, per quanto riguarda la Commissione bilancio della Camera, nel corso dell'esame del provvedimento era emerso, su conforme avviso del Governo, che gli organismi di vigilanza incaricati di verificare il rispetto dei divieti imposti dal presente provvedimento – la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) – individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti di finanza pubblica, sicché le eventuali ulteriori attività di vigilanza a carico degli organismi medesimi non erano suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica;

anche nel corso della presente legislatura sul provvedimento in oggetto la

Commissione bilancio del Senato, su conforme avviso del Governo, ha espresso un parere non ostativo nella seduta del 29 aprile 2019;

la Commissione bilancio della Camera, invece, nel corso dell'esame del provvedimento, prudenzialmente, anche al fine di escludere eventuali oneri a carico degli altri soggetti non meglio specificati dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato dei citati intermediari abilitati, ha richiesto al Governo, in data 3 novembre 2020, la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

considerato che:

in data 9 novembre 2021, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato;

in tale relazione tecnica, pur facendosi riferimento a oneri non quantificati a carico di COVIP e IVASS, non si fa alcun cenno alla presenza di eventuali organismi di vigilanza rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione cui possano essere imputate le attività di controllo derivanti dal presente provvedimento, ma si rilevano alcune "incertezze interpretative" circa il ruolo del dipartimento del Tesoro che potrebbe essere coinvolto in alcune funzioni di supervisione nonostante esso "non eserciti funzioni di vigilanza su soggetti coinvolti nell'attività in questione";

sempre nella citata relazione si evidenziano altresì ulteriori profili problematici, peraltro già evidenziati dal Governo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze nella seduta del 4 novembre 2021, che appaiono tuttavia riferibili al merito delle disposizioni e non anche alle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle stesse, posto che le autorità di vigilanza indicate nel provvedimento medesimo, come detto, non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

ritenuto che:

il provvedimento non rechi nuovi o maggiori oneri a carico del dipartimento del Tesoro, giacché lo stesso, non esercitando funzioni di vigilanza sui soggetti coinvolti nelle attività in questione – come emerge peraltro dalla stessa relazione tecnica – non dovrebbe essere chiamato a svolgere i compiti previsti dall'articolo 3 specificamente imputati agli organismi di vigilanza;

il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, come peraltro già evidenziato nel corso della precedente legislatura, posto che gli organismi di vigilanza indicati nel provvedimento non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione;

andrebbe valutata l'opportunità, al fine di superare alcuni profili problematici del provvedimento, di inserire nel testo le modificazioni indicate nella citata relazione tecnica e già comunicate dal Governo medesimo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze nella seduta del 4 novembre 2021;

rilevato infine che la relazione tecnica non ha evidenziato amministrazioni vigilanti ulteriori rispetto a quelle indicate dal provvedimento all'articolo 2, comma 1, lettera f);

nel presupposto che il provvedimento non determini, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), attività a carico di autorità di vigilanza rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di introdurre nel testo del provvedimento le modificazioni indicate nella relazione tecnica tra-

smessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in data 9 novembre 2021, e già comunicate dal Governo medesimo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze nella seduta del 4 novembre 2021 ».

La viceministra Laura CASTELLI, nel ribadire che il Governo ritiene che il provvedimento incontrerà difficoltà nella fase di attuazione, riconosce comunque la necessità di portarne a conclusione l'iter, protrattosi nel corso degli ultimi dodici anni, e, per tali ragioni, si rimette alla Commissione sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

##### **C. 2561-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che molte delle modifiche introdotte nel testo dalla Commissione di merito necessitano di un approfondimento istruttorio, potendo determinare effetti finanziari non trascurabili, ritiene necessario procedere alla predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, concorda con le considerazioni della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la trasmissione, entro quindici giorni, della relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 15.15.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

### **La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.**

**Atto n. 320.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che i tempi di pagamento degli indennizzi riconosciuti sono strettamente correlati alla tempistica di entrata in vigore del presente provvedimento, poiché se la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e quindi l'entrata in vigore avvenisse entro il 5 dicembre 2021, si potrebbe procedere all'impegno finanziario ed al trasferimento verso ENAC delle risorse stanziato. Se, invece, l'entrata in vigore del provvedimento avvenisse oltre il 5 dicembre 2021 ma comunque entro il 31 dicembre 2021, si

potrebbe procedere al solo impegno delle risorse stanziato, con conseguente conservazione dei fondi come residui di lettera c) (residui non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento). Se, infine, esso non entrasse in vigore entro il 31 dicembre 2021, sarebbe necessario, entro tale data, un provvedimento di conservazione delle risorse come residui di lettera f) (residui di stanziamento, corrispondenti a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno).

Fa presente, altresì, che il testo del presente schema di decreto è stato predisposto proprio per garantire alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'ENAC di poter evadere le domande di ammissione al contributo e la corresponsione del medesimo, senza compromettere l'ordinaria attività degli uffici chiamati a svolgere i predetti compiti.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (Atto n. 320);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i tempi di pagamento degli indennizzi riconosciuti sono strettamente correlati alla tempistica di entrata in vigore del presente provvedimento, poiché se la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e quindi l'entrata in vigore avvenisse entro il 5 dicembre 2021, si potrebbe procedere all'impegno finanziario ed al trasferimento verso ENAC delle risorse stanziato;

se, invece, l'entrata in vigore del provvedimento avvenisse oltre il 5 dicembre 2021 ma comunque entro il 31 dicembre 2021, si potrebbe procedere al solo impegno delle risorse stanziato, con conseguente conservazione dei fondi come residui di lettera *c*) (residui non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento);

se, infine, esso non entrasse in vigore entro il 31 dicembre 2021, sarebbe necessario, entro tale data, un provvedimento di conservazione delle risorse come residui di lettera *f*) (residui di stanziamento, corrispondenti a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno);

il testo del presente schema di decreto è stato predisposto proprio per garantire alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'ENAC di poter evadere le do-

mande di ammissione al contributo e la corresponsione del medesimo, senza compromettere l'ordinaria attività degli uffici chiamati a svolgere i predetti compiti,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	40
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	45
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
5-07032 Centemero: Proroga del credito d'imposta IPO ( <i>Initial public offering</i> ) .....	43
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	46
5-07033 Martinciglio: Criticità relative alle procedure di indennizzo dei FIR .....	43
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-07034 Angiola: Impiego di agenti della Guardia di finanza presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato .....	43
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
5-07035 Fragomeli: Contributo a fondo perduto per i titolari di reddito agrario e per coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione, danneggiati dalla pandemia .....	44
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
5-07036 Martino: Rimborsi delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010 e 2011 .....	44
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51
5-07031 Ungaro: Imposta municipale applicabile alle unità immobiliari possedute dai residenti all'estero .....	44
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di**

**risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)



La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele TOPO (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3289 recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, già approvato dal Senato lo scorso mese di settembre.

Il provvedimento presenta un duplice contenuto: da una parte (articolo 1, commi da 1 a 26) delega il Governo alla riforma del processo civile – delega da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – e detta al riguardo specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra (articolo 1, commi da 27 a 37) modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. I commi da 38 a 44 dell'articolo 1 recano infine disposizioni finanziarie.

Quanto ai principi e criteri direttivi per la riforma del processo civile, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 4, interviene innanzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli. In particolare si prevede di adottare un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione, aumentare gli incentivi fiscali, estendere a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, estendere l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorire la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinare le attività di istruzione stragiudiziale e potenziare la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

In proposito, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, si sofferma su quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), in merito ai principi e criteri direttivi relativi alle misure delle quali si prevede l'introduzione al fine di incentivare un maggior ricorso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In particolare, il Governo è delegato a:

aumentare la soglia di esenzione dall'imposta di registro nei procedimenti di mediazione;

Ricorda che attualmente l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, stabilisce che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Al riguardo segnala che la norma di delega non reca alcuna indicazione sulla nuova soglia per l'esenzione. Evidenzia peraltro che la relazione tecnica di accompagnamento al maxiemendamento del Governo al Senato chiarisce che la quantificazione dell'onere è basata sull'innalzamento della predetta soglia a 100.000 euro;

semplificare la procedura per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione. Ricorda che attualmente tale credito di imposta, disciplinato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, è riconosciuto per un importo massimo di 500 euro. Con riferimento alla procedura per la sua determinazione ricorda che il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate conseguenti al riconoscimento del credito d'imposta, a valere su quota parte del Fondo unico giustizia. Tali risorse sono versate ad apposita contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto del Ministro della giustizia è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse stanziare e nei limiti delle stesse. Successi-

vamente il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati;

riconoscere un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella mediazione, nei limiti dei parametri forensi;

riconoscere un credito di imposta commisurato al valore del contributo unificato di iscrizione a ruolo versato dalle parti nel giudizio, quando quest'ultimo sia estinto a seguito di proficuo ricorso alla mediazione;

estendere il gratuito patrocinio alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

riconoscere un credito di imposta a favore degli organismi di mediazione, commisurato alla parte non esigibile dell'indennità che avrebbe dovuto corrispondere colui che è stato ammesso al gratuito patrocinio;

riformare le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione.

Infine, si delega il Governo a monitorare i limiti della spesa previsti dal successivo comma 39 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 4, al fine di prevedere – al verificarsi di scostamenti da detti limiti di spesa – l'incremento del contributo unificato di iscrizione a ruolo a copertura delle ulteriori spese emerse in sede di monitoraggio

Segnala quindi che l'articolo 1, comma 39, del disegno di legge in esame autorizzata una spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), e provvede alla sua copertura.

In particolare il comma 39 prevede la seguente copertura:

quanto a 4,4 milioni di euro per il 2022 e a 15 milioni di euro annui a decor-

rere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia – FISPE, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Concludendo, per un'analisi dettagliata delle altre disposizioni del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*), che recepisce un'indicazione avanzata dal gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre

che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**5-07032 Centemero: Proroga del credito d'imposta IPO (Initial public offering).**

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi in particolare sui positivi effetti che il credito di imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese ha avuto negli anni passati in termini di ampliamento del relativo mercato e di diffusione di corretti comportamenti all'interno delle imprese oggetto di quotazione.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega) si dichiara soddisfatto di aver appreso dell'orientamento positivo del Governo rispetto a un'eventuale proroga del credito di imposta, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse per la copertura. In proposito segnala che l'onere della proroga sarebbe di circa 60 milioni di euro per un periodo un triennio ed evidenzia come il moltiplicatore di questo intervento sia superiore rispetto ad altre tipologie di investimento.

**5-07033 Martinciglio: Criticità relative alle procedure di indennizzo dei FIR.**

Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S), ringraziando il sottosegretario, osserva come i dati for-

niti nella risposta corrispondano a quelli citati nell'interrogazione, a conferma della oggettiva esistenza di profili di criticità. Auspica che al termine del periodo di emergenza legato alla pandemia le procedure per la corresponsione dei ristori ai risparmiatori che hanno subito un ingiusto pregiudizio da parte delle banche – intervento fortemente voluto dal primo Governo Conte – possano ricevere un'accelerazione.

**5-07034 Angiola: Impiego di agenti della Guardia di finanza presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.**

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come dall'attuazione della norma, prevista dall'ultima legge di bilancio, siano conseguiti effetti paradossali, che probabilmente non erano stati previsti all'epoca, relativamente alle funzioni affidate al corpo della Guardia di Finanza ed ai conseguenti oneri.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) si dichiara non soddisfatto della risposta, soprattutto per quanto riguarda l'asserita assenza di oneri della misura. Segnala infatti che i sindacati hanno quantificato un costo di 18 milioni di euro, dovuto alla maggiore retribuzione spettante ai componenti della Guardia di finanza rispetto al personale di vigilanza, ai costi aggiuntivi connessi alla necessità di fornire un alloggio di servizio al personale militare e agli oneri in termini di ammortizzatori sociali, conseguenti all'interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese di vigilanza.

Invita pertanto l'Esecutivo a rivedere le modalità applicative della disposizione, evidenziando come questa potrebbe essere attuata anche con la sostituzione di un numero di unità di personale molto inferiore alla cifra massima di 200 prevista dalla legge, evitando in tal modo di impiegare personale altamente qualificato per funzioni di mera vigilanza.

**5-07035 Fragomeli: Contributo a fondo perduto per i titolari di reddito agrario e per coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione, danneggiati dalla pandemia.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'importanza di emanare rapidamente il decreto attuativo per consentire la concessione dei contributi a fondo perduto entro la fine del corrente anno, evitando che le risorse stanziare vadano in economia.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), ringraziando, auspica che non appena verrà acquisita l'approvazione della Commissione europea il decreto attuativo possa essere emanato e gli aventi diritto possano accedere entro la fine del 2020 al contributo loro spettante.

**5-07036 Martino: Rimborsi delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010 e 2011.**

Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudia PORCHIETTO (FI), pur riconoscendo l'ineccepibilità, dal punto di vista formale, delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ribadisce le difficoltà e i costi legali della complessa procedura prevista per il rimborso delle addizionali in titolo. Invita quindi il Governo ad adoperarsi per trovare una soluzione più

semplice, anche a livello finanziario, che consenta ai consumatori di ottenere i rimborsi spettanti, senza pregiudicare eccessivamente la posizione dei fornitori, che operano in un mercato – quello dell'energia elettrica – molto delicato in questo momento.

**5-07031 Ungaro: Imposta municipale applicabile alle unità immobiliari possedute dai residenti all'estero.**

Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Massimo UNGARO (IV), ringraziando, richiama l'attenzione su un tema di particolare rilievo, che riguarda numerosi pensionati iscritti all'AIRE, che vivono in affitto all'estero e il cui unico immobile di proprietà si trova in Italia. Una insufficiente attuazione della nuova misura, potrebbe – a causa del permanere di una eccessiva imposizione fiscale – indurre i proprietari alla vendita degli immobili, assai spesso ereditati, pregiudicando lo sviluppo del cosiddetto turismo di ritorno. Osserva che questa forma di turismo, oltre a contribuire all'economia di molti piccoli comuni italiani, evita la dismissione degli immobili in Italia, con negativi effetti anche rispetto allo spopolamento dei piccoli centri. Invita pertanto a monitorare l'attuazione di questa misura, anche nell'ottica di una sua progressiva estensione ad altre categorie di italiani all'estero.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (C. 3289 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3289, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

rilevato che l'articolo 1, comma 4, lettera *a*), inserisce, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega recante modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita, il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;

osservato che alcuni degli incentivi fiscali menzionati dal citato articolo 1, comma 4, lettera *a*), sono riferiti esclusivamente alla mediazione e non anche alla negoziazione assistita;

osservato inoltre che l'articolo 1, comma 15, nel delegare il Governo a modificare la disciplina dell'arbitrato, non prevede, tra i relativi principi e criteri direttivi, il riconoscimento di alcuna agevolazione fiscale;

ritenuto pertanto opportuno – anche al fine di incentivare il ricorso a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – che la Commissione di merito valuti la possibilità di prevedere incentivi fiscali anche per la negoziazione assistita e l'arbitrato;

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 4, lettera *a*), prevede un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure di cui alla medesima lettera *a*), che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda un aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

sottolineata in proposito l'opportunità di evitare un aumento di tale contributo, che rischia di gravare anche sui soggetti più deboli,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), l'opportunità di prevedere, per il caso di scostamenti rispetto al limite di spesa destinato alle misure previste dalla medesima lettera *a*), modalità di copertura alternative all'aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

## ALLEGATO 2

**5-07032 Centemero: Proroga del credito d'imposta IPO (*Initial public offering*).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alla disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – introdotto con la legge di bilancio 2018 e successivamente prorogato con la legge n. 178 del 2020 – ed evidenziano gli effetti positivi derivati dall'introduzione di tale misura.

Con riferimento a detta agevolazione gli Onorevoli chiedono di sapere se non si ritenga opportuno rendere strutturale il credito d'imposta IPO e, nelle more, di prorogarne l'efficacia di un ulteriore anno, ovvero se non sia confermata la volontà di portare a conclusione, con la fine dell'anno in corso, un tale importante strumento di capitalizzazione delle imprese.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di

negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il riconoscimento di un credito d'imposta, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 per la predetta finalità.

L'incentivo è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la cui vigenza è stata prorogata sino al 2023.

La misura è stata comunicata alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico (SA.51064), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 205 del 2017, che rinvia al predetto Dicastero quanto agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Tanto premesso, ove si intendesse introdurre un'iniziativa normativa volta a rendere strutturale l'agevolazione in questione o a prorogarla per un ulteriore anno, occorrerebbe reperire idonea copertura finanziaria.

## ALLEGATO 3

**5-07033 Martinciglio: Criticità relative alle procedure di indennizzo dei FIR.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Commissione tecnica del FIR, come noto, è stata istituita dal legislatore con specifiche prerogative di autonomia ed indipendenza di azione, valutazione e deliberazione dei suoi componenti – anche in conseguenza degli obblighi derivanti dalla normativa europea – per provvedere all'esame delle fattispecie di violazione della normativa in materia bancaria e finanziaria e la determinazione della misura dell'indennizzo dovuto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze mantiene una costante interlocuzione con detta Commissione per monitorare l'andamento dell'attività e per supportarne le funzioni.

In relazione ai tempi delle procedure, occorre tenere presente preliminarmente la proroga del termine di presentazione delle istanze di indennizzo, termine differito dalla previsione legislativa iniziale del 16 febbraio 2020 fino alla data del 16 giugno 2020. Solo dopo questa data si è potuto iniziare l'esame delle domande, con le eventuali integrazioni e modifiche apportate *medio tempore* dagli istanti.

Il notevole numero delle istanze pervenute, oltre al rispetto delle vigenti misure di sicurezza richieste dalla particolare emergenza sanitaria per il personale addetto ai lavori, costituiscono ulteriori fattori necessariamente incidenti sulla tempistica. Non va infine trascurato che un significativo numero di risparmiatori ha fruito di ulte-

riori termini istruttori accordati per integrazioni documentali e che l'attività istruttoria del FIR è interconnessa con funzioni istruttorie e produzioni documentali assegnate anche alle banche, al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e all'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, va rilevato che, nel corso dell'ultimo semestre, l'attività della Commissione ha comunque prodotto una sensibile accelerazione nella definizione delle pratiche e nella conseguente erogazione degli indennizzi agli aventi diritto. Si evidenzia a tale proposito che da un riscontro effettuato alla data del 16 aprile del corrente anno erano state approvate 40.800 istanze ed erogati quasi 140 milioni di euro mentre al 31 ottobre 2021 la Commissione tecnica ha definito n. 111.836 istanze, per un importo complessivamente riconosciuto pari a circa euro 674 milioni di euro.

È in corso, altresì, l'attività prodromica all'esame delle istanze pertinenti alla procedura ordinaria di accertamento delle violazioni, la quale presenta indubbe complessità che esigono specifiche valutazioni rispetto alla procedura forfettaria.

Si rappresenta, infine, che, nell'ambito del continuo monitoraggio dell'andamento dell'attività della Commissione tecnica, sono in corso interlocuzioni per verificare le criticità ed individuare eventuali soluzioni per assicurare il completamento della procedura nel più breve tempo possibile.

## ALLEGATO 4

**5-07034 Angiola: Impiego di agenti della Guardia di finanza presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 che hanno previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo della guardia di finanza per lo svolgimento di servizi di sorveglianza e tutela presso l'istituto poligrafico e Zecca dello Stato, chiede di conoscere quali siano le motivazioni che hanno determinato tale soluzione che, a parere dell'interrogante, determinerebbe maggiori oneri per la fiscalità generale al contempo distraendo parte delle risorse del Corpo istituzionalmente assegnate a compiti di prevenzione e contrasto dei reati.

Al riguardo, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.

La collaborazione tra la Guardia di finanza e l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è stata da ultimo « codificata » – come ricordato dall'Interrogante – dall'articolo 1, commi 1001 e 1002, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »), in relazione allo svolgimento da parte del Corpo dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, prodotti dall'istituto per conto dello Stato, e per l'espletamento dei correlati servizi di scorta. A tal fine si prevede l'impiego di una specifica aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità, dispiegate presso le varie sedi produttive dell'IPZS e operante anche con modalità « dinamiche » (con riferimento alle attività di scorta afferenti alla movimentazione dei beni prodotti dall'Istituto).

Il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo effettivamente

impiegato nella menzionata aliquota nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi sono posti a carico dell'IPZS.

Il successivo comma 1003 del citato articolo 1, inoltre, ha disposto la stipula di un'apposita convenzione tra l'IPZS e la Guardia di finanza, volta a definire il numero di unità di personale da impiegare nel suddetto limite nonché le modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei correlati oneri, « anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

La disciplina in rassegna risulta concepita nell'ottica di rafforzare il dispositivo di vigilanza posto a supporto e salvaguardia delle attività dell'IPZS, le quali rivestono un'importanza strategica per la tutela di interessi primari del Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, conati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d'identità elettroniche, ricettari medici, etc.), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. Detta esigenza ancora più rilevante anche a seguito della certificazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea allo stabilimento di Foggia dell'IPZS ai fini della produzione di carta filigranata per la realizzazione di banconote per conto della Banca d'Italia.

Con riferimento a tali profili, è opportuno evidenziare che l'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel riordinare gli ambiti di specialità delle Forze



di polizia, ha affidato alla Guardia di finanza, tra l'altro, il comparto della « sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento ». In attuazione di tale previsione, il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 15 agosto 2017, ha emanato la « Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi », attribuendo al Corpo, tra l'altro, coerentemente con la propria funzione di polizia economico-finanziaria, una competenza preminente nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionale, europei ed esteri, nonché nelle movimentazioni finanziarie e di capitali.

Al fine di dare piena attuazione alle previsioni della normativa in rassegna, in data 21 settembre 2021 è stata infine formalizzata una apposita convenzione tra la Guardia di finanza e l'IPZS, con cui sono state definite le modalità di esecuzione delle suddette attività di collaborazione nonché di instaurazione di ulteriori sinergie di carattere operativo, connesse in particolare

ai flussi di dati e informazioni trattati dall'istituto nonché volte ad acquisire know-how, prodotti e soluzioni integrati di sicurezza e anticontraffazione, di interesse ai fini dei compiti istituzionali del Corpo.

In tale quadro, la sinergia operativa tra IPZS e Guardia di finanza appare del tutto connaturata alle rispettive funzioni e missioni istituzionali. La stessa, peraltro, è ben preesistente alle citate previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2021 e si basa su un modello collaborativo consolidato e collaudato, nell'ambito del quale il Corpo già forniva supporto all'istituto ai fini della sorveglianza e della tutela sulla relativa attività produttiva/realizzativa, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003, adottato in attuazione dell'articolo 8 del d.P.R. 24 luglio 1967. n. 806.

Il menzionato intervento, infine, non solo non ha determinato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma ha anche previsto forme di riequilibrio e ristoro delle spese sostenute dall'istituzione per l'espletamento dell'attività *de qua*.

## ALLEGATO 5

**5-07035 Fragomeli: Contributo a fondo perduto per i titolari di reddito agrario e per coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione, danneggiati dalla pandemia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni *bis*) che hanno previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative e commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto al precedente anno d'imposta 2019, in favore dei soggetti titolari di reddito agrario o che svolgano attività d'impresa, arte o professione, con partita IVA attiva e con ricavi o compensi inferiori ai 10 milioni di euro.

Le disposizioni sopra citate demandano ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima di peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo. A tale proposito, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano i tempi di emanazione del decreto medesimo e, conseguentemente, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà termini e modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova evidenziare che l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 73 del 2021 è

subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea.

A tal proposito il Dipartimento delle Finanze riferisce che la menzionata misura è stata notificata e registrata dalla Commissione europea in data 28 settembre 2021 (Caso SA. 100155).

Da tale data il Dipartimento ha costantemente monitorato l'iter autorizzativo dell'agevolazione in questione, procedendo a ripetuti contatti con i competenti Servizi unionali i quali, in tale contesto, avevano a suo tempo rappresentato la possibilità che si pervenisse a una decisione entro lo scorso mese di ottobre.

In data 27 ottobre 2021, i predetti Servizi hanno comunicato che la decisione concernente il contributo di cui trattasi (nonché del contributo a fondo perduto per le *start-up ex* articolo 1-ter del decreto-legge 41/2021) è in consultazione interservizi e che la stessa dovrebbe essere adottata entro il 10 novembre p.v. Tale informazione è stata da ultimo confermata dalla stessa Commissione in data 3 novembre 2021.

Il Dipartimento rappresenta che sono attualmente in corso contatti con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea per ricevere notizia della tempestiva finalizzazione dell'iter autorizzativo della misura.

## ALLEGATO 6

**5-07036 Martino: Rimborsi delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010 e 2011.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle procedure necessarie per richiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010-2011 ed abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in quanto contrastanti con il diritto comunitario.

In proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che il rimborso non possa essere richiesto dal cliente direttamente allo Stato – estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'erario ed il fornitore stesso – bensì agendo in giudizio contro il fornitore che, a sua volta, potrà presentare istanza di rimborso alla Stato solo una volta che sia passata in giudicato la sentenza che riconosce la ripetizione d'indebito. Questo meccanismo, tuttavia, costringerebbe i fornitori a dover anticipare ingenti somme di denaro, che lo Stato ha già incassato, con pesanti ripercussioni sulla solidità economica delle stesse società fornitrici.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative anche di carattere normativo si intendano adottare, « per evitare che pochi fornitori debbano anticipare la restituzione dell'intero gettito delle addizionali 2010-2011 alla potenziale moltitudine di utenti, accollandosi un onere [che] spetterebbe allo Stato ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che, fino alla loro definitiva soppressione, avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2012, le addizionali sull'energia elettrica, originariamente istituite dall'articolo 6 del decreto-legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, erano applicate ai consumi di energia elettrica unitamente, dapprima, all'imposta erariale di consumo

e, successivamente, all'accisa sull'energia elettrica.

Le addizionali erano versate direttamente ai comuni, relativamente alle forniture di energia elettrica per le utenze domestiche, e alle Province per le utenze diverse da quelle domestiche. All'Erario erano corrisposte esclusivamente quelle relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo di energia elettrica, prodotta e acquistata per uso proprio, eccezion fatta per le forniture nella regione Valle d'Aosta e nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali le addizionali erano versate rispettivamente alla regione nonché ai comuni e alle province.

Con i decreti legislativi concernenti rispettivamente il federalismo municipale e provinciale, emanati in attuazione della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, venne disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione delle addizionali comunale e provinciale nelle sole regioni a statuto ordinario, che fu seguita, a decorrere dal 1° aprile 2012, dall'abolizione anche nelle regioni a statuto speciale (per effetto della abrogazione della norma che le istituiva) e ciò allo scopo di assicurare il rispetto del principio di derivazione comunitaria « un'unica aliquota per medesimo impiego », che risultava essere minato dal mantenimento delle addizionali in queste ultime regioni.

Sul presupposto, infondato, che le addizionali sull'energia elettrica fossero incompatibili con la normativa unionale in materia di accisa, alcuni consumatori avanzarono istanze per il rimborso del tributo e, a fronte dei provvedimenti di diniego emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adirono il giudice

tributario sin dal 2012 dando corso ad una serie di giudizi.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (*ex multis* la sentenza n. 27099.19 menzionata impropriamente nell'interrogazione) che il consumatore finale di energia elettrica non è legittimato ad avanzare richiesta di rimborso dell'addizionale, in quanto, come è per l'accisa – la cui disciplina si estende all'addizionale in virtù dell'articolo 60 del TUA –, è estraneo al rapporto tributario, che intercorre tra l'Amministrazione finanziaria (o l'ente percettore) e il soggetto venditore, che fornisce l'energia elettrica ai consumatori e riveste la qualifica di soggetto obbligato.

L'utente consumatore può esclusivamente esercitare nei confronti del fornitore l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al tributo che non gli sarebbe dovuta essere addebitata nell'ambito del rapporto di natura privatistica intercorrente tra i due soggetti, dimostrando in sede giudiziaria la fondatezza della propria pretesa unitamente all'ammontare del credito vantato.

All'esito di tale giudizio, il soggetto obbligato, condannato alla restituzione al consumatore delle somme addebitate a titolo di rivalsa, è legittimato ad avanzare, sulla base dell'articolo 14, comma 4, del testo unico delle accise, istanza di rimborso nei confronti dell'ente beneficiario dell'addizionale (come detto lo Stato, o la provincia o il comune).

Come messo in rilievo dalla Corte stessa, il sistema descritto nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie un'imposta può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i

principi di neutralità e di effettività, consentendo all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.

Ciò posto, oltre a richiamare la separazione dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e venditore (in relazione al pagamento dell'imposta) e tra cedente e cessionario (per quanto riguarda la rivalsa), occorre sottolineare che l'accertamento in giudizio del caso concreto risulta ineludibile per il fatto che deve essere accertato, *in primis*, se il rimborso vantato dal consumatore finale sia effettivamente dovuto; ciò verificando l'effettivo pagamento delle bollette e della corretta esposizione in esse del tributo in questione.

Tanto premesso, si precisa, infine, che il riferimento all'ordinanza del Tribunale di Torino, resa in data 20 aprile 2021, non pare avallare la tesi espressa dagli Onorevoli interroganti nel *question-time* in parola in quanto, nella stessa ordinanza, i giudici sembrano affermare che, basandosi sul solo diritto nazionale, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sarebbe comunque legittima, così come sarebbe parimenti legittimo l'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore sull'utente finale. In tal senso, sempre sulla base di quanto previsto dal diritto nazionale, il fornitore non sarebbe tenuto a restituire all'utente finale la soppressa imposta addizionale: l'obbligo alla restituzione del tributo in questione sarebbe fondato, infatti, unicamente sulla disapplicazione di una disciplina nazionale per preteso contrasto con una direttiva dell'Unione europea. Tale disapplicazione, tuttavia, non sarebbe consentita al giudice in una controversia tra privati.

## ALLEGATO 7

**5-07031 Ungaro: Imposta municipale applicabile alle unità immobiliari possedute dai residenti all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'agevolazione introdotta dal comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che ha previsto, una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE, a partire dall'anno 2021 in relazione ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

A tal proposito, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere, in particolare, quale sia il numero delle persone che hanno avuto accesso all'agevolazione e quali siano le risorse utilizzate da parte dei comuni interessati del Fondo istituito dal successivo comma 49 quale parziale forma di ristoro per i comuni che vedono ridotte le proprie entrate a seguito dell'applicazione della misura sopra citata.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

In attuazione del cennato articolo 1 comma 49 della legge n. 178 del 2020 è stato emanato il decreto ministeriale 24 giugno 2021, con il quale è stato disposto il riparto in favore dei comuni del Fondo in questione.

L'articolo 1 del decreto stabilisce che le somme stanziare sono parzialmente ripartite per l'ammontare di 8.758.232,84 euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A

e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B « Nota metodologica » mentre la restante parte verrà distribuita con un prossimo provvedimento.

Occorre aggiungere che nella citata nota metodologica è riportato, tra l'altro, che « il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24) » e che « considerata la necessità comunque di procedere al ristoro della quota prevalente della perdita di gettito puntualmente valutabile, si rinvia a un successivo provvedimento, previa acquisizione di ulteriori dati informativi, il riparto della differenza per il corrente anno e la quantificazione dell'importo complessivo da attribuire a regime per gli anni successivi al 2021 ».

Tanto premesso, nel precisare che, attualmente, non si è in possesso dei dati richiesti, occorre rilevare, per completezza, che i soggetti passivi che hanno goduto dell'agevolazione in discorso presentano la dichiarazione IMU, solo facoltativamente in via telematica, entro l'anno successivo a quello in cui si è goduto del beneficio stesso e che la menzionata dichiarazione deve essere presentata esclusivamente al comune competente, ai sensi del comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00740 Casa: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00752</i> ) .....	54
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C.2372 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	56
---	----

ALLEGATO ( <i>Testo base adottato</i> ) .....	59
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
---	----

ERRATA CORRIGE .....	58
----------------------	----

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**7-00740 Casa: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole.**

*(Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00752).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00752 Vietina, che tratta di materia identica a quella della risoluzione in titolo e che sarà pertanto discussa congiuntamente con essa.

Passando quindi a illustrare la sua risoluzione n. 7-00740, richiama le molte difficoltà che presenta la gestione delle istituzioni scolastiche site nelle piccole isole. Evidenzia che, a causa della mancanza o del venir meno dei requisiti di legge, le scuole di queste isole spesso perdono l'autonomia o devono addirittura chiudere: cita, come esempi di situazioni difficili, quelli delle isole di Ustica e di Linosa. Chiarisce che la sua risoluzione è finalizzata ad impegnare il Governo a trovare soluzioni a questi problemi, innanzitutto soluzioni per mitigare i disagi del personale docente e non docente impegnato a far funzionare queste scuole, che, osserva, in alcuni casi non servono solo come scuole ma fungono da presidio istituzionale di legalità nei territori. Ritiene essenziale intervenire per garantire l'effettività del servizio scolastico, in mancanza della quale è di fatto leso il diritto all'istruzione di una parte della popolazione in età scolare.

Simona VIETINA (CI), illustrando la sua risoluzione n. 7-00752, precisa che essa si

orienta nella stessa direzione della risoluzione Casa ma amplia l'intervento chiesto al Governo a comprendere anche le scuole dei comuni di montagna. Reputa necessario introdurre misure incentivanti in favore del personale scolastico pendolare nelle piccole isole e nelle comunità montane nonché adottare iniziative affinché siano mantenuti i plessi scolastici anche in presenza di un numero esiguo di alunni, a tal fine rivedendo i parametri previsti a legislazione vigente per l'attivazione delle classi.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver osservato che il tema dell'autonomia scolastica e quello connesso dell'assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è importante ed era già stato oggetto di dibattito in Commissione in passato, preannuncia la presentazione di una risoluzione sul tema anche da parte del suo gruppo parlamentare. Concorde che si debba affrontare e possibilmente risolvere l'annosa questione della difficoltà di mantenere operative le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole e nelle località montane.

Valentina APREA (FI), condividendo il contenuto e lo spirito delle due risoluzioni, chiede di sottoscriverle entrambe. Aggiunge che, a suo avviso, sarebbe però opportuno chiedere al Governo impegni più stringenti e mirati, ad esempio chiedere espressamente la revisione dei parametri per il mantenimento dell'autonomia scolastica delle istituzioni site in territori svantaggiati. Osserva che tra queste istituzioni andrebbero incluse anche quelle di alcune piccole province, che pur non essendo isolate o montane vivono analoghe difficoltà. Ritiene che una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla commisurazione dei parametri alle realtà e alle esigenze dei territori di appartenenza.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) invita a valutare con attenzione l'ipotesi di una diversificazione dei parametri sulla base dell'ubicazione geografica delle istituzioni scolastiche, perché, a suo avviso, è meglio evitare di ampliare troppo l'am-

bito degli interventi chiesti, se si vuole che siano efficaci e praticabili. Dopo aver ricordato che qualche anno fa fu svolto un dibattito a proposito delle scuole site nelle aree interne del Paese, fa presente che esso produsse anche proposte ambiziose. Una di queste, che non ebbe seguito, era a suo parere meritevole di considerazione: si tratterebbe però di accettare il principio della differenziazione nel trattamento salariale del personale scolastico, per introdurre incentivi che attraggano personale nelle aree meno popolose. Forse una soluzione così non è percorribile, ma ritiene che la Commissione dovrebbe lavorare a una risoluzione che stimoli il Governo in direzione di incentivi al personale, al fine di tradurre l'attenzione politica da tutti condivisa sul problema nella capacità di incidere effettivamente. Conclude invitando a prendere in considerazione, come possibile soluzione, anche la moderna tecnologia, che permette di collegare in aule virtuali ragazzi che frequentano scuole site in più territori.

Vittoria CASA, *presidente*, sottolinea come, in fatto di uso delle tecnologie moderne, le scuole di alcune isole, come Alicudi, siano veramente all'avanguardia.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver ricordato che, sulla questione della scuola di Ustica, il Partito democratico ha presentato un'interrogazione, a dimostrazione del fatto che il problema è ben noto, chiede di sottoscrivere le risoluzioni, ritenendo più semplice, per economia procedurale, sottoscrivere le risoluzioni esistenti più che presentarne una nuova: si augura comunque che si possa lavorare a una risoluzione unitaria nella quale far confluire le sensibilità delle diverse parti politiche, integrandone il contenuto con ulteriori elementi. Il suo gruppo sostiene le risoluzioni e auspica che si possa votarle quanto prima.

Paola FRASSINETTI (FDI) concorda in particolare con l'intervento del deputato Fusacchia e, ricordando che il problema è urgente ed è collegato al tema dello spopolamento dei territori, chiede di sottoscri-

vere le risoluzioni. Raccomanda di rendere concreti e realistici gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver ricordato che, nel parere espresso dalla Commissione sul decreto-legge n. 121 del 2021, era stata inserita un'osservazione per segnalare l'esigenza di stanziamenti statali destinati ad agevolazioni tariffarie per i collegamenti di trasporto a favore dei docenti che prestano servizio in istituti scolastici non solo delle isole minori ma anche dei comuni montani, raccomanda di attenersi a tale indirizzo anche nella risoluzione in discussione. Fa presenti che i problemi dello spopolamento riguardano non solo le isole minori, ma anche i comuni montani e certe aree più interne del Paese. Rivolgendosi al deputato Fusacchia, osserva poi che le classi virtuali non aiutano a creare il senso di comunità, che si forma nei giovani in età scolare e che è essenziale per evitare lo spopolamento di certe aree del territorio.

Simona VIETINA (CI), concordando con il deputato Belotti, rimarca che la sua risoluzione va appunto nella direzione di estendere ai comuni montani l'intervento richiesto al Governo. Ciò premesso, fa presente che una soluzione ai problemi in questione, come a lei suggerito da un alto dirigente del Ministero dell'istruzione, potrebbe essere quella di introdurre in Italia una normativa sul modello del « regolamento agrario » francese. Chiede quindi al rappresentante del Governo di voler fornire alla Commissione una valutazione sulla praticabilità di una soluzione del genere, investendo della questione il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione.

Nicola ACUNZO (MISTO-CD) condivide il contenuto delle risoluzioni e raccomanda una particolare attenzione per le istituzioni scolastiche site nei territori colpiti dal sisma del 2016, tra cui Rieti e Amatrice.

Alessandra CARBONARO (M5S) concorda sull'estensione delle misure da adot-

tare a sostegno anche delle istituzioni scolastiche dei comuni montani. Tuttavia, ritiene necessario delineare con precisione il perimetro delle aree per le quali si vuole l'intervento, evitando di allargarlo troppo, perché c'è il rischio di finire a enunciare principi generali e di non ottenere soluzioni puntuali ed efficaci.

Vittoria CASA, *presidente*, esprime apprezzamento per lo spirito unitario con cui, ancora una volta, la Commissione affronta temi importanti. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.**

**C. 2372 Lupi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte preliminarmente che il provvedimento era iscritto nel programma dei lavori di Assemblea per il mese di dicembre 2021, ma la Conferenza dei presidenti dei gruppi del 27 ottobre scorso ne ha anticipato la discussione fissandone l'inizio a lunedì 29 novembre 2021, il che ha imposto un'accelerazione nei lavori.

Ricorda che il 14 luglio scorso la Commissione ha nominato un comitato ristretto. Nell'ambito del comitato ristretto, il relatore – il deputato Lattanzio, oggi impossibilitato a prendere parte alla seduta – ha predisposto



un nuovo testo del progetto di legge (*vedi allegato*), proponendone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame. Chiarisce che, qualora la Commissione adotti il nuovo testo come testo base, sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti a tale nuovo testo, per le successive fasi dell'esame in sede referente.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver stigmatizzato l'accelerazione imposta dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi all'*iter* del provvedimento, annuncia che si riserva di esprimersi nel dettaglio delle questioni dopo aver esaminato con più attenzione il testo proposto come testo base. Fa presente che tale testo è stato presentato dal relatore in sede di comitato ristretto solo la settimana scorsa e che non c'è stato quindi tempo per il necessario approfondimento. Ad ogni modo, ha l'impressione che il nuovo testo sia molto diverso da quello originario e svuotato di contenuti importanti.

Valentina APREA (FI), come anticipato in sede di comitato ristretto, non è contraria all'adozione del nuovo testo proposto dal relatore come testo base, ma ricorda che la proposta di legge iniziale aveva un obiettivo molto più ambizioso: lo spostamento del baricentro del percorso di istruzione dalle conoscenze alle competenze, e quindi il superamento del sistema didattico attuale, di matrice « fordista », che prevede la promozione o la bocciatura sulla base del possesso o meno di certe conoscenze, senza alcuna attenzione per le competenze dette trasversali. Si dichiara pertanto delusa dal ridimensionamento degli obiettivi. Ritiene che l'articolo 1 del nuovo testo contenga un mero proclama di intenti, che perde forza e sostanza nei successivi articoli, soprattutto, a fronte dello stanziamento di appena 350.000 euro – recato dall'articolo 2, comma 2 – per la formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive. Trova « ridicolo » stanziare così poche risorse, quando solo l'INDIRE, che dovrebbe occuparsi della formazione dei docenti, costa allo Stato molto di più. Meglio sarebbe, a suo avviso, sopprimere il riferimento alla quota di spesa per la formazione dei docenti e destinare le

risorse in questione piuttosto alla sperimentazione, che, peraltro, è già oggi consentita e che il testo in esame vorrebbe affidare solo alle risorse dell'organico dell'autonomia già a disposizione delle scuole.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso di nutrire anche lei perplessità sul testo, specialmente per quanto riguarda la formazione dei docenti su questi temi, che a suo avviso è necessario rendere strutturale, approntando per questo risorse adeguate, e che è necessario estendere anche ai nuovi docenti immessi in ruolo, ricorda che nella fase emendativa ciascuno potrà proporre le modifiche al testo che ritiene opportune.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), considerato che si tratta di un tema importante, ritiene essenziale stare attenti ad evitare di produrre un provvedimento che non sia all'altezza delle aspettative che la materia genera. Condividendo quanto affermato dalla deputata Aprea, ritiene che 350.000 euro per la formazione dei docenti siano pochi. Peraltro, ritiene che forse, piuttosto che quantificare con esattezza lo stanziamento da destinare alla formazione, si potrebbe indicare un massimale, lasciando poi al Ministero dell'istruzione di determinare la quota per questo obiettivo. Ritiene poi importante chiarire meglio che la sperimentazione prelude alla messa a regime ed è funzionale all'individuazione della migliore soluzione per la messa a regime dei sistemi di sviluppo delle competenze non cognitive. Consiglia infine di specificare meglio, all'articolo 1, cosa si intenda per competenze non cognitive, che rischiano altrimenti di essere un concetto non meglio specificato.

Angela COLMELLERE (LEGA) esprime dubbi e perplessità sul testo, ritenendo che lo spostamento di baricentro dal sapere alle competenze non cognitive abbia implicazioni poco chiare, su cui occorrerebbe una meditazione più attenta. Sa che la letteratura scientifica ha molto approfondito il tema, ma personalmente non lo sente suo. Condivide i dubbi espressi da altri sul tema della formazione e sull'esiguità delle risorse.

Valentina APREA (FI) vuole chiarire che l'intento non è far sparire le conoscenze e il sapere; ciò che deve cambiare è la valutazione, che non deve essere riferita soltanto al sapere e alla conoscenza, ma anche al saper fare e alle competenze trasversali. Ciò è essenziale per aiutare i giovani a coltivare le loro diverse forme di intelligenza e a fronteggiare le situazioni che incontreranno nella vita. Solo per questa via si può contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Serve il riconoscimento e la valorizzazione di forme di intelligenza diverse, guardare alla persona che apprende i contenuti, lasciando alle spalle la didattica del secolo scorso, che guarda unicamente alla quantità di nozioni che restano in mente.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) concorda con la deputata Aprea sul fatto che le competenze non cognitive non devono essere messe in contrapposizione con le conoscenze e che i percorsi di insegnamento delle competenze non cognitive possono aiutare i ragazzi in difficoltà. Ciò premesso, condivide il testo in esame, ma ritiene inadeguato lo stanziamento per la formazione dei docenti. A suo avviso, piuttosto che definire uno stanziamento, si dovrebbe far genericamente riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, che sono già destinate alla formazione.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) dichiara che il suo gruppo è favorevole all'adozione del testo proposto come testo base, riservandosi eventualmente di proporre modifiche nella fase emendativa.

Alessandra CARBONARO (M5S) ritiene chiaro e condivisibile l'intento della proposta di legge e si dichiara favorevole al testo proposto come testo base, fermo restando che il suo gruppo si riserva di presentare emendamenti. Concorda con il deputato Fusacchia sul fatto che la Commissione deve lavorare a un provvedimento che sia all'altezza aspettative.

Simona VIETINA (CI), pur avendo espresso in sede di comitato ristretto presles-

sità sul testo, si dice certa che si giungerà ad una sintesi condivisa. Tuttavia, trova difficile individuare modalità di valutazione univoche per un tipo di competenze che possono essere interpretate in modo soggettivo. È d'accordo con il deputato Fusacchia in merito alla necessità di definire con maggiore precisione cosa siano le competenze non cognitive. Quanto all'idea che la responsabilità del loro sviluppo debba essere trasversale, in capo a tutti i docenti, teme che in questo modo non se ne farà nulla, come accaduto per l'educazione civica. Conclude invitando ad inquadrare meglio l'oggetto della proposta e i suoi obiettivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base per il seguito dell'esame la proposta di nuovo testo del progetto di legge predisposta dal relatore (*vedi allegato*).

Vittoria CASA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

**ERRATA CORRIGE**

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 687 del 3 novembre 2021, pagina 108, seconda colonna, alla trentaquattresima riga le parole: « La seduta termina alle 15.40 » sono sostituite con le seguenti: « La seduta termina alle 15.50 » e alla trentanovesima riga le parole: « L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16 » sono sostituite con le seguenti: « L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16 ».

ALLEGATO

**Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (C. 2372 Lupi).**

**TESTO BASE ADOTTATO**

**Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.**

Art. 1.

*(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)*

1. Al fine di favorire la cultura della competenza tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione promuove, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Art. 2.

*(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)*

1. Per accompagnare l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuarsi a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

2. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio

2015, n. 107, una quota pari a 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 è destinata alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1.

3. La formazione dei docenti è organizzata dall'INDIRE, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione.

Art. 3.

*(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici.

2. Il decreto definisce le modalità della partecipazione alla sperimentazione delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, sulla base dei progetti da loro presentati, nonché i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione;

c) alla verifica dell'impatto dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. La partecipazione delle scuole alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'istruzione a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati. Il Ministero si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione. Del Comitato tecnico scientifico fanno parte rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE.

6. Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico scientifico.

7. Al termine della sperimentazione triennale il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti delle attività sperimentali.

8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse del-

l'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

#### Art. 4.

*(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale)*

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07037 Plangger: Ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro (PD) .	62
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-07038 Fregolent: Introduzione di norme nazionali che definiscano limiti per l'emissione di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque e nel suolo .....	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-07039 Pezzopane: Protocolli d'intesa per la rimozione, la raccolta e il recupero dei veicoli fuori uso, abbandonati sul suolo pubblico .....	63
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	70
5-07040 Zolezzi: Valutazione del degrado ambientale e sanitario in determinate aree del Paese conseguente alla procedura autorizzatoria semplificata per la combustione di combustibili solidi secondari (Css) .....	63
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	72
5-07041 Butti: Tempi e finanziamenti relativi agli interventi di bonifica delle cosiddette « aree esterne Solvay – discariche 2A e 2B » nel comune di Bussi sul Tirino (PE) .....	64
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	74
5-07042 Lucchini: Difficoltà nelle modalità di fruizione del bonus idrico ed eventuale proroga per gli anni successivi al 2021 .....	64
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	75

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene, da remoto, la Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Ilaria Fontana.*

##### La seduta comincia alle 15.

Alessio BUTTI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata — ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 — anche

attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Transizione Ecologica.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

**5-07037 Plangger: Ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro (PD).**

Raphael RADUZZI (MISTO), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione, rinviando al testo pubblicato.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raphael RADUZZI (MISTO), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa, con la quale il Governo a suo avviso si lava le mani di una questione che ben presto diventerà un problema a carico della città di Padova. Fa presente, infatti, che la capacità di incenerimento passerà ad oltre 215 mila tonnellate di rifiuti all'anno e questo avrà certamente effetto sull'inquinamento atmosferico di una zona che da tempo si classifica « maglia nera » sotto il profilo della qualità dell'aria. La regione è certamente colpevole di non avere un piano sui rifiuti aggiornato ma, ipocritamente, si pone l'obiettivo di arrivare entro il 2030 ad oltre l'87 per cento di rifiuti differenziati. L'inceneritore attualmente presente nella provincia di Padova è al momento sufficiente a smaltire la capacità della regione Veneto e un ampliamento servirebbe solo a smaltire rifiuti, anche speciali, provenienti da altre regioni, senza voler toccare il tema dei Pfas, tristemente noto in Veneto, che non si sa se, alle alte temperature, vengano distrutti ovvero si trasformino in altre molecole dannose per la salute. Spiace, pertanto, non ravvisare un impegno da parte del Governo volto a bloccare l'ampliamento dell'inceneritore oggetto dell'interrogazione, non solo non necessario ma certamente foriero di un danno ambientale a carico del territorio. Preannuncia in ogni caso che continuerà a seguire la questione, insieme ai consiglieri comunali e ai comitati che se ne stanno occupando, anche attraverso la via giudiziaria, tramite ricorsi amministrativi.

**5-07038 Fregolent: Introduzione di norme nazionali che definiscano limiti per l'emissione di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque e nel suolo.**

Silvia FREGOLENT (IV), rinuncia all'illustrazione, rinviando al testo pubblicato e coglie l'occasione per dare il benvenuto al collega Foti, che, dopo un lungo periodo di lontananza per ragioni che esulano dalla sua volontà, partecipa oggi ai lavori della Commissione.

Alessio BUTTI, *presidente*, non può esimersi dall'associarsi anch'egli e con gioia al pensiero rivolto al collega e amico Foti dalla collega Fregolent.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, si associa anch'ella al saluto di benvenuto al collega Foti. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, ringrazia la sottosegretaria Fontana della risposta tecnicamente ineccepibile e della quale pertanto si dichiara soddisfatta. Fa presente che non si tratta della prima volta che presenta un'interrogazione sullo stabilimento Solvey, che versa in una situazione assai delicata, in quanto le sostanze ivi presenti, altamente tossiche, destano forti preoccupazioni da parte dei cittadini che abitano quel territorio. Tiene pertanto a porre l'attenzione su questo tema, assai rilevante, rispetto al quale dovrebbero essere a suo giudizio intraprese tre azioni: in primo luogo intervenire a livello legislativo con una norma, che venga incontro alle province, volta ad attribuire ad altri enti tali tipologie di autorizzazioni, stante anche la contrazione del personale delle province a seguito della cosiddetta « riforma Delrio ». Seppur trattandosi di personale altamente qualificato, le province non possono disporre di tali e tante competenze, soprattutto a fronte delle osservazioni che è in grado di produrre una società multinazionale, come la Solvey. In secondo luogo, ritiene che si debba fare una battaglia in Europa per monitorare le sostanze perfluoro-

roalchiliche (Pfas) a causa del loro elevato grado di tossicità. In ultimo, al livello nazionale e con l'aiuto delle regioni, e nel caso di specie della regione Piemonte, legiferare per pervenire ad una riduzione sostanziale nell'uso di tali sostanze. Come tutti sanno, è in corso la COP26, il tema all'ordine del giorno dell'agenda politica europea è la transizione ecologica, ma si continuano ad usare sostanze che si configurano come vere e proprie bombe chimiche che distruggono le matrici ambientali e che fanno perdere credibilità al Paese rispetto alla direzione che si intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi europei.

**5-07039 Pezzopane: Protocolli d'intesa per la rimozione, la raccolta e il recupero dei veicoli fuori uso, abbandonati sul suolo pubblico.**

Andrea CASU (PD), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione – la prima che presenta nel suo ruolo di parlamentare – rinviando al testo pubblicato, unendosi a nome del proprio gruppo al caloroso benvenuto al collega Foti che oggi torna a partecipare ai lavori della Commissione.

Tiene solo a sottolineare che il tema trattato dall'atto di sindacato ispettivo, ovvero la rimozione e il recupero dei veicoli fuori uso abbandonati sul suolo pubblico, è a suo avviso assai rilevante non solo ai fini della garanzia della sicurezza del territorio e del contrasto al degrado ambientale, ma anche nell'ottica di un recupero delle periferie urbane in cui alberga un profondo senso di abbandono che solo un concreto impegno da parte delle istituzioni potrebbe combattere.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, nel dare il benvenuto al collega Casu, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea CASU (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria Fontana per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto, nonché per la disponibilità a suo giudizio assai

apprezzabile di valutare ulteriori iniziative al riguardo. L'intervento maggiormente rilevante e risolutivo, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rappresentato proprio dall'istituzione di un fondo *ad hoc* nel quale far confluire risorse da destinare ai comuni, a cui carico grava la rimozione e il recupero dei veicoli abbandonati, con oneri assai ingenti. Anche la procedura è lunga e complicata: a seguito dell'accertamento delle forze dell'ordine e dell'individuazione degli elementi identificativi che permettono di risalire al proprietario, il comune deve provvedere ad inviargli una notifica di rimozione e solo dopo 5 giorni può procedere, a sue spese, al trasporto del veicolo o di ciò che ne resta al centro di raccolta, dove deve permanere sessanta giorni, trascorsi i quali il veicolo deve essere radiato o demolito. Solo al termine di tale procedimento si può agire per un recupero che spesso è impossibile. Nel sottolineare pertanto favorevolmente la semplificazione normativa cui faceva riferimento la rappresentante del Governo, ribadisce che un'azione concreta, supportata dalle dovute risorse, andrebbe a tutto vantaggio delle periferie delle grandi città. Preannuncia, quindi, che porterà avanti tale iniziativa nelle sedi opportune, a partire dalla prossima legge di bilancio.

**5-07040 Zolezzi: Valutazione del degrado ambientale e sanitario in determinate aree del Paese conseguente alla procedura autorizzatoria semplificata per la combustione di combustibili solidi secondari (Css).**

Alberto ZOLEZZI (M5S), rinuncia all'illustrazione, rinviando al testo pubblicato, associandosi, nome del proprio gruppo, al saluto di benvenuto al collega Foti.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, ringrazia la sottosegretaria Fontana per la risposta resa ad una interrogazione che affronta un tema assai rilevante. Il messaggio che è importante veicolare alle autorità

competenti è la possibilità di bloccare le procedure autorizzative semplificate qualora necessario ovvero di chiedere ulteriori prescrizioni agli enti richiedenti. Ricorda che, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal proprio gruppo alla legge di delegazione europea, nel 2020 sono stati aboliti gli incentivi all'incenerimento con la conseguente positiva riduzione del numero dei termovalorizzatori, malgrado si fosse registrato nell'anno precedente un aumento del PIL. Se il PIL dovesse salire nel prossimo futuro, auspica che ci siano rifiuti da demolizione e costruzione che non verranno bruciati, potendosi ipotizzare un recupero di materia per altre frazioni. Rileva che gli inceneritori attualmente esistenti hanno capacità residua sufficiente per gli eventuali rifiuti che dovessero prodursi e ricorda che il fattore di trasferimento del mercurio nel combustibile solido secondario è assai superiore nei cementifici rispetto ai normali inceneritori e lo stesso vale per ossido di azoto e cadmio. Andrebbe inoltre valutata meglio la caduta al suolo di particolato a seguito del processo di incenerimento soprattutto nei cementifici. Auspica quindi che ci sia una maggiore attenzione nella valutazione di tali procedure con riguardo al possibile incremento nell'emissione di sostanze altamente tossiche e una maggiore trasparenza nel numero delle richieste pervenute, su cui i comitati non hanno alcuna informazione. In ultimo ribadisce la propria convinzione che le aree a bassa qualità dell'aria necessitino di un commissariamento.

**5-07041 Butti: Tempi e finanziamenti relativi agli interventi di bonifica delle cosiddette « aree esterne Solvay – discariche 2A e 2B » nel comune di Bussi sul Tirino (PE).**

Rachele SILVESTRI (FDI), unendosi al sentimento di chi l'ha preceduta per la partecipazione del collega Foti ai lavori della Commissione, illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rachele SILVESTRI (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa. Le sentenze dei giudici amministrativi hanno evidenziato che la regione Abruzzo, l'ARTA e il comune di Bussi sul Tirino hanno agito a tutela dell'interesse pubblico dimostrando l'urgenza di intervenire nelle aree interessate. Fa presente che il precedente Governo ha fatto perdere di fatto due anni nella procedura di messa in sicurezza e bonifica delle discariche oggetto dell'interrogazione e ritiene che ulteriori ritardi non siano più ammissibili. Auspica quindi che si proceda celermente a tali bonifiche, assicurando il pieno coinvolgimento degli enti coinvolti, prendendo altresì atto favorevolmente della disponibilità delle risorse destinate a tale intervento dal Governo Berlusconi già nel 2011.

**5-07042 Lucchini: Difficoltà nelle modalità di fruizione del bonus idrico ed eventuale proroga per gli anni successivi al 2021.**

Benedetta FIORINI (LEGA), unendosi al saluto di benvenuto al collega Foti formulato dai colleghi che l'hanno preceduta, illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Benedetta FIORINI (LEGA), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo della risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. Il bonus idrico è molto atteso, è frutto del lavoro di squadra e dell'ascolto delle istanze dei territori e si configura come una misura di aiuto per l'ambiente, nel segno della transizione verde. L'acqua rappresenta una risorsa preziosa, che viene sprecata in una misura inaccettabile – più del 40 per cento – sia a causa delle perdite nella rete di distribuzione ma anche per la vetustà degli impianti presenti



nelle abitazioni. Il volume di acqua utilizzata dagli apparecchi sanitari degli edifici è infatti assai elevato e molta di questa, che viene sprecata, potrebbe essere recuperata attraverso la sostituzione dei sanitari esistenti con quelli di nuova generazione. Dalle stime risulta che il risparmio a regime generato dal bonus idrico sarà di 415 milioni di metri cubi di acqua, esattamente quelli in eccesso negli scarichi sanitari attuali, ossia un volume pari all'acqua potabile estratta dal lago Trasimeno. Il risparmio stimato per i cittadini si attesterebbe a 665 milioni di euro annui e la misura rappresenterebbe inoltre uno stimolo importante per la filiera della ceramica sanitaria. L'efficientamento non deve essere solo energetico, ma serve, suo giudizio, una visione complessiva che tenga in conto anche la risorsa idrica.

Tommaso FOTI (FDI) ringrazia preliminarmente i colleghi per il caloroso benvenuto che hanno inteso rivolgergli per il suo ritorno, al momento temporaneo ma che auspica possa essere definitivo a partire dal mese di dicembre. Intervendendo sui lavori

della Commissione, richiama l'attenzione della Commissione sulla proposta di legge a sua prima firma C. 1059, discussa in Assemblea lo scorso 12 ottobre, sulla quale sono stati presentati due soli emendamenti, uno dei quali, a giudizio della relatrice Deiana, tale da rimettere in discussione l'intero provvedimento, per il quale è stato chiesto infatti il rinvio in Commissione. Avendo la Commissione licenziato i provvedimenti urgenti e quasi tutti gli atti dovuti ad essa assegnati, ritiene che sia giunto il momento per concludere l'esame della citata proposta di legge, che si sostanzia nella discussione di un solo emendamento, sul quale invita la maggioranza ad assumere una decisione definitiva e tempestiva.

Alessio BUTTI, *presidente*, nel concordare con le considerazioni del collega Foti, lo avverte che informerà la presidente Rotta della sua richiesta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**5-07037 Plangger: Ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro (PD).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta che la società Hestambiente S.r.l., gestore dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro, nel Comune di Padova, ha presentato a dicembre 2020 istanza di « Ammodernamento impiantistico con realizzazione nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del termovalorizzatore di Padova », ai sensi dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La Regione Veneto rappresenta che l'istanza prevede la sostituzione delle Linee 1 e 2 con una nuova linea 4 mantenendo inalterata la potenzialità di trattamento dei rifiuti ad oggi autorizzata.

L'istruttoria relativa alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto è ad oggi in itinere, essendosi da poco conclusa l'ulteriore fase consultiva di presentazione delle osservazioni.

Il percorso istruttorio deve, infatti, porre grande attenzione alla componente emissioni in atmosfera sia in riferimento a quanto previsto dalle BAT per la nuova linea di incenerimento, sia prevedendo ricadute tecnologiche positive anche sulla terza linea esistente.

Risulta che il Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente non prevede, per i rifiuti urbani, incrementi di volumetria a discarica, né di potenzialità.

Risulta inoltre che nel suddetto Piano, la Regione afferma che è prevista la valorizzazione al massimo della capacità impiantistica degli inceneritori per rifiuti speciali già esistenti sul territorio regionale, anche mediante la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti esistenti. Va ribadito

che nel recente recepimento del cosiddetto « Pacchetto sull'economia circolare » è stata confermata la gerarchia nella gestione dei rifiuti che peraltro è stata rafforzata dall'introduzione attraverso il decreto legislativo n. 116 del 2020 della nozione di recupero di materia confermandone la priorità sul recupero.

Il Programma, sottoposto a verifica di assoggettabilità ambientale, sarà approvato, d'intesa con la Conferenza permanente, con specifico decreto del Ministro della transizione ecologica, e rappresenta una riforma strutturale necessaria per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui adozione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2022.

La Regione approva o adegua il piano di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del sopracitato Programma nazionale, a meno che non sia già conforme nei contenuti o in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea.

Infine, si osserva che a seguito del predetto « Pacchetto sull'economia circolare » è stato introdotto l'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che il Ministero della transizione Ecologica, sentita ISPRA, predisponga il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, attraverso il quale vengano fissati i macroobiettivi, definiti i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nell'elaborazione dei Piani regionali per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del citato decreto. Infine, in merito alle linee di intervento definite dal PNRR per l'attuazione dell'economia circolare, si rappresenta

che sono stati pubblicati i provvedimenti Ministeriali numeri 396 e 397 del 28 settembre 2021 relativi all'approvazione dei criteri di selezione dei progetti. Sono previsti, al riguardo, un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti virtuosi di

gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti, nonché 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti « faro » di economia circolare per filiere industriali strategiche.

## ALLEGATO 2

**5-07038 Fregolent: Introduzione di norme nazionali che definiscano limiti per l'emissione di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque e nel suolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, preliminarmente si evidenzia che l'impianto Solvay di Spinetta Marengo (AL) è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza Provinciale.

A tale proposito la Provincia di Alessandria ha rappresentato che presso lo stabilimento in questione risulta essere stato utilizzato fino al 2013 il PFOA, appartenente alla categoria dei PFAS.

L'eliminazione del PFOA dal ciclo produttivo della Solvay è derivata da una prescrizione della Provincia, formalizzata in sede di prima AIA nel 2010.

Successivamente, nell'agosto 2019 è pervenuta la richiesta all'autorità competente di modifica sostanziale per la produzione e uso di C6O4 (sostanza perfluoroalchilica), tramite apparecchiature già esistenti nei reparti.

La suddetta sostanza risulta registrata in ambito REACH da parte di Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (Bollate).

Il Gruppo di Lavoro SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) ha condiviso che la sostanza in argomento, le cui caratteristiche tossicologiche non sono ben delineate per quanto attiene gli aspetti di tossicità a lungo termine, merita di essere cautelativamente oggetto di attenzione massima, dati i rinvenimenti in filiera idropotabile e che analogo approccio di cautela debba applicarsi, in futuro, ad altre sostanze della famiglia PFAS di cui sia verificata la presenza in ambiente (come giustamente rilevato dall'interrogante).

Parimenti, la Commissione europea ha proposto la progressiva riduzione dell'impiego di questa sostanza di cui, ad oggi, tuttavia non sono vietati né dalla norma-

tiva nazionale e né europea la produzione e l'utilizzo.

Pertanto, la Provincia di Alessandria, con Determinazione n. 155 del 26 febbraio 2021, ha autorizzato la modifica sostanziale riguardante la produzione del C6O4 attraverso la conversione di impianti esistenti e la conseguente estensione dell'utilizzo del tensioattivo presso il sito produttivo di Spinetta Marengo, con apposite prescrizioni.

Successivamente, la Solvay ha avviato le attività volte all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella sopra indicata Determinazione.

Inoltre, all'esito dei tavoli tecnici fra Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, ASL, ARPA, durante i quali sono state approfondite le relazioni tecniche e i monitoraggi effettuati da Solvay e da ARPA, risulta che la Provincia di Alessandria ha rilevato che i risultati dei campionamenti effettuati al fiume Bormida, a monte e a valle del punto di scarico P4, permettono, ad oggi, di evidenziare la conformità ai valori autorizzativi.

Pertanto, la Provincia di Alessandria, con Determinazione n. 206 del 29 ottobre 2021, ha acconsentito all'estensione dell'uso del C6O4 nei reparti Hyflon, Tecnoflon e Aquivion del sito di Spinetta Marengo con prescrizioni quali evitare l'impilamento della sostanza nei magazzini, locali e aree di stoccaggio, e la rivalutazione, successiva al 31 marzo 2022, da parte degli Enti della modalità e frequenza dei monitoraggi delle sostanze xenobiotiche già indicate nella prescrizione n. 23 della determinazione del febbraio.

È intendimento del Ministero proseguire l'attività di monitoraggio dell'uso di

queste sostanze e promuovere attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'individuazione di alternative alle sostanze perfluor-  
alchiliche, anche valutando con grande attenzione tali iniziative nelle competenti sedi europee.

## ALLEGATO 3

**5-07039 Pezzopane: Protocolli d'intesa per la rimozione, la raccolta e il recupero dei veicoli fuori uso, abbandonati sul suolo pubblico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti si forniscono, alcuni elementi utili per la conoscenza della casistica.

È bene precisare che, in base alla normativa di riferimento per i veicoli a motore fuori uso, contenuta nel decreto legislativo n. 209 del 2003 e nel decreto legislativo n. 152 del 2006 articolo 231, per i veicoli non rientranti nel campo di applicazione del primo, qualora il detentore intenda cedere il proprio veicolo o rimorchio per acquistarne un altro, il veicolo destinato alla demolizione può essere consegnato dal detentore ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne intendano accettare la consegna, per il successivo conferimento ai centri di raccolta autorizzati.

Viceversa, qualora il detentore di un veicolo a motore o di un rimorchio fuori uso intenda procedere autonomamente alla demolizione dello stesso deve consegnarlo gratuitamente ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

Pertanto, la normativa vigente, fornendo al proprietario del veicolo le opzioni sopra richiamate che non comportano oneri economici in capo allo stesso, mira ad agevolare corrette modalità di smaltimento e vieta esplicitamente l'abbandono dei veicoli fuori uso con la disposizione di cui all'articolo 192 (divieto di abbandono) del TUA.

Salva l'applicazione degli articoli 255 (abbandono di rifiuti) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

Ciò premesso, il Ministero della transizione ecologica è da tempo a conoscenza dei frequenti abbandoni sul suolo pubblico dei veicoli, molti dei quali di provenienza ignota, spesso anche privati di parti essenziali per l'uso. Si tratta, a volte, di veicoli respinti dagli autodemolitori in quanto gravati da fermi amministrativi, ovvero di parti di veicoli che sono «cannibalizzati» delle componenti commercializzabili per l'alto valore economico.

Per arginare tale fenomeno il Ministero della transizione ecologica con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, nel recepire le Direttive UE 2018/851 ed UE 2018/849, ha apportato modifiche significative al decreto legislativo n. 209 del 2003 che rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso, e che sostengono gli autodemolitori nel ritiro dei veicoli gravati da fermi amministrativi.

Fra tali sistemi si contempla l'istituzione di un registro unico telematico dei veicoli fuori uso, presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Inoltre, è previsto l'obbligo per i produttori di ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'intero territorio nazionale al fine di non limitare l'attività di raccolta in aree in cui la stessa e la gestione dei rifiuti sono più proficue.

Ancora, è consentito agli autodemolitori di effettuare operazioni di messa in sicurezza del veicolo, prima che il veicolo stesso sia radiato dal PRA, dunque, anche se gravato da fermi amministrativi; infine, è prevista la tracciabilità dei ricambi ma-

tricolati per il commercio nel mercato del ricambio.

Si rappresenta, infine, che la problematica avanzata dagli onorevoli interroganti, in merito alle criticità ambientali e di pubblica sicurezza derivanti dal fenomeno degli abbandoni sul suolo pubblico dei veicoli a motore o dei rimorchi privi della targa, potrà essere oggetto di future

interlocuzioni con le amministrazioni interessate al fine di valutare l'opportunità di prevedere azioni amministrative mirate, come quelle indicate dagli interroganti considerate le *best practics* esistenti.

Infine il MiTE valuterà con attenzione la necessità di eventuali risorse aggiuntive, d'intesa con il MEF, in ordine alle criticità evidenziate nell'atto.

## ALLEGATO 4

**5-07040 Zolezzi: Valutazione del degrado ambientale e sanitario in determinate aree del Paese conseguente alla procedura autorizzatoria semplificata per la combustione di combustibili solidi secondari (Css).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo le questioni poste dall'Onorevole interrogante, si rappresenta innanzitutto che, con l'articolo 35 (commi 2 e 3) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 sono state introdotte disposizioni in merito alle procedure autorizzative per gli impianti di incenerimento e coincenerimento nei casi di sostituzione dei combustibili tradizionali con il CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22.

Il decreto ministeriale citato riconosce ad alcune specifiche tipologie di rifiuti, opportunamente selezionate e sottoposte ad operazioni di recupero in impianti allo scopo autorizzati, il titolo di combustibile. In particolare, vengono individuate 18 classi di CSS che cessano di essere rifiuto tra le 125 determinate dalla norma specifica UNI.

Il CSS cui fa riferimento l'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021, pertanto, è un End of Waste nazionale e il suo utilizzo è consentito in determinate tipologie di impianto, quali cementifici e centrali termoelettriche in possesso di autorizzazione integrata ambientale.

Lo stesso decreto-legge n. 77 del 2021, inoltre, ha previsto che, se la sostituzione della tipologia di combustibile non comporta un incremento della capacità produttiva autorizzata ed è mantenuto il rispetto dei limiti di emissione che la norma stabilisce per il coincenerimento dei rifiuti, tale variazione non costituisce una modifica o variante sostanziale.

La norma richiamata, come noto, prevede inoltre che l'autorità, qualora rilevi che la modifica comunicata sia sostanziale, ordina al gestore di presentare una do-

manda di nuova autorizzazione e la modifica prevista non potrà essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

Pertanto, le disposizioni vigenti mantengono la competenza per il rilascio del titolo autorizzativo, anche nella forma della comunicazione semplificata, fermo restando che le autorità competenti locali possono decidere, autonomamente, anche di procedere ad una nuova procedura istruttoria ed al conseguente rilascio di un nuovo titolo autorizzativo, in procedura ordinaria, per l'impianto.

Si rappresenta che le autorizzazioni, ed i conseguenti regimi di controllo, si basano sull'adozione delle migliori tecniche disponibili (cosiddette BAT) in riferimento a quanto disposto dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le cosiddette *BAT conclusion* contengono una sintesi sulle migliori tecniche disponibili comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio necessario, i livelli di consumo.

Entro quattro anni dall'uscita delle *BAT conclusion* le autorizzazioni devono essere, se necessario, i livelli di consumo.

Tanto premesso nel confermare la gerarchia nella gestione dei rifiuti che peraltro, è stata rafforzata dall'introduzione attraverso il decreto legislativo n. 116 del 2020 della nozione di recupero di materia confermandone la priorità sul recupero, confermo che c'è la massima attenzione al tema della qualità dell'aria di un territorio o a procedure di infrazione in atto, all'esistenza di dati epidemiologici preoccupanti e alla scarsa percentuale di raccolta



differenziata. Si rappresenta infine che nell'ambito del rilascio dei titoli autorizzativi, le competenti autorità possono sempre pre- vedere e stabilire nelle rispettive autorizzazioni valori limite di emissione più restrittivi.

## ALLEGATO 5

**5-07041 Butti: Tempi e finanziamenti relativi agli interventi di bonifica delle cosiddette «aree esterne Solvay – discariche 2A e 2B» nel comune di Bussi sul Tirino (PE).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti circa la bonifica delle discariche ex 2A e 2B ricadente nell'area del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino, si rappresenta quanto segue.

Nel dicembre 2018, la Direzione competente del Ministero ha chiesto all'Avvocatura dello Stato di introdurre un autonomo giudizio civile di tipo risarcitorio nei confronti della Edison S.p.A., che nel giudizio penale non fu citata quale responsabile civile, dal momento che gli imputati si erano avvalsi del rito abbreviato.

Difatti, la Corte di Cassazione riformando il pronunciamento del giudice di appello che, con sentenza 17 febbraio 2017, aveva riconosciuto il reato di avvelenamento delle acque e riqualificato il disastro ambientale come colposo aggravato, si è definitivamente pronunciata con sentenza della sezione penale n. 47779 del 28 settembre 2018 assolvendo alcuni tra gli imputati per non aver commesso il fatto, mentre nei confronti di altri ha dichiarato i reati estinti per prescrizione.

Il Ministero, tramite l'Avvocatura dello Stato de L'Aquila, già nel 2019, ha quindi promosso l'azione civile di danno a carico della Edison S.p.A. per i fatti di reato di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 47779 del 28 settembre 2018. Attualmente avanti il Tribunale de L'Aquila (n. RG 1009/19) è pendente, ma in

fase di definizione, il giudizio di primo grado.

Per quanto concerne la situazione delle aree delle discariche 2A e 2B e limitrofe, ed in particolare riguardo la sentenza del Consiglio di Stato dell'11 giugno 2021 citata dall'onorevole interrogante, si rappresenta che il Ministero della transizione ecologica sta eseguendo il giudicato, per cui il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Dec Deme, risultato aggiudicatario della gara, dovrà eseguire il progetto di bonifica.

In particolare, il progetto emendato dall'aggiudicatario, trasmesso dalla Dec Deme il 15 aprile, secondo le indicazioni sia del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che del Consiglio di Stato, è stato sottoposto da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, responsabile dello svolgimento della gara, alla prescritta e preventiva attività di verifica da parte di un organismo certificato.

Secondo le indicazioni del medesimo Provveditorato su cui dunque insistono tali adempimenti potrà procedersi alla consegna dei lavori non prima del 1° agosto 2022.

Ricordo che sin dal 2020 sono stati appostati su uno specifico capitolo di bilancio del Ministero fondi per oltre 47 milioni di euro a copertura delle previste opere di bonifica.

## ALLEGATO 6

**5-07042 Lucchini: Difficoltà nelle modalità di fruizione del bonus idrico ed eventuale proroga per gli anni successivi al 2021.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rammenta che il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato lo scorso 27 settembre il decreto che definisce modalità e termini per l'ottenimento del bonus idrico come previsto dai commi 61 al 65 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Il decreto è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 23 ottobre 2021.

Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il decreto bonus idrico prevede che l'agevolazione possa essere richiesta per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Possono beneficiare del bonus i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

La norma prevede che il diritto di acquisto dei prodotti che rispettano i criteri indicati nel decreto sia valido fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, la presentazione delle domande di rimborso all'interno della

piattaforma, in corso di realizzazione da parte di Sogei - Società Generale d'informatica S.p.A., potrà avvenire soltanto a partire da gennaio 2022.

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari presenteranno, dunque, istanza registrandosi su di un'applicazione web, denominata « Piattaforma bonus idrico », accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.

I rimborsi saranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per l'iniziativa, e solo all'esito positivo dei relativi controlli.

Ai fini di fornire ai cittadini un utile supporto informativo, nell'attesa della messa in rete della Piattaforma, il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale un'area dedicata, con una serie di FAQ, che vengono costantemente aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento che giornalmente pervengono.

Per le medesime finalità di chiarimento e supporto agli utenti, sono stati infatti messi a disposizione un *contact center* e un indirizzo mail dedicati, attraverso i quali viene fornito agli utenti che ne facciano richiesta il supporto necessario per un confronto sulle questioni più specifiche e tecniche, così da instaurare fin d'ora un dialogo collaborativo in funzione del buon esito della domanda.

È nostra intenzione monitorare l'andamento e l'efficacia del Bonus in oggetto al fine di valutare l'opportunità d'intesa con il MEF, l'eventuale rinnovo della misura.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Atto n. 320 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	76
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	83

##### SEDE CONSULTIVA:

Alla XIV Commissione: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Esame degli emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	77
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	85

##### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	78
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	79
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte di riformulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1</i> ) .....	86
Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2006 Fogliani e C. 2866 Gariglio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3239</i> ) .....	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancellieri.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a**

**causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.**

**Atto n. 320.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e cinque osservazioni.

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere del relatore.

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore. Sottolinea l'importanza della condizione apposta, avendo il Governo il dovere di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse stanziata a seguito di un emendamento parlamentare condiviso da tutti i gruppi della Commissione, dapprima presentato al testo del decreto-legge cd. « Cura Italia » e successivamente approvato in legge di bilancio.

Davide GARIGLIO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD. Osserva poi che se eccedenze di risorse vi saranno, ciò dipenderà dal fatto che il decreto ministeriale ha fatto riferimento per la sua applicazione non a tutto il periodo interessato, bensì solamente ad un terzo, come da autorizzazioni giunte dalla Commissione europea. Ribadisce che interesse preminente è dunque quello di estendere i benefici previsti dall'atto in argomento a tutto il 2020, piuttosto che provvedere a qualsiasi altra necessità. Cita in proposito l'esempio del più importante aeroporto italiano, quello di Fiumicino, per un lungo periodo aperto ma con tutti gli esercizi commerciali chiusi; rileva che tale condizione è finanziariamente anche più gravosa che non la totale chiusura.

Luciano NOBILI (IV) afferma di condividere quanto detto dai colleghi; preannuncia il voto favorevole del gruppo Italia Viva e ringrazia il relatore, che ha recepito nel parere proposto gli orientamenti espressi dai vari gruppi. Concorda con il collega Gariglio sull'eccessiva ristrettezza del periodo di riferimento per il calcolo dei benefici previsti dal decreto; qualora, però, dovessero risultare eccedenze, esse do-

vranno essere destinate ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Quanto infine alla quarta premessa, propone le seguenti riformulazioni: in luogo di « sottolineata la mancata condivisione », inserire « preso atto »; inoltre, in luogo di « nonostante l'evidenza delle », inserire « che penalizza fortemente il settore, essendo ben note le ».

Mauro ROTELLI (FDI) ricorda di aver presentato tre osservazioni, in ordine rispettivamente alla semplificazione delle procedure di erogazione, all'anticipazione dei ristori e alla destinazione di maggiori risorse alle società di *handling*. Manifesta apprezzamento per il fatto che esse siano state accolte e preannuncia dunque il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, accogliere la proposta di riformulazione del parere formulata dal collega Nobili.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Alla XIV Commissione: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.**

**C. 3208 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame degli emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta del 3 novembre.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 novembre la relatrice Bruno Bossio ha presentato una proposta di parere favorevole sull'emendamento 13.1 della relatrice presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e contrario sugli emendamenti De Girolamo 13.3 e Marrocco 13.2.

Avverte che successivamente l'emendamento De Girolamo 13.3 è stato ritirato e che la relatrice ha conseguentemente riformulato la proposta di parere.

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

#### **La seduta termina alle 15.**

#### **COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

#### **Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 4 novembre 2021 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### **PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2021 – GENNAIO 2022**

#### *NOVEMBRE*

Esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final) (*in congiunta con la X Commissione Attività produttive*)

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e Gavino Manca – « Norme per garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna » e C. 1525 Marino ed altri – « Disciplina della continuità territoriale marittima nei trasporti di passeggeri e merci diretti in Sardegna o da essa provenienti »

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio ed altri e C. 2679 Zanella e Pettarin – « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica » (*in congiunta con la VII Commissione Cultura*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 2006 Fogliani ed altri e C. 2866 Gariglio ed altri: « Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo »

Discussione della risoluzione Pentangelo 7-00268 sulla riqualificazione della tratta ferroviaria Castellammare di Stabia-Gragnano

Discussione della risoluzione Silvestroni 7-00619 recante iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 2493 Bendinelli ed altri e C. 2804 Maschio ed altri – « Disciplina del volo da diporto o sportivo »

Seguito della discussione della risoluzione Rospi 7-00692 sulla realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T)

### DICEMBRE

Discussione della risoluzione Traversi 7-00718 su iniziative per includere il porto di Civitavecchia nella rete « Core » della Trans European Transport Network (TEN-T). *(in corso di presentazione)*

Discussione della risoluzione Maccanti 7-00701 sulla sospensione del piano industriale ENAV per il quinquennio 2018-2023

Discussione della risoluzione Gariglio 7-00724 sul conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi agli impianti portuali di raccolta, con particolare riguardo alla legittimità della circolare interministeriale n. 10526 dell'11 giugno 2019 *(compatibilmente con la programmazione dei lavori della VIII Commissione Ambiente)*

Esame della proposta di legge C. 1287 Sozzani – « Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari nell'ambito dell'Autorità di regolazione dei trasporti »

Discussione della risoluzione Silvestroni 7-00633 su iniziative in merito al prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino all'Aeroporto di Ciampino e alla conversione della linea ferroviaria regionale FL4 nella tratta Albano Laziale-Ciampino

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

### GENNAIO

Discussione della risoluzione Grippa su revisioni e autotrasporto *(in corso di presentazione)*

Discussione della risoluzione Donina su sospensione RC Auto *(in corso di presentazione)*

Discussione della risoluzione Gariglio 7-00642 su iniziative per implementare la rete ferroviaria nel Bellunese in vista delle Olimpiadi Invernali 2026

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 859 De Lorenzis ed altri e C. 930 Scagliusi ed altri – « Promozione dell'uso condiviso di veicoli privati »

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

*Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.*

**La seduta termina alle 15.05.**

### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancellieri.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che il gruppo della Lega ha ritirato i seguenti emendamenti: Donina 1.2, Furgiuele 1.4, Giacometti 1.5, Giacometti 1.6, Rixi 1.7, Tombolato 1.8, Zanella 1.9, Zordan 1.10,

Capitanio 1.11, Donina 1.12, Fogliani 1.13, Furgiuele 1.14, Giacometti 1.15, Maccanti 1.16, Rixi 1.17, Tombolato 1.18, Zanella 1.19, Zordan 1.20, Donina 1.22, Fogliani 1.23, Furgiuele 1.24, Giacometti 1.25, Maccanti 1.26, Rixi 1.27, Tombolato 1.28, Zanella 1.29, Zordan 1.30, Capitanio 1.31, Fogliani 1.33, Giacometti 1.35, Maccanti 1.36, Rixi 1.37, Tombolato 1.38, Zanella 1.39, Zordan 1.40, Capitanio 1.41, Donina 1.42, Fogliani 1.43, Furgiuele 1.44, Giacometti 1.45, Maccanti 1.46, Rixi 1.47, Donina 1.48, Fogliani 1.50, Giacometti 1.51, Giacometti 1.56, Giacometti 1.57, Giacometti 1.58, Giacometti 1.59, Maccanti 1.73, Tombolato 2.3, Zanella 2.4, Rixi 2.5, Zanella 2.7, Giacometti 2.8, Giacometti 2.9, Giacometti 2.10, Giacometti 2.11, Giacometti 2.12, Giacometti 2.13, Giacometti 2.14, Giacometti 2.15, Maccanti 2.26, Maccanti 2.23, Zordan 3.1, Capitanio 3.2, Fogliani 3.4, Furgiuele 3.5, Giacometti 3.6, Maccanti 3.7, Rixi 3.8, Tombolato 3.9, Zanella 3.10, Zordan 3.11, Capitanio 3.12, Donina 3.13, Fogliani 3.14, Furgiuele 3.15, Giacometti 3.16, Maccanti 3.17, Rixi 3.18, Tombolato 3.19, Tombolato 3.20, Zanella 3.21, Giacometti 3.23, Giacometti 3.24, Giacometti 3.25, Maccanti 4.1, Maccanti 4.2, Rixi 4.3, Rixi 4.4, Tombolato 4.5, Zanella 4.6, Zordan 4.7, Capitanio 4.8, Donina 4.9, Fogliani 4.10, Furgiuele 4.11, Furgiuele 4.12, Giacometti 4.13, Maccanti 4.14, Rixi 4.15, Tombolato 4.16, Tombolato 4.17, Giacometti 4.18, Giacometti 4.19, Giacometti 4.20, Giacometti 4.21, Giacometti 4.22, Giacometti 4.23, Giacometti 4.24, Giacometti 4.25, Zanella 5.1, Zordan 5.16, Zordan 5.17, Capitanio 5.18, Giacometti 5.19, Giacometti 5.20, Giacometti 5.21, Giacometti 5.22, Giacometti 5.23, Giacometti 5.24, Giacometti 5.25, Giacometti 5.26, Giacometti 5.27, Capitanio 6.13, Zordan 6.14, Capitanio 6.15, Donina 6.16, Furgiuele 6.17, Giacometti 6.19, Giacometti 6.20, Giacometti 6.22, Giacometti 6.23, Giacometti 6.24, Giacometti 6.25, Giacometti 6.26, Giacometti 6.27, Giacometti 6.28, Giacometti 6.29, Giacometti 6.32, Maccanti 6.43, Maccanti 8.1, Giacometti 8.2, Giacometti 9.1, Giacometti 9.2, Giacometti 9.3, Giacometti 9.4, Giacometti 9.5, Giacometti 9.6, Giacometti 9.7, Zordan 9.10, Zordan 9.11, Zordan 9.12,

Zordan 9.13, Zordan 9.14, Zordan 9.15, Zordan 9.16, Zordan 9.17, Zordan 9.18, Zordan 9.19, Zordan 9.20, Zordan 9.21, Zordan 9.22, Zordan 9.23, Zordan 9.24, Zordan 9.25, Zordan 9.26, Zordan 9.27, Zordan 9.28, Zordan 9.29, Zordan 9.30, Zordan 9.31, Zordan 9.32, Zordan 9.33, Zordan 9.34, Zordan 9.35, Zordan 9.36, Zordan 9.37, Zordan 9.38, Zordan 9.39, Zordan 9.40, Zordan 9.41, Zordan 9.42, Zordan 9.43, Zordan 9.44, Zordan 9.45, Zordan 9.46, Zordan 9.47, Zordan 9.48, Zordan 9.49, Zordan 9.50, Zordan 9.51, Zordan 9.52, Zordan 9.53, Zordan 9.54, Zordan 9.55, Zordan 9.56, Zordan 9.57, Tombolato 9.159, Maccanti 9.160, Giacometti 10.1, Giacometti 10.2, Giacometti 10.3, Giacometti 10.4, Rixi 11.1, Rixi 11.2, Giacometti 11.3, Giacometti 11.4, Giacometti 11.5, Giacometti 11.6, Giacometti 11.7, Giacometti 11.8, Giacometti 11.9, Giacometti 11.10, Giacometti 11.11, Giacometti 11.12, Giacometti 11.13, Giacometti 11.14, Giacometti 11.15, Giacometti 11.16, Giacometti 11.17, Giacometti 11.18, Giacometti 11.19, Giacometti 11.20, Giacometti 11.21, Giacometti 11.22, Giacometti 11.23, Giacometti 11.24, Giacometti 11.25, Giacometti 11.26, Giacometti 11.27, Giacometti 11.28, Giacometti 12.2, Giacometti 12.3, Giacometti 13.1, Giacometti 13.2, Giacometti 13.3, Giacometti 13.4, Giacometti 13.5, Giacometti 13.6, Giacometti 13.7 e Giacometti 13.8.

Davide BENDINELLI, *relatore*, afferma di avere portato avanti il lavoro con alcuni colleghi della Commissione, tra cui cita il collega De Lorenzis. Manifesta apprezzamento per la Commissione abbia ripreso l'esame del provvedimento, soprattutto in virtù dell'atteggiamento collaborativo del gruppo della Lega, che ha ritirato gran parte delle proprie proposte emendative.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia la collega Maccanti per la correttezza dimostrata mantenendo fede agli impegni presi.

Elena MACCANTI (LEGA) fa notare che la Lega ha effettivamente mantenuto gli impegni presi, ritirando la gran parte degli



emendamenti, di natura ostruzionistica e mantenendo solo quelli di merito.

Mauro ROTELLI (FDI) sottolinea che le proposte di legge in esame sono due e che sarebbe necessaria anche la presenza del collega Maschio.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Davide BENDINELLI, *relatore*, per quanto riguarda il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 1, si rimette al Governo.

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliani 01.01, invita al ritiro dell'emendamento De Lorenzis 1.66, esprime parere favorevole sull'emendamento Giacometti 1.60, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), e sull'emendamento Giacometti 1.61, anche in questo caso a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro degli identici emendamenti Tombolato 1.53 e De Lorenzis 1.67, che risulterebbero preclusi dall'approvazione del precedente emendamenti 1.61, come riformulato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giacometti 1.62, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), invitando conseguentemente al ritiro degli emendamenti Maccanti 1.74 e Sozzani 1.75, e degli identici emendamenti Zanella 1.54 e De Lorenzis 1.68, che risulterebbero assorbiti o preclusi dalla votazione del precedente emendamento 1.62, come riformulato. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Giacometti 1.63, 1.64 e 1.65, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), invitando conseguentemente al ritiro dell'emendamento Zordan 1.55, che risulterebbe assorbito dalla votazione dell'emendamento 1.65, come riformulato; invita altresì al ritiro dell'emendamento Sozzani 1.72. Esprime parere fa-

vorevole sugli emendamenti Furgiuele 1.49, Sozzani 1.69, 1.71 e 1.70 e Maccanti 1.52.

Raffaella PAITA, *presidente*, onde accelerare l'andamento dell'esame, chiede che il Governo esprima il proprio parere anche sulle proposte emendative presentate all'articolo 2.

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI invita quindi al ritiro degli identici emendamenti De Lorenzis 2.6 e Sozzani 2.19 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Rixi 2.1, Sozzani 2.20, Maccanti 2.24, Sozzani 2.21 e Maccanti 2.25. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Sozzani 2.22 e De Lorenzis 2.17 ed esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti De Lorenzis 2.18 e Capitanio 2.2.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.**

**C. 2006 Fogliani e C. 2866 Gariglio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3239).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione in data 9 novembre la proposta di legge Ficara C. 3239 che, vertendo su identica materia, è abbinata alle proposte di legge in esame.

Paolo FICARA, *relatore*, riferisce sul contenuto della proposta di legge Fogliani C. 2006, abbinata nell'ultima seduta.

La proposta di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in tre commi.

Al comma 1 viene stabilito, in via generale, che la Repubblica promuove la sicurezza della navigazione e della vita umana

nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare nel territorio nazionale.

Il comma 2 prevede l'emanazione di un regolamento governativo per la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei limiti delle competenze riconosciute dalla Costituzione, indicando gli specifici oggetti del medesimo regolamento.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ketty FOGLIANI (LEGA) dichiara la propria soddisfazione per l'abbinamento, visto che la proposta a sua firma risponde a un'esigenza assai avvertita nel territorio, particolarmente quello di Venezia. Annuncia inoltre che, in base alle notizie in suo

possesso, in sede governativa risulta già completata l'istruttoria volta all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (Atto n. 320).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (atto n. 320);

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 9 novembre 2021;

preso atto dell'indicazione della Commissione europea di restringere l'ambito di applicazione dei ristori per i danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra al periodo tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno/14 luglio 2020, che penalizza fortemente il settore, essendo ben note le ripercussioni estremamente negative della crisi pandemica sul settore del trasporto aereo anche per il periodo successivo alle date indicate, a causa delle limitazioni agli spostamenti nazionali ed internazionali adottate dallo Stato italiano;

rilevato che nel preambolo del provvedimento è precisato che, «all'esito di successive decisioni autorizzative della Commissione europea e nei limiti delle risorse disponibili, i periodi non coperti dal presente provvedimento, comunque compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, potranno essere oggetto di distinte misure attuative; »

stigmatizzata l'eccessiva lunghezza dell'iter di approvazione dello schema di de-

creto ministeriale in esame – considerando il fatto che la decisione di autorizzazione della Commissione europea risale al 26 luglio 2021 –, lunghezza che penalizza notevolmente i gestori aeroportuali e i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che, nonostante le rilevanti difficoltà finanziarie, vedono procrastinato il diritto a percepire i ristori per i danni ascrivibili all'emergenza da COVID-19, riconosciuto dalla legge di bilancio 2021;

rilevato che la procedura di erogazione delle risorse prevista dall'articolo 5 contempla duplicazioni e passaggi burocratici che rischiano di rallentare ulteriormente l'erogazione medesima, ponendosi in contrasto con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa;

considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali eccedenze accertate alla data del 31 dicembre 2021, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza:

1) potrebbe risultare non coerente con i tempi di conclusione della procedura di accertamento della debenza;

2) rischia di determinare la perdita delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, nell'eventualità in cui le stesse, a seguito della restrizione del periodo temporale di riconoscimento del beneficio operata dalla Commissione europea, risultino eccedenti rispetto al danno subito dai gestori aeroportuali, perdita che appare assolutamente da scongiurare; ciò

anche alla luce dell'intenzione del Governo, riportata nel preambolo del provvedimento, di adottare ulteriori misure attuative per i periodi non coperti dal provvedimento;

osservato infine che, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), il riferimento al revisore legale o alla società di revisione contabile « diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio dei ricorrenti », chiamato a svolgere le funzioni di esperto indipendente, si presta ad incertezze applicative e deve essere interpretato come riferimento al revisore o società di revisione diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio « *corrente* » dei ricorrenti; ciò in coerenza con la normativa europea in materia di requisiti specifici della revisione legale dei conti (art. 5 del Reg. (UE) n. 537/2014), dove si prevede un divieto per il revisore di prestare alcuni servizi diversi dalla revisione contabile nel lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

*a)* valuti il Governo ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo e successiva all'emanazione dello schema di decreto in esame, volta ad assicurare l'integrale destinazione delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2020 e dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, prevedendo altresì, in caso di eccedenze delle risorse per i gestori aeroportuali, la destinazione delle stesse ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) con riferimento alla procedura delineata dall'articolo 5, si valuti l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto le competenze relative all'attività istruttoria, all'attività di liquidazione e pagamento e all'attività decisionale, al fine di semplificare la procedura ed evitare così un ulteriore allungamento dei tempi di erogazione delle risorse;

2) al medesimo fine di procedere ad una celere erogazione delle risorse, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di accordare, in presenza di specifica richiesta, un'anticipazione pari al 50 per cento della richiesta di ristoro del danno, in attesa della conclusione dell'*iter* procedimentale, nell'ipotesi in cui le risorse del fondo risultino sufficienti a garantire il soddisfacimento integrale delle richieste di contributo;

3) si valuti l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, al fine di evitare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2021 delle eventuali eccedenze accertate;

4) all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), secondo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: « bilancio di esercizio » la parola « *corrente* », al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, alla luce di quanto evidenziato in premessa;

5) si valuti infine l'opportunità di adottare iniziative normative, anche successive all'emanazione dello schema di decreto in esame, volte ad aumentare le risorse stanziata per i ristori, con particolare riguardo ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, per i quali, secondo quanto emerso dalle audizioni svolte, le risorse stanziata risulterebbero insufficienti anche a coprire i danni subiti fino al 30 giugno/14 luglio 2020.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (Emendamenti C. 3208 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati gli emendamenti 13.1 della relatrice e Marrocco 13.2 riferiti al disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 » (C. 3208 Governo);

preso atto del ritiro dell'emendamento De Girolamo 13.3,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 13.1 della relatrice;

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento Marrocco 13.2.

## ALLEGATO 3

**Disciplina del volo da diporto o sportivo. (Testo unificato C. 2493  
Bendinelli e C. 2804 Maschio).****PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI  
RIFERITI ALL'ARTICOLO 1**

## ART. 1.

*Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) Velivoli, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (*maximum take-off mass* « MTOM ») non superiore a 600 kg per i velivoli non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'impiego sull'acqua.

**1.60.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.

**1.61.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al

massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg.

**1.62.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 600 kg.

**1.63.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 m<sup>3</sup> in caso di aria calda, e non superiore a 400 m<sup>3</sup> in caso di altro gas di sollevamento.

**1.64.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

*Al comma 1, all'allegato 1, sostituire il numero 6) con il seguente:*

6) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto.

**1.65.** Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici.	
Rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) .....	87
Rappresentanti di ENI .....	87

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	93
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) ..	92
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici.**

**Rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

**Rappresentanti di ENI.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, esponendo in sintesi il contenuto del provvedimento, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021 e adottato come testo base dalla II Commissione Giustizia, fa presente che esso contiene disposizioni destinate ad incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio: la stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso. Rammenta che al Senato il provvedimento è stato presentato dal Governo Conte II il 9 gennaio 2020 (atto Senato 1662) e che, successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio, la cosiddetta Commissione Luiso, per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al citato disegno di legge S. 1662. Sulla base dei lavori di tale Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario e, in Assemblea, ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. Per questa ragione il disegno di legge che giunge all'esame della Camera si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.

Illustra quindi le parti che più direttamente investono profili di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata analisi del contenuto del provvedimento.

Evidenzia, in primo luogo, che il disegno di legge interviene anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie con la finalità di incentivarli. In tal senso il comma 4 dell'articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la modifica degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita. In particolare, il Governo è delegato ad incentivare il ricorso a tali strumenti, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, aumentando gli incentivi fiscali, estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici. Il comma 4, lettera *a*), individua alcuni principi e criteri direttivi per il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti di stragiudiziali di risoluzione delle controversie. La lettera *b*) delega il Governo ad adottare un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), per raccogliere le disposizioni che disciplinano procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (escludendo l'istituto dell'arbitrato) armonizzando la normativa. A partire dalla lettera *c*) il comma 4 dell'articolo 1 detta una serie di principi e criteri direttivi per la riforma della mediazione. Ricorda, preliminarmente, che la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 (come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013) che – in relazione a specifiche controversie – attribuisce alla mediazione un carattere obbligatorio; ciò comporta che il previo esperimento di un tentativo di conciliazione rappresenta una condizione di procedibilità della successiva azione in



sede civile. Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione attengono, tra le altre, alle materie dei diritti reali, della locazione, del comodato, dell'affitto di aziende nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Ciò ricordato, segnala che, in particolare, la lettera *c*) delega il Governo a intervenire sul comma 1-*bis*, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 al fine di estendere l'obbligatorietà della mediazione, ai fini della proposizione della domanda in sede civile, alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, d'opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge già prevede altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie. Quando il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti dovranno essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. In ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. La disposizione in esame, inoltre, prevede un monitoraggio dell'attuazione della delega che, a distanza di 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di estensione dell'obbligatorietà della mediazione, conduca ad una valutazione sull'opportunità del mantenimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione civile. La lettera *d*) stabilisce che in sede di riforma il Governo dovrà individuare la parte tenuta a presentare la domanda di mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo per i quali la mediazione sia obbligatoria, nonché disciplinare il regime del medesimo decreto ingiuntivo ove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità. La lettera *e*) delega il Governo a intervenire sulle procedure di mediazione, al fine di favorire la partecipazione effettiva delle parti e il reale confronto sulla controversia, disciplinando altresì le conseguenze della mancata partecipazione. Al

riguardo, il criterio di delega della lettera *f*) stabilisce che la possibilità di delegare la partecipazione agli incontri ad altri soggetti venga limitata all'impossibilità di partecipazione personale per giustificati motivi. La lettera *g*) interviene sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. La lettera *h*) riguarda le controversie in materia di condominio. La lettera *i*) delega il Governo a prevedere che la relazione dell'esperto intervenuto nella fase di mediazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, previo accordo delle parti al momento della nomina dell'esperto stesso. La lettera *l*) stabilisce che nell'attuazione della delega si operi una riforma della disciplina inerente alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori: la riforma dovrà incidere sugli strumenti di formazione sia teorica, sia di carattere pratico. In base alla lettera *m*) il Governo è delegato a potenziare i requisiti di qualità e trasparenza della mediazione. Ai sensi della lettera *n*) nell'attuare la delega dovranno essere riformati e razionalizzati i criteri posti a base della valutazione dell'idoneità e degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile scientifico dell'ente di formazione. Secondo quanto disposto dalla lettera *o*), in sede di esercizio della delega il Governo dovrà valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, oggi prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010. La lettera *p*) delega il Governo a prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano, previo accordo delle parti, essere svolte anche con modalità telematica e collegamenti da remoto. Le successive lettere dell'articolo 1 comma 4 del disegno di legge attengono alla riforma delle procedure di negoziazione assistita.

Segnala poi che il comma 5 dell'articolo 1 contiene i principi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tra le altre disposizioni la lettera *r*) stabilisce che nell'attuazione della delega si debba estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di

licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda.

Fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che, nella riforma del processo di cognizione di primo grado dinanzi al collegio, il Governo dovrà intervenire al fine di ridurre il numero di procedimenti sottratti al giudice monocratico e definire un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa, analogo a quello previsto per le controversie di competenza del giudice monocratico. In particolare, il Governo dovrà prevedere la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie (lettera *a*). Ricorda che ai sensi dell'articolo 50-*bis* c.p.c., il tribunale giudica in composizione collegiale, tra gli altri casi, anche: nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui alla legge fallimentare, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; nelle cause relative alle azioni di classe.

Rileva quindi che l'articolo 1, comma 13, reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riforma dei procedimenti in camera di consiglio, cioè quei provvedimenti normalmente denominati di volontaria giurisdizione. I procedimenti in camera di consiglio sono disciplinati dagli articoli 737 e ss. del codice di procedura civile. Peraltro il Governo nell'esercizio della delega è chiamato a prevedere interventi

volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni (lettera *b*): l'articolo 742-*bis* del codice di procedura civile precisa che le richiamate disposizioni codicistiche in materia di volontaria giurisdizione si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone. Fra questi ritiene opportuno ricordare in particolare i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice civile in materia societaria quali: gli articoli 2189 e 2192 c.c., in tema di iscrizione delle società commerciali nel registro delle imprese e di reclamo avverso il decreto del giudice presso tale registro con il quale l'iscrizione viene rifiutata; l'articolo 2400 c.c., in tema di nomina e cessazione dalla carica del collegio sindacale; l'articolo 2409 c.c., norma la quale, unitamente all'articolo 103 disp. att. c.c., regola il procedimento scaturito dalla denuncia al tribunale, da parte dei soggetti a ciò legittimati, del sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori, in violazione dei loro doveri, nella gestione, tali da poter arrecare danno alla società o a una o più società controllate; l'articolo 2436 c.c., in relazione al deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto; l'articolo 2446 c.c., in tema di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo a causa di perdite.

Ricorda poi che l'articolo 1, comma 15, reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato, volti a rafforzare le garanzie di indipendenza degli arbitri nonché, tra l'altro, a disciplinare l'esecutività del lodo straniero e a consentire agli arbitri di adottare misure cautelari. Segnala, in particolare, che in una prospettiva di sistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, ai sensi della lettera *f*) si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di pro-

cedura civile, le norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia), prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera. Rammenta che tale comma 5 dell'articolo 35 appena citato prevede che la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera; il comma quindi afferma la competenza generale del giudice statale a largire provvedimenti cautelari e ciò anche in caso di arbitrato libero; tuttavia, di seguito si prevede il potere degli arbitri a disporre la sospensione dell'efficacia della delibera ove si controverta sulla validità di delibere assembleari. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Fa poi presente che l'articolo 1, comma 20, reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti notificatori incentivando il ricorso allo strumento informatico. Finalità dell'intervento riformatore è — come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge — di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate. La lettera a), stabilisce che nell'attuazione della delega si dovrà prevedere che gli atti in materia civile e stragiudiziale

siano notificati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata — PEC dall'avvocato quando il destinatario della notificazione: sia un soggetto obbligato a munirsi di PEC ai sensi di legge; ha eletto domicilio digitale ed è iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali, secondo le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo n. 82/2005. Inoltre, la lettera d) dispone che vengano emanate disposizioni per la semplificazione del procedimento di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, anche al fine di favorire l'uso di strumenti informatici e telematici.

Segnala, infine, l'articolo 1, comma 17, che reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative a tutti i procedimenti civili al fine di renderli più celeri ed efficienti. Al riguardo il Governo è delegato ad intervenire in merito: al deposito degli atti e documenti con modalità telematiche; alla forma dei provvedimenti del giudice e degli atti del processo; alla non sanzionabilità sotto il profilo della validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto quando la trasmissione dello stesso abbia comunque raggiunto il proprio scopo; al versamento del contributo unificato con modalità telematiche; alla la revisione della disciplina delle attestazioni di conformità. Specifiche disposizioni concernono inoltre il riordino e l'implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare. Segnala, in materia, che in sede di attuazione della delega il Governo dovrà inoltre prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa e che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 c.c. (che disciplina l'impugnazione delle delibera-

zioni dell'assemblea) non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito (lettera *q*)).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.**

**Emendamenti C. 3208 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 3208 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 presen-

tati direttamente presso la XIV Commissione e riferiti alle parti del provvedimento di competenza della X Commissione.

Avverte che gli emendamenti Battilocchio 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 sono stati ritirati dai presentatori presso la Commissione di merito. Fa inoltre presente di aver ritirato l'emendamento a sua firma 4.1.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento Mantovani 4.15 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato e di parere contrario sugli identici emendamenti Elvira Savino 4.4 e Mollicone 4.12, sugli identici emendamenti Ruggieri 4.3 e Mollicone 4.11 nonché sugli emendamenti Rossello 4.2, Mantovani 4.13, Mantovani 4.14 e Mantovani 4.10 (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato il testo del disegno di legge, adottato come testo base, recante, « Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in mate-

ria di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata » (C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminati gli identici emendamenti Elvira Savino 4.4 e Mollicone 4.12, gli identici emendamenti Ruggieri 4.3 e Mollicone 4.11, l'emendamento Rossello 4.2, l'emendamento Mantovani 4.13, l'emendamento Mantovani 4.14, l'emendamento Mantovani 4.10 e l'emendamento Mantovani 4.15, riferiti al disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 » (C. 3208 Governo), trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento Mantovani 4.15, a condizione che sia formulato nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera f), sostituire le*

*parole da stabilire fino a riduzione di prezzo; con le seguenti:* stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;

e

**PARERE CONTRARIO**

sugli identici emendamenti Elvira Savino 4.4 e Mollicone 4.12, sugli identici emendamenti Ruggieri 4.3 e Mollicone 4.11 nonché sugli emendamenti Rossello 4.2, Mantovani 4.13, Mantovani 4.14 e Mantovani 4.10.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

Audizione del professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio *smart working* del Politecnico di Milano ..... 95

Audizione di Maurizio De Castri, professore ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », e di Lorenzo Gaeta, professore ordinario di diritto del lavoro dell'Università degli studi di Siena ..... 95

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 96

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato e Abb (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 96

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 102

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 100

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro (*Deliberazione di una proroga del termine*) ..... 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 101

AVVERTENZA ..... 101

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti di-**

**sposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.**

**Audizione del professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio *smart working* del Politecnico di Milano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.00 alle 14.30.

**Audizione di Maurizio De Castri, professore ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università**

degli studi di Roma « Tor Vergata », di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », e di Lorenzo Gaeta, professore ordinario di diritto del lavoro dell'Università degli studi di Siena.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.25.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

#### La seduta comincia alle 15.25.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Romina MURA, *presidente*, comunica che il deputato Gianfranco Rotondi ha cessato di fare parte della Commissione. Lo ringrazia, a nome della Commissione, per l'attività svolta.

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza.

Dà, pertanto, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, rivela preliminarmente che il provvedimento, adottato come testo base dalla II Commissione, consta di un unico articolo e reca una serie di deleghe al Governo, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore

della legge, volte a introdurre modifiche sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, volte, come si legge nella relazione introduttiva, al raggiungimento di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile tra i traguardi da conseguire entro la fine dell'anno in corso nel perseguimento degli obiettivi del Piano.

Venendo al contenuto del disegno di legge, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo al riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, mentre i commi 2 e 3 disciplinano le modalità di esercizio della delega.

I principi e dei criteri direttivi per la modifica delle discipline della mediazione e della negoziazione assistita sono elencati al comma 4. Tra questi, segnala che la lettera g) prevede l'esclusione, sia con riferimento alla conciliazione in sede di mediazione, sia in sede giudiziale, della responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti, mentre la lettera q) prevede l'estensione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità, con l'assistenza necessaria di un avvocato e, ove ritenuto necessario, anche di consulenti del lavoro. Viene espressamente fatto salvo quanto previsto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, secondo cui la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui al citato articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Alle forme di negoziazione assistita



previste dalla delega non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile in materia di invalidità delle rinunzie e transazioni relative a diritti dei prestatori di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi.

Il comma 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica, mentre il comma 6 elenca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. Per le modifiche in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono fissati dal comma 7 mentre il comma 8 individua principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello. A tale ultimo riguardo, segnala che tra i criteri direttivi la lettera *c)* prevede l'esposizione chiara, sintetica e specifica, a pena di inammissibilità, delle indicazioni degli atti, introduttivi disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, riguardanti, rispettivamente, la forma dell'appello e il ricorso in appello nel rito del lavoro.

Il comma 9 reca i principi e i criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione, mentre il comma 10 elenca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'introduzione del rimedio della revocazione quando il contenuto di una sentenza, una volta formatosi il giudicato, sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.

Si sofferma, in particolare, sul comma 11, che riguarda l'esercizio della delega in materia di controversie di lavoro e di previdenza e fissa, quale unico principio e criterio direttivo, l'unificazione e il coordinamento della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme tran-

sitorie. Come è noto, infatti, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 si applica alla controversia sui licenziamenti il cosiddetto « rito Fornero », previsto dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede una prima fase istruttoria, al termine della quale il giudice emette un'ordinanza, immediatamente esecutiva, di accoglimento o di rigetto della domanda, con successiva eventuale opposizione contro l'ordinanza medesima. L'efficacia esecutiva di quest'ultima non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisca il giudizio eventualmente instaurato con l'opposizione. Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente, invece, ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n. 23 del 2015, in caso di licenziamento trova applicazione la disciplina processuale generale relativa alle controversie in materia di lavoro. La soluzione proposta dalla Commissione Luiso è quella di ricondurre la disciplina processuale a quella generale prevista per le controversie di lavoro, individuando tuttavia una sorta di corsia preferenziale. La Commissione ha evidenziato che tale scelta, da un lato, mira a razionalizzare il quadro normativo, che prevede discipline fortemente differenziate esclusivamente sulla base del momento dell'assunzione del lavoratore e, dall'altro, intende superare le difficoltà interpretative e applicative emerse in sede di applicazione del « rito Fornero ». La previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti consentirebbe anche il superamento delle difficoltà a trattare unitariamente le controversie che riguardino lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull'economia processuale, sia sulle possibilità di successo delle eventuali proposte conciliative.

Nella delega, quindi, alla lettera *a)* del comma 11, si prevede il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La lettera *b)* prevede l'introduzione delle azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto asso-

ciativo, con ricorso con il rito del lavoro, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. La lettera *c)* prevede, infine, la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di introdurre, in alternativa al rito di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori con i rispettivi riti speciali, di cui all'articolo 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, prevedendo la preclusione di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

Il comma 12 introduce i principi e i criteri direttivi per la modifica della disciplina del processo di esecuzione. Il comma 13 reca i principi e i criteri direttivi per la riforma dei procedimenti in camera di consiglio. Si tratta, in particolare, della riduzione delle ipotesi di collegialità e, in conseguenza di tale riduzione, del trasferimento alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, di alcune delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

Fa presente, poi, che il comma 14 indica i principi e i criteri direttivi per la revisione dei procedimenti in camera di consiglio e del procedimento sommario di cognizione di primo grado, mentre il comma 15 reca i principi e i criteri direttivi per la riforma dell'arbitrato.

Si sofferma sul comma 16, che reca i principi e i criteri direttivi per la modifica della normativa riguardante i consulenti tecnici. Il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà modificare la normativa in materia di consulenti tecnici rivedendo, in primo luogo, ai sensi della lettera *a)*, il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani. Segnala, in particolare, che ai sensi della lettera *f)*, in sede di esercizio della delega, dovranno essere assicurate adeguate tutele alle situazioni di salute, gravidanza o contingenti

che si possono verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi.

Il comma 17 introduce i principi e i criteri direttivi per l'accelerazione e l'efficientamento dei procedimenti civili.

Si sofferma sul comma 18, che reca principi e criteri per la modifica della disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendo altresì l'istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa. In termini analoghi l'Ufficio viene istituito anche presso la Procura generale della Corte di cassazione, e viene denominato « Ufficio spoglio, analisi e documentazione ». Ricordo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, al fine di ridurre la durata dei giudizi, quello di portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro. L'obiettivo principale dell'intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della *performance* degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. In relazione alla riforma dell'ufficio del processo presso i tribunali e le corti d'appello, la delega alla lettera *a)* prevede l'organizzazione dell'ufficio, diretto e coordinato da uno o più magistrati, sulla base dei requisiti professionali del personale da assegnare. Ai sensi della lettera *b)* all'ufficio debbano essere attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura, compiti di supporto ai magistrati, relativi ad attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale alla predisposizione di bozze di provvedimenti, al supporto nella verbalizzazione e alla cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi, compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, di coordinamento tra l'attività del magistrato e quella del cancelliere, di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione dei precedenti giuri-

sprudenziali, di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro. Come segnalato, la lettera *c)* prevede l'istituzione presso la Corte di cassazione di uffici per il processo, individuando i requisiti professionali del personale da assegnare, attribuendo a tali strutture compiti di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, di supporto ai magistrati, di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, di raccolta di materiale e di documentazione. Ai sensi della successiva lettera *d)* si prevede l'istituzione presso la Procura generale della Corte di cassazione dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, individuando le figure professionali da assegnare, attribuendo compiti di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti, di supporto ai magistrati, anche per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, di raccolta di materiale e di documentazione.

Per l'attuazione di tali disposizioni, il comma 19 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato cinquecento unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1.

Quanto alle altre disposizioni, segnala che il comma 20 reca i principi e i criteri direttivi per la riforma del procedimento notificatorio, il comma 21 introduce i principi e i criteri direttivi per la modifica del codice di procedura civile al fine di rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi e il comma 22 reca ulteriori principi e criteri direttivi con finalità di coordinamento con particolare riferimento all'individuazione dei rimedi preventivi, da esperire per conseguire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, e ai tempi e modi per far valere il difetto di giurisdizione.

Fa presente, poi, che il comma 23 enuncia i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto a conformarsi, nell'esercizio della delega, volta, in particolare, a introdurre, nel codice di procedura civile, un rito unificato denominato « Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie ». Tra essi, con riferimento alle competenze della Commissione, si segnala che

la lettera *o)* prevede l'applicazione della disciplina recata dalla legge n. 4 del 2013, recante « Disposizioni in materia di professioni non organizzate » per regolare l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili e la lettera *p)* prevede l'istituzione presso ciascun Tribunale di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Evidenzia, quindi, che il comma 24 reca i principi e i criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Ai sensi della lettera *a)*, Anzitutto, in base alla lettera *a)*, l'istituzione del nuovo Tribunale dovrà essere effettuata nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale. Segnala, altresì, che la lettera *i)* prevede a che il Governo debba disciplinare la struttura, la composizione e le attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, mentre la lettera *aa)* disciplina le modalità di assegnazione del personale di cancelleria e delle dotazioni materiali al Tribunale per i minorenni. Il comma 25 delega il Governo ad adottare le norme necessarie al coordinamento della riforma di cui al comma 24 con le disposizioni e ad introdurre una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti.

Il comma 26 contiene i principi e criteri direttivi per la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, volti a garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale.

Fa presente che i commi 27, 28, 30, 31, 33 e 34 introducono modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. I commi 29 e 32 modificano, invece, alcune previsioni del codice di procedura civile al fine di introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata. Il comma 35 introduce modifiche alla disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi. Il comma 36 modifica i criteri di individuazione del foro competente per le controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Il comma 37 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 27 a 36 si applichino ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. I commi da 38 a 44 recano le disposizioni di carattere finanziario per l'attuazione della riforma.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.**

**C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Romina MURA, *presidente*, comunica che, a seguito dello svolgimento, nella giornata, di ieri delle audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL Autoferrotranvieri, la Commissione deve decidere in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

Chiede, pertanto, al relatore, on. Giaccone, di formulare la sua proposta al riguardo.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, alla luce degli elementi emersi dalle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, propone di proseguire l'attività istruttoria, programmando ulteriori audizioni, che permettano di raccogliere spunti utili all'esame delle proposte di legge.

Romina MURA, *presidente*, preso atto di quanto osservato dal relatore, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'attività istruttoria sulle proposte di legge in esame potranno essere decise nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata nella giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Romina MURA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 3 novembre 2021, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine di conclusione dell'indagine medesima al 31 dicembre 2021.

La Commissione approva la proroga del termine di conclusione dell'indagine nei termini indicati dalla presidente.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

*5-06474 Mura: Atti discriminatori nei confronti di una dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) Cagliari.*

*5-06876 Ascari: iniziative per assicurare maggiori livelli di tutela e sicurezza ai lavoratori della società SETA Spa.*

*5-06910 Ferri: valutazione dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del concorso per l'assunzione come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS.*

## ALLEGATO

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3289, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata;

preso atto che il disegno di legge, adottato come testo base, reca deleghe al Governo volte a introdurre modifiche alla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione delle procedure, nel rispetto della garanzia del contraddittorio;

ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile tra i traguardi da conseguire entro la fine dell'anno in corso nel perseguimento degli obiettivi del Piano;

segnalato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica delle discipline della mediazione e della negoziazione assistita, l'articolo 1, comma 4, lettera *q*), prevede l'estensione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità, con l'assistenza necessaria di un avvocato e, ove le parti lo ritengano, anche dei rispettivi consulenti del lavoro;

considerato che la medesima lettera *q*) prevede che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, secondo cui la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui al citato articolo 409 del medesimo codice, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e stabilisce che alle forme di negoziazione assistita previste dalla delega non si applichino le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile in materia di invalidità delle rinunzie e transazioni relative a diritti dei prestatori di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi;

rilevato che il comma 11 dell'articolo 1 riguarda l'esercizio della delega in materia di controversie di lavoro e di previdenza e fissa, quale unico principio e criterio direttivo, l'unificazione e il coordinamento della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;

considerato che la norma ha l'obiettivo di superare l'attuale doppio binario per la soluzione delle controversie di lavoro, che prevede, da un lato, l'applicazione del cosiddetto « rito Fornero » di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 e, dall'altro, l'applicazione della disciplina processuale generale relativa alle controversie in materia di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati dopo la medesima data del 7 marzo 2015;

osservato che il medesimo comma 11 intende ricondurre la disciplina processuale a quella generale prevista per le controversie di lavoro, individuando tuttavia una corsia preferenziale per la trattazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti;

rilevato che, come osservato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi, costituita con decreto del Ministro della giustizia 12 marzo 2021, la previsione di un unico rito consentirebbe, da un lato, di razionalizzare il quadro normativo, che prevede discipline fortemente differenziate esclusivamente sulla base del momento dell'assunzione del lavoratore e, dall'altro, di superare le difficoltà interpretative e applicative emerse in sede di applicazione delle disposizioni processuali previste dall'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

sottolineato che la previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti consentirebbe anche il superamento delle difficoltà riscontrabili nella trattazione unitaria di controversie che riguardano lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull'economia processuale, sia sulle possibilità di

successo delle eventuali proposte conciliative;

segnalato che il comma 18 dell'articolo 1 reca principi e criteri per la modifica della disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendo altresì l'istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura generale;

osservato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, la piena attuazione dell'Ufficio del processo, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro, al fine di migliorare le *performance* degli uffici giudiziari e contribuire agli obiettivi dell'abbattimento dell'arretrato e della riduzione della durata dei procedimenti civili e penali;

preso atto che il comma 19 dell'articolo 1, al fine di dare attuazione alle disposizioni relative all'Ufficio del processo, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato cinquecento unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
--	-----

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, fa presente che il disegno di legge A.C. 3289, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile

e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. Il provvedimento si compone di un unico articolo, suddiviso in 44 commi.

Nella relazione illustra gli specifici principi di delega dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, recate dai commi da 23 a 26, e le norme di diretta applicazione contenute nei commi 27 e seguenti, in quanto rappresentano le disposizioni che impattano più direttamente sulle competenze della nostra Commissione.

Si limita a segnalare preliminarmente che il disegno di legge fissa in un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della delega e delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi (commi 1-3).

Al comma 23 dell'articolo unico il disegno di legge enuncia i principi e criteri



direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo, tra l'altro: ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare. Ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore.

Il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative: all'attività professionale del mediatore familiare; alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica; alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore; al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore; alla nomina del tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale.

Fa presente che specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori. La delega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei

minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio e allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone.

Il Governo dovrà inoltre: introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; predisporre un'autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie; introdurre la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare.

A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento all'esame della Commissione enuncia principi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura (togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi (comma 24).

In base a quanto previsto dal comma 25, le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e una disciplina transitoria per la rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti dovranno essere adottate dal Governo entro il 31 dicembre 2024.

Infine, il disegno di legge di delega, al comma 26, prevede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il pro-

cedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, per garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale.

Ricorda che il provvedimento, come già accennato, a partire dal comma 27 introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Si tratta di interventi sul codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, per le quali il legislatore non utilizza lo strumento della delega al Governo. In particolare, la maggior parte di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie.

Il comma 27 interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello.

Il comma 28 modifica il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti *de potestate* quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio.

Il comma 30 interviene sull'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al curatore speciale, al fine di estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore; tale nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento.

Il comma 31 modifica l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per preve-

dere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale.

Il comma 33 modifica la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, per consentire al giudice di disporre, oltre che il risarcimento danni a carico di un genitore nei confronti dell'altro, anche il pagamento di una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza da parte del genitore ai provvedimenti del giudice.

Il comma 34 interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo.

Fa presente, infine, che il comma 35 modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per estendere l'applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), sottolinea che numerosi aspetti della riforma del processo civile rivestono una particolare rilevanza con riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, in quanto attengono alla tutela dei minori che si trovano in una condizione di particolare difficoltà. Si dichiara estremamente preoccupata per la scelta di affidare a un giudice monocratico le decisioni concernenti la protezione di coloro che si trovano nell'età evolutiva, essendo in ogni caso consapevole della necessità di riformare le procedure

giudiziarie che interessano i minori, come chiaramente emerso anche dalle audizioni svolte presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Ribadisce che la decisione di affidare determinati compiti al giudice monocratico contrasta con la finalità della tutela dei minori, in quanto un organo collegiale sarebbe in grado di garantire un confronto più ampio e il raggiungimento di un punto di caduta più vicino agli interessi dei soggetti da tutelare. Segnala che preoccupazioni al riguardo sono state espresse anche dal Consiglio superiore della magistratura, dalle associazioni degli avvocati e da quelle rappresentative delle famiglie.

Ritiene doveroso precisare che le critiche espresse non derivano da una difesa dell'attuale operato dei tribunali per i minori, che soffrono, inoltre, di una cronica carenza di personale. Evidenzia la necessità di tutelare al massimo grado coloro che possono essere considerati i più fragili tra coloro che si trovano in condizioni di fragilità, in quanto persone che vivono una condizione di oggettiva difficoltà e non sono in grado di far valere in maniera diretta i propri diritti. Reputa che quello compiuto in tale ambito con il provvedimento in esame costituirebbe un vero e proprio passo indietro.

Ribadisce la sua intenzione di dare voce alle richieste d'aiuto provenienti da diverse realtà, in quanto la riforma di ampia portata proposta dal Governo rischia di avere un impatto molto forte sulla vita delle persone. Auspica che vi sia un'ampia condivisione rispetto a quanto da lei evidenziato, anche attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, osservando che rispetto a un tema di tale rilevanza non dovrebbero esserci contrapposizioni tra le diverse forze politiche.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e precisando che la discussione potrà proseguire nella seduta prevista per la giornata successiva, nella quale, in ogni caso, la Commissione dovrà esprimere il parere di com-

petenza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le disabilità, Erika Stefani.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Delega al Governo in materia di disabilità.**

**C. 3347 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, del disegno di legge A.C. 3347, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», collegato alla manovra di finanza pubblica. Fa presente che la Commissione Bilancio, nella seduta di ieri, ha esaminato il disegno di legge ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, e ha espresso parere favorevole. Alla luce di tale parere, la Presidenza della Camera ha comunicato che il predetto disegno di legge non reca disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dall'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento e ne ha disposto, quindi, l'assegnazione in sede referente alla XII Commissione.

Fa altresì presente che, con lettera del 9 novembre, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha scritto al Presidente della Camera ricordando come nel documento della Commissione europea denominato «Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia» sia indicato come la delega al Governo in materia di disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021. Nella medesima lettera è stata altresì rappresentata, al fine di

consentire il rispetto degli impegni assunti dal Governo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento all'erogazione delle risorse destinate all'Italia nell'ambito del medesimo Piano, l'esigenza di integrare il programma dei lavori dell'Assemblea con l'esame del richiamato disegno di legge in tempo utile da prevederne la discussione, anche presso l'altro ramo del Parlamento, nei termini stabiliti in sede europea, nonché per consentire alle Commissioni competenti di programmare conseguentemente i rispettivi lavori.

A seguito di tale lettera, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi ieri è stato stabilito di inserire nel programma dei lavori dell'Assemblea, per il mese di dicembre, l'esame del suddetto disegno di legge, ove la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente.

Precisa pertanto che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento della relazione introduttiva e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della medesima seduta, saranno definite le fasi relative al seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.

Dà, quindi, la parola alle relatrici, deputate Noja e Sportiello, per lo svolgimento della relazione.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna (A.C. 3347) reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale riforma (cosiddetta Legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare un'effettiva inclusione nella società. Il disegno di legge è stato

dichiarato collegato alla legge di bilancio dalla Nota di aggiornamento al DEF 2021, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024. Nel documento della Commissione europea denominato «Allegato rivestito della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia» è indicato che la Legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021. Il citato documento sottolinea che l'obiettivo principale della riforma in oggetto è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l'autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare: I) il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali; II) la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari; III) la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità; IV) la promozione di progetti di vita indipendente; V) la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.

Procede all'illustrazione della prima parte del contenuto del provvedimento, che si compone di 4 articoli, precisando che le relatrici si riservano di intervenire nel merito delle singole disposizioni nel corso del seguito dell'*iter* del provvedimento.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità della delega. Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (*Convention on the Rights of persons with disabilities*, di seguito CRPD) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021. La finalità perseguita è quella di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento

della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previsti (comma 1).

Il comma 2 disciplina la procedura di emanazione dei decreti legislativi. Essi sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. È previsto il parere sugli schemi di decreto delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

È poi stabilito che il Governo assicuri, nella predisposizione dei decreti, leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e che può avvalersi del supporto dell'Osser-

vatorio nazionale per la disabilità (comma 3). Ricorda che la citata legge n. 18 del 2009 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, con la finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro Paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche, nonché di elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della suddetta Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU). Il comma 4 prevede la facoltà del Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

Il comma 5 specifica che i decreti legislativi intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei seguenti ambiti: *a)* definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; *b)* accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base; *c)* valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente; *d)* informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; *e)* riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; *f)* istituzione di un Garante nazionale delle disabilità; *g)* disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati all'articolo 1.

Il comma 1 traccia in modo più specifico i confini dell'attività normativa del Governo, diretta al coordinamento, formale e sostanziale, di tutte le disposizioni

normative vigenti negli ambiti sopra definiti, incluse quelle di recepimento e attuazione della normativa europea. Tale attività comprende anche la messa a punto delle opportune modifiche volte ad assicurare e migliorare la coerenza della normativa di settore e ad adeguare e aggiornare il linguaggio normativo, individuando espressamente le disposizioni da abrogare. In ogni caso è richiamata l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, concernente le abrogazioni.

In relazione a ciascuno dei sette ambiti individuati dal comma 5 dell'articolo 1 (lettere da *a*) a *g*) sono previsti specifici principi e criteri direttivi (comma 2).

Per quanto concerne l'ambito relativo alle definizioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore, tali principi e criteri direttivi includono (lettera *a*):

l'adozione di una definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della CRPD, da introdurre nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, definendo un processo valutativo della condizione di disabilità;

l'adozione di una definizione di «durevole menomazione» quale presupposto necessario da accertare al fine di individuare le persone con disabilità;

l'adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – *International Classification of Functioning Disability and Health* (di seguito «ICF»), ai fini della descrizione della disabilità congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie (di seguito «ICD»), dell'Organizzazione mondiale della sanità;

l'adozione di una definizione di profilo di funzionamento coerente con la Classificazione ICF e con le disposizioni della CRPD e che tenga conto della Classificazione ICD;

l'introduzione nella legge n. 104 del 1992 della definizione di accomodamento

ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della CRPD.

Con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base, rientrano tra i principi e criteri direttivi (lettera *b*):

l'introduzione nella legge n. 104 del 1992 di disposizioni che prevedano un processo valutativo complesso, distinguendo la valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona o da chi la rappresenta;

la previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD e della definizione di «durevole menomazione», la valutazione di base definisca il profilo di funzionamento della persona e certifichi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, e ai fini dei correlati benefici o istituti, la necessità di sostegno della persona e di accomodamenti ragionevoli;

la razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi di accertamento dell'invalidità previsti dalla normativa vigente;

l'individuazione di criteri per l'aggiornamento delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l'affidamento a un unico soggetto pubblico della competenza esclusiva medico-legale sulle procedure valutative sopra indicate. La finalità è quella di garantire un'omogenea valutazione su tutto il territorio nazionale e di realizzare, anche a fini deflattivi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del pro-

cesso valutativo di base. A tale scopo potranno essere previsti procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurati tempestività, efficienza, trasparenza e sia riconosciuta la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

la previsione di un efficace sistema di controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, in modo da monitorare l'adeguatezza delle prestazioni rese.

Comunica, quindi, che le restanti disposizioni del provvedimento saranno illustrate dall'altra relatrice, la collega Sportiello.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e di vita indipendente, ricorda che sono indicati i seguenti principi e criteri direttivi (lettera c):

prevedere modalità di coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte per l'integrazione della programmazione nazionale sociale e sanitaria;

prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale che devono essere composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e progettazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario;

prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del

progetto personalizzato e al monitoraggio nel tempo dei suoi effetti;

prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri l'elaborazione di un progetto di vita personalizzato, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta. Tale progetto individua i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

prevedere che il progetto di vita individuale sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute, nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, anche individuando le barriere ed i facilitatori che incidono sui contesti di vita. Dovrà essere assicurato il rispetto dei principi al riguardo sanciti dalla CRPD, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, inclusi quelli lavorativi e scolastici;

prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità;

assicurare che l'elaborazione del progetto di vita personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

prevedere che nel progetto di vita personalizzato venga indicato il cosiddetto *bud-*

get di progetto. Con tale espressione si fa riferimento all'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche volte a dare attuazione alla progettazione. Dovranno anche essere stabilite le ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito con obbligo di rendicontazione secondo i criteri predefiniti nel progetto stesso;

prevedere che, nell'ambito del progetto di vita personalizzato e partecipato, l'individuazione degli interventi necessari a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali avvenga nei termini e in linea con l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della CRPD;

prevedere l'individuazione nel progetto personalizzato di figure professionali con il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari;

prevedere che, nell'ambito del progetto di vita personalizzato diretto ad assicurare inclusione e partecipazione sociale, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che supportino l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle Missioni 5 e 6 del PNRR;

prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità dirette al reperimento di figure professionali specializzate per l'attuazione del progetto e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate alla istituzionalizzazione a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente.

Con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi (lettera *d*)), il provvedimento prevede come principio il criterio direttivo quello di istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche interoperabili che, nel

rispetto del principio di riservatezza dei dati personali: supportino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati; consentano la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità; garantiscano in ogni caso la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli; contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità.

In relazione alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, ricorda che sono richiamati i seguenti principi e criteri direttivi (lettera *e*):

prevedere l'individuazione, presso ciascuna Amministrazione, di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al punto precedente;

introdurre tra gli obiettivi di produttività delle Amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità;

prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni ai documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai profili che riguardano l'accessibilità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;



prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserita tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;

prevedere la nomina da parte dei datori di lavoro pubblici di un responsabile del processo di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

prevedere l'obbligo per i concessionari dei pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi gli standard di qualità del servizio erogato che assicurino la effettiva accessibilità delle prestazioni alle persone con disabilità;

estendere il ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione degli standard di qualità dei servizi essenziali all'inclusione sociale e all'accessibilità delle persone con disabilità.

Per quanto concerne l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, segnala che il provvedimento stabilisce seguenti principi e criteri direttivi (lettera *f*):

istituire il Garante nazionale delle disabilità, per la tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, avente natura monocratica;

definirne le competenze, i poteri, la composizione e la struttura organizzativa, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni: raccogliere segnalazioni e fornire assistenza alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato; svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; formu-

lare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le Amministrazioni competenti per materia.

Con riguardo alle disposizioni finali e transitorie, sono previsti i seguenti principi e criteri direttivi (lettera *g*):

coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, ivi comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi;

definire le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more della effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, ivi compresi gli enti operanti nel terzo settore.

Segnala che l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede:

*a*) con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza);

*b*) con le risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

*c*) mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legi-

slazione vigente per il settore della disabilità.

Viene poi previsto, in conformità con l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Fa presente, infine, che l'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in considerazione della necessità di assicurare lo svolgimento degli ulteriori punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	115
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. (Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3282 Loss) .....	115

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	116
7-00720 Loss: Iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo (Discussione e rinvio) .....	116
7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.	
7-00726 Caretta: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale (Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00743 Incerti) .....	118
ERRATA CORRIGE .....	119

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno**

**e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.**

**Nuovo testo C.1650 Incerti e abb.**

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3282 Loss).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 15 settembre scorso, ha dato conto della presentazione di 70 proposte emendative, nessuna delle quali presenta profili critici di ammissibilità.

Avverte che la proposta di legge C. 3282 Loss è stata abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alle proposte di legge già in esame, vertendo sulla stessa materia.

Susanna CENNI (PD), relatrice, intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati riferisce alla Commissione che è attualmente in corso un confronto con gli uffici del Ministero al fine di approfondire l'impatto di alcune proposte emendative, il cui contenuto innovativo richiede un supplemento di riflessione. Più in generale, preannuncia l'orientamento di accogliere favorevolmente molte delle proposte emendative presentate che non abbiano però lo scopo di riscrivere interi articoli del testo base. Preannuncia, altresì, che in qualità di relatrice, al termine del confronto con il Governo, intende presentare ulteriori emendamenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel condividere il metodo di lavoro preannunciato dalla relatrice, ritiene che al termine del confronto con il Governo la Commissione potrà utilmente passare all'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00720 Loss: Iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Martina LOSS (LEGA) illustra la risoluzione a sua prima firma, volta a prevedere interventi urgenti al fine di contrastare i danni del Bostrico tipografo, parassita ormai endemico delle foreste dell'area alpina.

In particolare, evidenzia che il Bostrico tipografo, che rappresenta il più importante parassita forestale d'Europa, è un coleottero scoltide corticicolo classificato tra le dieci specie di insetti responsabili dei maggiori danni alle foreste europee, in particolare le foreste alpine delle Dolomiti popolate dall'abete rosso, ed è presente in 22 Stati membri.

Osserva come in un ecosistema naturale *Ips typographus* rappresenta un fattore di equilibrio e biodiversità e che in Italia, il Bostrico, si concentra soprattutto nelle regioni settentrionali (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia) ed è un organismo oramai endemico dell'area alpina, visto anche che non è disponibile ad oggi una misura fitosanitaria che possa incidere in modo definitivo sulla sua presenza nei boschi tanto da non poter essere ipotizzabile la sua eradicazione

Ricorda che, a seguito del passaggio della tempesta Vaia di fine 2018, nel 2019 si sono avuti generalizzati aumenti delle popolazioni di Bostrico in molte aree del Triveneto – come emerso dal monitoraggio e dalla sorveglianza del territorio – tenuto conto anche dell'elevato numero di alberi abbattuti. Rileva che questo insetto che predilige, per la sua alimentazione e riproduzione, le parti deperienti delle piante e che è in grado di passare dal legno a terra alle piante in piedi, indebolendole. Evidenzia come le infestazioni di Bostrico siano legate a situazioni climaticamente sfavorevoli all'abete rosso e come i fenomeni climatici legati al cambiamento climatico e al riscaldamento globale, registrato sia a livello alpino che europeo, stiano generando un progressivo aumento della frequenza dell'intensità delle infestazioni, oggi aggravate dalla situazione generata dalla tempesta Vaia. Segnala che in questo ultimo

periodo la situazione si sta aggravando ulteriormente, in quanto gli andamenti climatici discontinui in atto aumentano lo « stress » delle popolazioni di abete rosso, con la crescita della mortalità degli alberi in piedi per il diffondersi del Bostrico, con il grave rischio di arrivare ad una assenza quasi totale dell'abete rosso nelle nostre foreste alpine.

In tale contesto di emergenza da Bostrico, il Piano strategico nazionale previsto dalla nuova PAC può diventare uno strumento decisivo per pianificare interventi e convogliare risorse sui territori colpiti da tale flagello, non solo per fasi operative di intervento durante l'emergenza, ma anche per le fasi seguenti di impiego del materiale asportato e di ripristino degli ambienti boscati profondamente intaccati dal Bostrico. Al riguardo, ritiene che compito delle istituzioni sia quello di portare a livello europeo i dati dell'emergenza e la richiesta di supporto e appoggio da parte dell'Unione europea anche attraverso lo strumento strategico forestale. Ciò premesso, evidenzia pertanto che l'atto di indirizzo in esame è volto ad impegnare il Governo: ad adottare specifiche iniziative, anche di natura economica, per la lotta ed il contrasto a livello nazionale del Bostrico tipografo, al pari di quanto già fatto per la processionaria del pino nonché di quanto previsto per il contrasto alla *Xylella fastidiosa*, al fine di eliminare o perlomeno ridurre la diffusione del suddetto coleottero e di altre patologie del bosco; a mettere a disposizione del Parlamento e delle regioni i dati in tempo reale sull'avanzare della diffusione della infestazione da Bostrico e sullo stato di aggressività, al fine di scongiurare il rischio che nel breve termine si vedano scomparire centinaia di migliaia di ettari di foresta di abete rosso; ad attivare una *task force* con a capo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coadiuvato dai dipartimenti delle Università del Triveneto e dei Corpi forestali del Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, per attivare un piano di azione esecutivo da mettere in atto per intervenire tempestivamente per la salvaguardia dei boschi dolomitici; ad adottare iniziative tempestive di aiuto economico

per le regioni colpite dall'infestazione, anche attraverso lo strumento delle azioni del Programma di sviluppo rurale, al fine di realizzare strade forestali con le quali si possano raggiungere agevolmente le zone dove sono stati rinvenuti i focolai di bostrico nonché per attuare un'azione tempestiva di rimozione del materiale forestale infetto e piazzali per lo stoccaggio del materiale in attesa della destinazione finale verso i siti di lavorazione e trasformazione; a inserire nel Piano strategico nazionale (Psn) per la Politica agricola comune (Pac) misure specifiche per far fronte all'emergenza Bostrico affinché le regioni possano prevedere misure *ad hoc* di contrasto all'infestazione, da destinare non solo alla realizzazione di strade e piazzali per le azioni di cantiere e di stoccaggio del materiale forestale, ma anche alle successive iniziative di riforestazione dei siti attaccati dal bostrico; a rendere operativo rapidamente lo strumento della « Strategia Forestale Nazionale » (Sfn), approvata dal tavolo tecnico, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il 15 giugno 2021, finanziando le sue azioni e sottoazioni per intervenire tempestivamente nel contrasto alla diffusione del bostrico sulle Alpi, e ad emanare, in termini rapidi, i decreti ancora pendenti che attuano in maniera efficace il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, « Testo unico in materia di foreste e filiere forestali » (Tuff); a promuovere le opportune iniziative di competenza a livello europeo, portando i dati dell'emergenza e la richiesta di supporto e appoggio da parte dell'Unione europea anche attraverso lo strumento strategico forestale, per dare tutto il supporto possibile ai territori alpini colpiti e prevenire l'espansione dell'infestazione a livello europeo; ad adottare iniziative affinché la « nuova Strategia forestale europea » tenga conto delle competenze sviluppate a livello nazionale e delle direttive già emanate dagli Stati membri in merito ai criteri di sostenibilità delle biomasse e delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria, nonché in merito all'impatto socio-economico della filiera bosco-legno-energia per lo sviluppo e il presidio delle aree montane e

rurali, sostenendo lo sviluppo di questa filiera al fianco delle altre filiere di produzione di energie rinnovabili.

Infine, al fine di approfondire le principali criticità fin qui esposte propone alla Commissione di svolgere un ciclo di audizioni al fine di far emergere le priorità di azione idonee ad affrontare il grave fenomeno descritto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.**

**7-00726 Caretta: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.**

*(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00743 Incerti).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 ottobre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte altresì che è stata presentata la risoluzione 7-00743 Incerti che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente.

La Commissione concorda.

Antonella INCERTI (PD) illustra brevemente i contenuti della risoluzione. In particolare, ricorda preliminarmente che il fermo pesca è un provvedimento istituito dal Governo italiano, su norme previste dai regolamenti dell'Unione europea che disciplinano la pesca durante i periodi riproduttivi dei principali organismi marini oggetto di commercializzazione e si concentra, principalmente, sui sistemi di pesca invasivi per garantire la salvaguardia della fauna marina. A tale riguardo, ricorda che l'inizio e la durata del fermo pesca nei mari italiani varia a seconda delle zone e delle coste e che ogni anno il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali emana il decreto ministeriale dove sono

specificate le date in cui è obbligatorio l'arresto temporaneo della pesca che, benché possa subire di anno in anno delle variazioni, generalmente segue i periodi riproduttivi delle specie marine e quindi si concentra in estate e può arrivare fino in autunno. Segnala che le giornate di operatività in mare si sono ridotte a circa 140 all'anno, a fronte di un'attività imprenditoriale che deve essere sostenuta per 365 giorni e che lo scontento degli operatori deriva dal fatto che mancano un sistema efficace di ammortizzatori e politiche di mercato in grado di compensare i periodi di interruzione dell'attività di pesca.

In tale contesto, ritiene che per migliorare e conservare le risorse ittiche diventa oggi necessario gestire diversamente le giornate di fermo pesca, basandosi sul ripopolamento dello *stock* ittico, ma anche offrendo alle imprese di pesca che fanno attività di strascico (quindi con imbarcazioni superiori ai 25 metri) la possibilità di gestire in autonomia, secondo i fabbisogni e i costi di esercizio dell'impresa, un *plafond* di giornate di fermo biologico come indicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Evidenzia, altresì, che a queste criticità si aggiungono gli effetti della pandemia che hanno causato perdite per 500 milioni di euro tra produzione invenduta, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti, oltre al costo per garantire a bordo distanziamento e misure di sicurezza. In tale contesto, la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori, rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce un elemento di cui è opportuno tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti europei. Evidenzia, quindi, che il comparto ittico nazionale deve essere supportato in modo da sostenere l'adeguamento dell'imbarcazione a livello tecnologico, l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci e di tutta la filiera ittica. Tali sostegni dovrebbero includere azioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture.

Tutto ciò premesso, sottolinea come la risoluzione a sua prima firma si ponga

l'obiettivo di impegnare il Governo: ad adottare iniziative, nelle opportune sedi europee, affinché sia maggiormente tutelato il comparto ittico nazionale fortemente colpito dall'emergenza Covid-19; ad adottare iniziative per l'armonizzazione degli strumenti di gestione nazionale con quelli comunitari sulla base di metodologie scientifiche; a valutare gli impatti connessi con l'attuazione delle diverse misure di gestione in relazione agli aspetti di natura economica e sociale del comparto ittico nazionale; a favorire lo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile, attraverso misure che favoriscano l'economia blu sostenibile, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, la riduzione dei rifiuti marini; a promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche del Mediterraneo; a promuovere iniziative tese a rilanciare il consumo di prodotti ittici italiani attraverso accordi di filiera e piani di comunicazione adeguati; ad adottare iniziative volte a rafforzare il dialogo mediterraneo nelle sedi multilaterali, anche attraverso il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, sia per l'identificazione di nuovi mercati di sbocco per le esportazioni, sia per il decollo di *partnership* con altri Stati membri e con Paesi terzi del Mediterraneo; ad adottare iniziative che rendano attrattivo l'intero comparto ittico, favorendo il ricambio generazionale, incentivando l'apprendistato, la formazione continua, valorizzando nel contempo il ruolo delle donne nella filiera ittica come soggetti promotori di nuova imprenditorialità; ad assumere le iniziative di competenza per dotare il settore della pesca degli strumenti finanziari e delle

risorse umane necessarie a raccogliere la sfida del nuovo corso europeo favorito dall'istituzione dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura .

Lorenzo VIVIANI (LEGA) osserva come tutte le risoluzioni all'esame della Commissione prevedano impegni del tutto omogenei e ritiene vi siano le condizioni per poter elaborare un testo unificato ampiamente condiviso.

Auspica, pertanto, che si possa svolgere rapidamente un ciclo di audizioni al termine del quale la Commissione potrà giungere all'approvazione delle risoluzioni al fine di dare risposte concrete al problema della riduzione delle giornate di pesca anche attraverso misure di sostegno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi ad indicare i soggetti che ritengono di voler audire al fine di poter organizzare il prosieguo dei lavori in modo efficiente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 657 del 15 settembre 2021, a pagina 238, seconda colonna, alla trentaduesima riga, nella fisionomia dopo le parole « *Seguito esame e rinvio* » aggiungere le seguenti: « – *Abbinamento delle proposte di legge C. 2957 Parentela e C. 3153 Caretta* ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	120
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e Abb (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	125
---	-----

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di Legge europea 2019-2020, già approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura il 1° aprile 2021, e dal Senato, in seconda lettura, il 3 novembre 2021. Il testo risultante dalle modifiche finora apportate dai due rami del Parlamento consta di 48 articoli (suddivisi in VIII capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per la disamina analitica del provvedimento, si limita a illustrare, nei termini di seguito riportati, le modifiche apportate al Senato in seconda lettura, che costituiscono l'oggetto esclusivo dell'esame della Commissione, essendo le uniche parti suscettibili di essere modificate in terza lettura.



Segnala preliminarmente che, tra le numerose modifiche apportate al Senato, investono direttamente le competenze della Commissione quelle riferite agli articoli da 40 a 47, riguardanti la materia della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea e la materia dell'attuazione del PNRR e del relativo monitoraggio parlamentare. Nella seconda parte della relazione si soffermerà in particolare su tali disposizioni.

Rispetto al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, il Senato ha dunque apportato le seguenti modifiche agli articoli da 1 a 39:

all'articolo 1 è specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo in esame (articolo già presente nel testo approvato dalla Camera);

è inserito un nuovo articolo 2 (modificando di conseguenza la numerazione degli articoli seguenti), recante « disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003 ». L'articolo in questione interviene con alcune modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia. Evidenza che le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta « estero-vestizione » ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese. Sono previste deroghe per situazioni particolari, come quella delle auto aziendali immatricolate nel territorio della Repubblica di San Marino e guidate da conducenti residenti in Italia;

all'articolo 3 (*ex* articolo 2) sono modificati i commi 5 e 6, recanti disposizioni

relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (l'autorizzazione di spesa, come rimodulata al Senato, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022);

all'articolo 4 (*ex* articolo 3), recante « disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175 », è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39 del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi;

dopo l'articolo 8 (*ex* articolo 7), è aggiunto un nuovo articolo 9, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, viene modificato lo specifico criterio di delega previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera q) della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, prevedendo che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale. Viene in tal modo espunto il riferimento alla riduzione del 15 per cento del prezzo determinato sulla base dei costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA (Istituto di ser-

vizi per il mercato agricolo alimentare). Ricorda in proposito che la Commissione ha già esaminato lo schema di decreto legislativo (n. 280) adottato dal Governo in attuazione della delega prevista dal citato articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 e in sede di approvazione definitiva dello schema di decreto si già tenuto conto della modifica in esame;

all'articolo 10 (*ex* articolo 8), recante « disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273 », sono apportate modifiche relativamente alla procedura di appalto al fine di individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35.000 euro;

è inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite « precursori di esplosivi »;

sono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 18 (*ex* articolo 15), di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212); le modifiche riguardano l'obbligo per le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato di recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione, nonché la soppressione del divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*;

sono apportate alcune modifiche all'articolo 26 (*ex* articolo 23), in materia di disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), miranti a superare alcuni rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/213;

è inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II*) per escludere dal suo ambito di applicazione i fornitori di servizi di *crowdfunding* quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;

è inserito il nuovo articolo 28 che apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica: la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La norma assegna in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni;

all'articolo 29 (*ex* articolo 24), recante « disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica », viene elevata la sanzione amministrativa fissata nel testo originario della disposizione, uniformandola a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di violazioni commesse in materia di immissione in commercio di medicinali veterinari;

al medesimo articolo 29 (*ex* articolo 24), in materia di vendita *on line* di medicinali veterinari, come anche all'articolo 31 (*ex* articolo 26), in materia di vendita *on line* di cosmetici, viene aggiunta la previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, al fine di impedire la vendita *on line* di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono « pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione 'Amministrazione trasparente' del sito internet istituzionale del Ministero della salute »;

all'articolo 32 (*ex* articolo 27), comma 1, analoga previsione di trasparenza informativa viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione;

sono apportate modifiche all'articolo 33 (*ex* articolo 28), concernente le disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (procedura di infrazione n. 2016/2013). In particolare, le modifiche apportate dal Senato prevedono: *a*) che, anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità che arrechino la minima sofferenza agli animali; *b*) che, anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; *c*) viene soppresso l'obbligo di verifica ispettiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; *d*) che si tenga conto in sede di valutazione

tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'obbligo di sostituzione (ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili); *e*) è infine introdotta una disposizione in materia di procedura di confisca di animali precisando, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che gli animali che, in caso di sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, restano nella custodia giudiziaria dei proprietari, con oneri a loro carico fino all'eventuale confisca degli animali stessi, sono gli animali in via di estinzione ovvero gli animali che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali;

all'articolo 35 (*ex* articolo 30), in materia di emissioni di gas ad effetto serra, è specificato in rubrica che la norma riguarda il Caso ARES (2019) 7142023.

Passando a descrivere le modifiche apportate al Senato afferenti a materie di precipuo interesse della Commissione, segnala in particolare tre articoli: gli articoli 40 e 41 (inseriti dopo l'articolo 39, *ex* articolo 34), recanti modifiche alla legge n. 234 del 2012 in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, e l'articolo 43 (inserito dopo l'articolo 42, *ex* articolo 35), riguardante il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR.

Più in dettaglio, l'articolo 40, lettera *a*), che modifica l'articolo 4 della citata legge n. 234 del 2012, estende gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio

dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Infine, la lettera *b*) dell'articolo in esame, riformula l'articolo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede europea: con riferimento alla posizione che quest'ultimo dovrà assumere in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti sostituita l'espressione « coerente » con la più stringente espressione « conforme ».

L'articolo 41, che modifica l'articolo 29 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura « secondo semestre », debitamente corredato di relazione illustrativa (a differenza di quanto previsto dalla legislazione vigente per il disegno di legge di delegazione europea secondo semestre che, invece, può non recare una relazione a corredo). Viene inoltre specificato che la finalità di tale procedura è quella di consentire la celere entrata in vigore degli analoghi provvedimenti presentati nel primo semestre.

Nel preannunciare che non è sua intenzione formulare proposte emendative al disegno di legge in esame, attesa l'urgenza di una sua sollecita entrata in vigore motivata da evidenti ragioni di deflazione dell'oneroso contenzioso comunitario, segnala, con riferimento alle norme testé richiamate, l'esigenza di prevedere in prospettiva, in via normativa o comunque approvando un apposito ordine del giorno, che l'obbligo di relazione illustrativa sia esteso anche al caso della legge di delegazione europea secondo semestre, analogamente a quanto previsto dalla disposizione in esame

per la legge europea secondo semestre. In entrambi i casi, infatti, tali ulteriori strumenti normativi potrebbero essere utilmente utilizzati, non come rimedi all'eventuale sopravvenienza di urgenti esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno « sfuggite » ai disegni di legge presentati nel primo semestre, bensì quali strumenti di strategica programmazione dell'esame parlamentare dei provvedimenti, al fine di accelerarne l'approvazione, riducendo il rischio di apertura di procedure di infrazione. Ricorda in proposito che una raccomandazione in tal senso è emersa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle procedure di infrazione, attualmente in corso di svolgimento in Commissione.

Passando ad illustrare l'articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rammenta che esso prevede che il Governo trasmetta relazioni periodiche, su base semestrale, sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

In proposito, ricorda che la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR è ad oggi regolata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ». L'articolo 2, in particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia che, ai sensi della lettera *e*), ha anche compiti informativi. Trasmette

infatti alle Camere con cadenza semestrale (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento), una relazione sullo stato attuazione del Piano, che contenga le informazioni indicate nell'articolo 1, comma 1045, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), ovvero: i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation* EU e sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia. Tali prospetti devono essere approvati dal Consiglio dei ministri e trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027. È inoltre previsto che, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, sia trasmesso «ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti», con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Segnala, inoltre, come funzionali all'attuazione del PNRR, gli articoli 45 e 46, introdotti dal Senato, relativi, rispettivamente all'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, sia a livello centrale che locale e in condizioni di invarianza finanziaria, per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziati dal PNRR e dai fondi complementari al PNRR.

Sono infine apportate all'articolo 48, recante la clausola di invarianza finanziaria, le necessarie modifiche volte ad aggiornarne il contenuto rispetto alle modifiche apportate al Senato al provvedimento in esame.

In conclusione, ribadisce l'importanza di licenziare il testo in esame senza ulteriori modifiche, al fine di non prolungarne ulteriormente l'iter di approvazione parlamentare e agevolare in tal modo la chiusura delle diverse fattispecie di contenzioso

europeo oggetto del provvedimento, ferma restando l'opportunità di un approfondito dibattito, i cui esiti potranno utilmente essere oggetto di successivi interventi normativi.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) concorda con quanto affermato dalla relattrice, esprimendo l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento, stante la rilevanza delle disposizioni in esso contenute, in particolare in materia di appalti e subappalti. Appare infatti urgente definire in termini certi il quadro normativo nel quale gli amministratori locali e gli operatori economici sono chiamati a operare.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relattrice Businarolo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla II Commissione, il disegno di legge, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, che prevede una delega al Governo per l'effi-

cienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata.

Il testo, che giunge all'esame della Camera in seconda lettura, è composto da un unico articolo, suddiviso in 44 commi, e presenta, analogamente alla parallela riforma del processo penale, un duplice contenuto: da una parte, delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Osserva che il disegno di legge reca disposizioni destinate ad incidere profondamente sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

Sottolinea che la evidente correlazione tra la competitività del Paese e i tempi della giustizia civile rende non più procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso, rispondendo con ciò anche alle raccomandazioni formulate da tempo dall'Unione europea. Ricorda in particolare che la riforma dei processi civile e penale rientra tra le iniziative di riforma incluse nel PNRR, e parzialmente finanziate a valere sui relativi fondi nell'ambito della Missione 1, componente M1C1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA), al fine di dare risposta alla raccomandazione specifica della Commissione europea relativa alla riduzione della durata dei processi civili e al contrasto della corruzione (*country specific recommendation* CSR n. 4 del 2019). Nel cronoprogramma relativo all'attuazione del PNRR il raggiungimento del traguardo (*target*) rappresentato dall'approvazione del disegno di legge delega di riforma del processo civile è previsto entro la fine

del 2021, mentre l'esercizio della delega è previsto entro il 2022. Al rispetto di tale tempistica, congiuntamente al raggiungimento degli altri *target* previsti nel cronoprogramma di attuazione del PNRR, è condizionato l'ottenimento dei fondi europei del *Recovery and resilience facility* (RRF).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata analisi del contenuto del provvedimento, ricorda, per quanto attiene alla delega per la riforma del processo civile, che il disegno di legge fissa in un anno dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio della stessa, prevedendo che i decreti legislativi di riforma (« riassetto formale e sostanziale ») del processo civile dovranno disporre novelle al codice di rito e alle leggi processuali speciali.

Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, ricorda che essi intervengono anzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli, adottando un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, riordinando e semplificando gli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti stragiudiziali, estendendo a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, riformando le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione, estendendo l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, nonché riformando le procedure di negoziazione assistita volte alla soluzione delle controversie in materia di separazione dei coniugi.

Principi e criteri direttivi sono dettati anche per la modifica della disciplina dell'arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri reintroducendo la facoltà di riconsunzione per gravi ragioni di convenienza, nonché, in particolare, con la fina-

lità di disciplinare l'esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri rituali il potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso.

Specifici principi e criteri direttivi sono poi previsti per la riforma del processo di cognizione di primo grado, prevedendone la revisione al fine di assicurarne la semplicità, la concentrazione, l'effettività della tutela e la ragionevole durata. Tra le diverse novità richiama l'uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e la rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, nonché l'unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti. In particolare, il disegno di legge delega il Governo ad unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, prevedendo, tra l'altro, che la trattazione delle cause di licenziamento, in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro sia prioritaria e che le azioni di nullità, per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, siano proposte ricorrendo alternativamente al rito del lavoro, ovvero ai riti speciali previsti dall'articolo 38 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, o all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 relativo alle controversie in materia di discriminazioni.

Per quanto concerne la riforma delle impugnazioni, il disegno di legge detta principi e criteri direttivi per modificare la disciplina dell'appello, del ricorso in Cassazione e della revocazione. In particolare, quanto al giudizio di appello, si prevede, tra l'altro: il superamento dell'attuale disciplina del cosiddetto filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta; la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a rimettere al giudice la possibilità di sospendere l'esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell'impugnazione o di gra-

vità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione e la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.

Con riferimento al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ricorda che la delega prevede, anzitutto, la riforma del cosiddetto filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. La riforma prevede altresì l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto.

Per quanto di più stretto interesse della Commissione segnala il comma 10 dell'articolo 1, ai sensi quale viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.

In particolare, ricorda che il legislatore delegato dovrà prevedere che, a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che dichiari una sentenza (sulla quale si sia formato il giudicato) contraria alla Convenzione europea dei diritti, oppure ad uno dei suoi Protocolli, sia ammessa l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

La disposizione specifica che si deve comunque evitare la duplicazione di ristori e che il rimedio dovrà essere esperibile ove non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela risarcitoria, per equivalente (lettera a). Nell'ambito del procedimento di revocazione si dovrà inoltre prevedere che: i diritti acquistati dai terzi in buona fede, che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla CEDU, siano fatti salvi (lettera b)); la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi alla CEDU (nonché ai loro eredi o aventi causa) e al pubblico ministero (lettera c)); l'impugnazione debba essere presentata entro mas-

simo 90 giorni dalla comunicazione o, in mancanza della comunicazione, dalla pubblicazione della sentenza della CEDU (lettera d)). Inoltre, ai sensi della lettera e), la riforma dovrà porre in capo all'Agente del Governo l'obbligo di comunicare la pendenza del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo a tutte le parti del procedimento che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea e al pubblico ministero. In tal modo si intende consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento.

Tra le disposizioni di interesse della Commissione, segnala altresì il comma 14 dell'articolo 1, il quale prevede che nell'esercizio della delega, il Governo, provvedendo alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado, debba tenere conto di ulteriori specifici principi e criteri direttivi concernenti il riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, al fine di conformare la legislazione nazionale alla normativa europea ed inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato.

Secondo quanto specificato nella Relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato dal Governo in Senato «le criticità del sistema del diritto internazionale privato sono emerse a seguito della non lineare applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218 con problematiche in tema di riconoscimento di una sentenza straniera o di un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero l'accertamento dei requisiti del riconoscimento ai fini della successiva azione esecutiva» A tal fine, pertanto, la Relazione specifica che l'intervento trova il suo fondamento nella necessità di definire le scelte processuali da attuare nell'ambito dei procedimenti di cui a specifici regolamenti europei, tenendo conto delle peculiarità delle varie fasi delle

stesse procedure europee. La Relazione specifica inoltre che «Per questi motivi, si è prescelto secondo i casi di optare o per il rito ordinario di cognizione o per quello sommario di cognizione, di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato, conformandoli alla normativa internazionale. In assenza di indicazioni da parte del legislatore europeo, viene proposta per tutti gli interventi di cui sopra, la clausola di salvaguardia di livello generale, la quale stabilisce che il giudice provvede con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione, o con altro rito ordinario semplificato».

Il particolare, ricorda quindi che la lettera a) del citato comma 14 dispone che il Governo modifichi l'articolo 30 del decreto legislativo n. 150 del 2011, il quale stabilisce che le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il Governo dovrà specificare che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi di una serie di atti europei indicati nel disegno di legge in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, di obbligazioni alimentari, regimi patrimoniali tra coniugi, effetti patrimoniali delle unioni registrate e in materia di successioni. Con riguardo a tali procedimenti, il Governo dovrà prevedere che il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso. Nell'attuazione della delega il Governo dovrà altresì prevedere che siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e ss. c.p.c., o con altro rito ordinario semplificato: 1) i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti



per il riconoscimento di una decisione straniera nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti europei sopra elencati (*lettera c*); 2) le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (*lettera d*); 3) i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dai seguenti atti (*lettera e*): regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione); regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà inoltre prevedere, con riguardo a talune tipologie di ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere *a*), *c*) ed *e*) del comma 14, che gli stessi siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi e che le decisioni della corte d'appello rese su tali ricorsi siano impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione. Infine, il Governo è delegato ad estendere, con gli opportuni adattamenti, i criteri individuati nel comma in esame, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

Continuando nell'illustrazione del provvedimento, ricorda che principi e criteri

direttivi sono dettati anche per la riforma di diversi ambiti del processo di esecuzione (articolo 1, comma 12) e per la modifica della disciplina relativa all'Ufficio per il processo (comma 18), con la previsione di analogo ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale, nonché presso la Procura generale della Corte di cassazione, ivi denominato « Ufficio spoglio, analisi e documentazione ».

Sempre con riguardo alle disposizioni generali del codice di procedura civile, ricorda che il disegno di legge contiene anche principi e criteri direttivi per intervenire sui procedimenti di notifica incentivando il ricorso allo strumento informatico (comma 20). Finalità dell'intervento riformatore è – come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge – di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate.

Il disegno di legge inoltre delega il Governo a prevedere disposizioni di coordinamento della riforma con la legislazione vigente, con particolare riferimento all'individuazione dei rimedi preventivi, da esperire per conseguire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, e ai tempi e modi per far valere il difetto di giurisdizione (comma 22).

Specifici principi di delega sono dedicati anche alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Al riguardo rammenta che il disegno di legge (articolo 1, comma 23), enuncia i principi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. Segnala che il nuovo rito

non si applicherà ai procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità; ai procedimenti di adozione di minori di età, nonché ai procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, cui continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni processuali civili.

Il Governo dovrà inoltre: introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; predisporre un'autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie; introdurre la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare. A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento all'esame enuncia (articolo 1, comma 24) principi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.

Rammenta poi che l'articolo 1 del disegno di legge, a partire dal comma 27, introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Si tratta di novelle al codice civile e al codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione, finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. In merito, ricorda che il comma 27 interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura da parte della pubblica autorità. A seguito di tale modifica, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in un luogo sicuro, quando quest'ultimo «è moralmente o materialmente abbandonato o si

trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere». Con l'aggiunta di sette nuovi commi all'articolo 403 del codice civile viene inoltre disciplinata la procedura che fa seguito al provvedimento con il quale l'autorità pubblica allontana il minore da uno od entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. La procedura coinvolge quattro distinti soggetti: la pubblica autorità che è intervenuta d'urgenza, il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello. L'ottavo nuovo comma dell'articolo 403 del codice civile stabilisce inoltre che «qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».

Con riferimento a tali previsioni evidenzia come il tema dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia si intersechi con quanto previsto, oltre che dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che all'articolo 8 sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza e che non possa esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Richiama inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui articolo 7 sancisce il diritto di ogni individuo al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. L'articolo 24 della medesima Carta, riconoscendo il diritto dei bambini «alla pro-

tezione e alle cure necessarie per il loro benessere », stabilisce altresì che essi possano esprimere liberamente la propria opinione e che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Si prevede inoltre il principio secondo cui « in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ».

Sempre in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ricorda infine che il disegno di legge modifica tra l'altro anche il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti *de potestate* quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (comma 28); si interviene inoltre sull'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al curatore speciale, al fine di prevedere per il giudice l'obbligo di procedere in alcuni casi alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento; una facoltà di nomina del curatore speciale del minore viene prevista per l'ipotesi in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi

ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in questo caso il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato (articolo 1, comma 30). Il provvedimento modifica altresì l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Segnala, da ultimo, con riferimento alle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, che il disegno di legge modifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l'attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma (articolo 1, comma 36).

In conclusione, preannuncia il suo orientamento favorevole sul testo in esame, che appare compatibile con il diritto dell'Unione europea e rispondente a quanto le Istituzioni europee si attendono nell'ambito del processo di riforme connesse al PNRR, riservandosi di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 132

#### AUDIZIONI:

Audizione della professoressa Floriana Margherita Cerniglia, ordinaria di economia politica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e del professor Paolo Liberati, ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma Tre, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 132

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 10 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.20.

**Audizione della professoressa Floriana Margherita Cerniglia, ordinaria di economia politica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e del professor Paolo Liberati, ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma Tre, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Floriana Margherita CERNIGLIA, *ordinaria di economia politica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*, e Paolo LIBERATI, *ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma Tre*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, da remoto, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Roberto TURRI (LEGA).

Floriana Margherita CERNIGLIA, *ordinaria di economia politica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*, e Paolo LIBERATI, *ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma*

*Tre*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto

stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA .....	134
---	-----

#### **COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA**

*Mercoledì 10 novembre 2021. – Coordinatrice: ASCARI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.30 alle 15.21.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato .....	135
Esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .....	135
Esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .....	135

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Sui lavori del Comitato.**

Intervengono sull'organizzazione dei lavori il PRESIDENTE, i senatori MAGORNO (IV-PSI) e Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati DIENI (M5S), VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

**Esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.**

Il Comitato procede all'esame dello schema di Regolamento in titolo.

Il relatore, deputato Enrico BORGHI (PD), illustra lo schema di Regolamento.

Prende la parola per alcune osservazioni il senatore Francesco CASTIELLO (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.**

Il Comitato procede all'esame dello schema di Regolamento in titolo.

Il relatore, deputato VITO (FI), illustra lo schema di Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 15.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	136
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di docenti universitari esperti di tecnologie dell'informazione e di rappresentanti della società di riscossione di tributi locali ICA Srl ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	136

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 novembre 2021. – Presidenza della vicepresidente Felicia GAUDIANO.

#### La seduta comincia alle 8.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Felicia GAUDIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

#### Audizione di docenti universitari esperti di tecnologie dell'informazione e di rappresentanti della società di riscossione di tributi locali ICA Srl.

(*Svolgimento e conclusione*).

Felicia GAUDIANO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Riccardo TORLONE, *Professore ordinario presso l'Università « Roma Tre »*, Fabrizio D'AMORE, *Professore associato presso l'Università « La Sapienza »*, Valeria CARDELLINI, *Professore associato presso l'Università « Tor Vergata »*, e Oscar GIANNONI, *Rappresentante legale della Società di riscossione tributi enti locali – ICA S.r.l.*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, la senatrice Felicia GAUDIANO, *presidente*, e il senatore Emiliano FENU (M5S) da remoto.

Riccardo TORLONE, *Professore ordinario presso l'Università « Roma Tre »*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Felicia GAUDIANO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Audizione del dottor Marco Bouchard, Presidente del collegio giudicante nel processo sul caso « Forteto » .....	137

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Interviene Marco Bouchard, Presidente del collegio giudicante nel processo sul caso « Forteto ».*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione even-

tuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

#### **Audizione del dottor Marco Bouchard, Presidente del collegio giudicante nel processo sul caso « Forteto ».**

Il dottor BOUCHARD svolge una relazione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i deputati D'ARRANDO (M5S), BARBUTO (M5S) e DONZELLI (FDI).

Il dottor BOUCHARD risponde ai quesiti posti, riservandosi di inviare alla Commissione il materiale richiesto.

La PRESIDENTE sottolinea l'importanza della ricostruzione svolta nel corso dell'audizione, riservandosi di acquisire la documentazione inerente i rilevanti profili emersi. Ringrazia quindi l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del presidente ..... 138

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 10 novembre 2021. – Presidenza del presidente Andrea ROMANO.*

#### La seduta comincia alle 11.35.

#### Comunicazioni del presidente.

Andrea ROMANO, *presidente*, informa che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza del 19 ottobre scorso, una delegazione della Commissione si è recata in missione a Genova lo scorso 3 novembre, dove ha acquisito, per il tramite della Guardia di finanza, tutta la documentazione riguardante la nave *Moby Prince* detenuta dal RINA S.p.a. (ex Registro italiano navale). La stessa delegazione si è recata, inoltre, presso la sede di CETENA Spa, società di ingegneria di proprietà Fincantieri che si occupa di ricerca applicata in ambito navale, dove ha discusso i termini di una consulenza volta ad accertare, con il massimo grado di precisione possibile, la dinamica della collisione tra la *Moby Prince* e l'Agip Abruzzo.

Comunica che la Commissione ha provveduto ad acquistare sul mercato *on-line* un esemplare di registratore-riproduttore, in grado di leggere in forma integrale il nastro in bobina sul quale sono state registrate tutte le comunicazioni radio intercorse tra le navi presenti nella rada di

Livorno e la terraferma nella notte del 10 aprile 1991. Fa quindi presente che chiederà alla Presidente del Tribunale di Livorno di poter acquisire alla Commissione, in via provvisoria, tale bobina, attualmente conservata presso l'ufficio Corpi di reato del Tribunale di Livorno.

Riguardo al programma dei lavori, propone di svolgere l'audizione del giornalista RAI Paolo Mastino, autore del documentario Rai «Buonasera, Moby Prince» e dello «Speciale Moby Prince» curato dalla testata giornalistica regionale sarda della Rai; di audire altresì la signora Rosetta Costa, vedova di un componente dell'equipaggio, nonché il signor Alessio Bertrand, unico superstite del disastro. Tale ultima audizione dovrebbe essere svolta da una delegazione della Commissione a Napoli.

*La Commissione concorda.*

Intervengono i deputati Francesco BERTI (M5S), Manfredi POTENTI (Lega), Andrea FRAILIS (PD), Pietro PITTALIS (FI), Donatella LEGNAIOLI (LEGA) che formulano osservazioni e pongono quesiti, ai quali risponde Andrea ROMANO, *presidente*.

**La seduta termina alle 12.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione II) <i>(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)</i> .....	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

<p>Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».</p> <p>Audizione informale, in videoconferenza, di Simone Balduino, già Dirigente generale di pubblica sicurezza, e di Virginia Ciaravolo, Presidente dell'associazione « Mai più violenza infinita » .....</p>	10
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ...	11
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vicedirettore generale della FAO, Maurizio Martina, sugli esiti del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari del 23 settembre 2021 .....	15
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Esame C. 3289 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	16
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	25

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Fabio Chiusi, responsabile di progetto di <i>Algorithm Watch</i> , nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico .....	24
---	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	26
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Mario Del Pero, professore ordinario di storia internazionale presso <i>SciencesPo</i> di Parigi, e di Roberto Menotti, vicedirettore di <i>Aspenia</i> e direttore di <i>Aspenia online</i> , nell'ambito dell'esame della Comunicazione Congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio « Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale » (JOIN(2020)22) .....	33
--	----

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	35
--	----

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	37
---	----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Atto n. 320 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	38
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
---	----

**VI Finanze**

**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	40
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	45
--	----

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	42
-----------------------------------	----

5-07032 Centemero: Proroga del credito d'imposta IPO ( <i>Initial public offering</i> ) .....	43
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	46
--	----

5-07033 Martinciglio: Criticità relative alle procedure di indennizzo dei FIR .....	43
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
--	----

5-07034 Angiola: Impiego di agenti della Guardia di finanza presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato .....	43
---	----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
--	----

5-07035 Fragomeli: Contributo a fondo perduto per i titolari di reddito agrario e per coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione, danneggiati dalla pandemia .....	44
--	----

ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
--	----

5-07036 Martino: Rimborsi delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010 e 2011 .....	44
---	----

ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51
--	----

5-07031 Ungaro: Imposta municipale applicabile alle unità immobiliari possedute dai residenti all'estero .....	44
--	----

ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53
--	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

**RISOLUZIONI:**

7-00740 Casa: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00752</i> ) .....	54
---	----

**SEDE REFERENTE:**

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C.2372 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	56
---	----

ALLEGATO ( <i>Testo base adottato</i> ) .....	59
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
ERRATA CORRIGE .....	58

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07037 Plangger: Ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro (PD) .	62
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	66
5-07038 Fregolent: Introduzione di norme nazionali che definiscano limiti per l'emissione di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque e nel suolo .....	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	68
5-07039 Pezzopane: Protocolli d'intesa per la rimozione, la raccolta e il recupero dei veicoli fuori uso, abbandonati sul suolo pubblico .....	63
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	70
5-07040 Zolezzi: Valutazione del degrado ambientale e sanitario in determinate aree del Paese conseguente alla procedura autorizzatoria semplificata per la combustione di combustibili solidi secondari (Css) .....	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	72
5-07041 Butti: Tempi e finanziamenti relativi agli interventi di bonifica delle cosiddette « aree esterne Solvay – discariche 2A e 2B » nel comune di Bussi sul Tirino (PE) .....	64
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	74
5-07042 Lucchini: Difficoltà nelle modalità di fruizione del bonus idrico ed eventuale proroga per gli anni successivi al 2021 .....	64
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	75

### IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Atto n. 320 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni) .....	76
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	83

#### SEDE CONSULTIVA:

Alla XIV Commissione: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame degli emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti) .....	77
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	85

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	78
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio) .....	79
ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1) .....	86
Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2006	

Fogliani e C. 2866 Gariglio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3239</i> ) .....	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici.	
Rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) .....	87
Rappresentanti di ENI .....	87
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	93
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) ..	92
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.	
Audizione del professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio <i>smart working</i> del Politecnico di Milano .....	95
Audizione di Maurizio De Castri, professore ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », e di Lorenzo Gaeta, professore ordinario di diritto del lavoro dell'Università degli studi di Siena .....	95
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione .....	96
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato e Abb (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	102
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	100

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
AVVERTENZA .....	101

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	115
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3282 Loss</i> ) .....	115

## RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	116
7-00720 Loss: Iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	116
7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.	
7-00726 Caretta: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale ( <i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00743 Incerti</i> ) .....	118
ERRATA CORRIGE .....	119

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	120
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e Abb (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	125
---	-----



**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 132

## AUDIZIONI:

Audizione della professoressa Floriana Margherita Cerniglia, ordinaria di economia politica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e del professor Paolo Liberati, ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma Tre, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 132

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA ..... 134

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Sui lavori del Comitato ..... 135

Esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ..... 135

Esame di uno schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ..... 135

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 136

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali».

Audizione di docenti universitari esperti di tecnologie dell'informazione e di rappresentanti della società di riscossione di tributi locali ICA Srl (*Svolgimento e conclusione*) ..... 136**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 137

Audizione del dottor Marco Bouchard, Presidente del collegio giudicante nel processo sul caso «Forteto» ..... 137

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del presidente ..... 138

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0163940\*